



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 19 OTTOBRE 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 6 OTTOBRE 2009 - N. VIII/890 (3.1.0)	
Ordine del giorno concernente l'esenzione a favore degli anziani dai provvedimenti di limitazione dell'uso del mezzo di trasporto privato	3145
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 1 OTTOBRE 2009 - N. 1263 (1.8.0)	
Nomina di un componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF in sostituzione di rinunciatario	3145
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 1 OTTOBRE 2009 - N. 1264 (1.8.0)	
Designazione di un ulteriore Consigliere regionale nel Comitato per la Montagna	3145
COMUNICATO REGIONALE 15 OTTOBRE 2009 - N. 136 (1.8.0)	
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Consorzi di Gestione dei Parchi della Lombardia - Collegi dei revisori dei conti.	3146

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 6 OTTOBRE 2009 - N. 10039 (1.8.0)	
Integrazione della composizione del Comitato per la Montagna, di cui all'art. 7, della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25	3146

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10244 (3.1.0)	
Accreditamento del servizio di Accoglienza semiresidenziale notturna per alcol e tossicodipendenti di via S. Giovanni alla Paglia, n. 7 a Milano gestito da Fondazione Progetto Arca Onlus	3147
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10245 (3.1.0)	
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Cascina nuova» sita in Rosate, via Cascina Nuova n. 19 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3147
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10246 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Mons. Luigi Olgiati» con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Boccaccio, 354 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3148
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10247 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Andrea Donato» con sede in Brusuglio di Cormano (MI), via Manzoni, 22 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3148
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10248 (3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «L'Approdo» sita in Castel Goffredo (MN), via F. Ferrari, 71/b - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3149
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10249 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Casa San Giorgio» con sede in Origgio (VA), via Visconti, 2 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3149

Anno XXXIX - N. 217 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10250 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Fileremo» sito in via Rossini n. 11/c a Vigevano – gestito dall’Associazione Il Fileremo Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2009.	3149
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10251 (3.1.0)	
Modifica della d.g.r. del 7 agosto 2009 n. 10055 ad oggetto: «Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), ubicate nelle ASL di: Vallecamonica – Sebino, Milano, Milano 1, Pavia e Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell’8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2009»	3150
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10252 (3.1.0)	
Ampliamento dell’accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Il Sole» ubicato a Viadana (MN), via Ospedale Vecchio, 16 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2009	3150
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10253 (3.1.0)	
Riconoscimento di Ente Unico all’Ente Ecclesiastico «Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo – Monza» con sede legale in Monza, piazza Margherita n. 2	3150
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10254 (3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), ubicate nelle ASL di Brescia e Pavia, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell’8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2009	3150
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10261 (3.5.0)	
Approvazione di obiettivi, modalità d’intervento e strumenti di realizzazione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in attuazione della l.r. 27/2008	3152
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10268 (4.3.2)	
Regime quote latte – Criteri per l’assegnazione di quote latte integrative alle aziende degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l’agricoltura e l’ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università, degli istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione	3153
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10269 (5.1.3)	
Modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) presentate dall’Autorità d’Ambito Ottimale di Bergamo (l.r. 26/2003)	3154
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10277 (5.3.1)	
Autorizzazione al Comune di Limbiate per la realizzazione di un itinerario stradale di collegamento tra via Verdi e la S.P. ex S.S. 257 in Limbiate, in deroga al regime proprio del Parco regionale delle Groane (art. 18, comma 6-ter, l.r. n. 86/1983)	3162
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 - N. 8/10280 (3.1.0)	
Determinazioni in ordine all’assegnazione di contributi per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (legge n. 13/1989; l.r. n. 6/1989)	3163
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2009 - N. 8/10301 (1.1.3)	
Determinazioni relative al Premio annuale per la Pace.	3165

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 OTTOBRE 2009 - N. 9891 (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento della Società CIPA S.p.A. di Gorla Minore (VA) come impresa autorizzata alla trasformazione di zucchero industriale fuori quota per la fabbricazione di ammorbidente	3166

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 SETTEMBRE 2009 - N. 9603 (3.1.0)	
Voltura dell’accreditamento per il Centro Diurno Integrato «Ovidio Cerruti» con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, in favore del nuovo ente gestore «Fondazione Opera San Camillo» con sede in Milano, via Oldofredi, 11	3166

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 14 SETTEMBRE 2009 - N. 9056 (3.2.0)	
Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri	3167
CIRCOLARE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2009 - N. 20 (3.2.0)	
Aggiornamento delle Linee guida per la prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili negli ambulatori e/o studi odontoiatrici	3168

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 OTTOBRE 2009 - N. 10092 (4.3.1)	
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: misura 226 – Primo bando – Riparto delle risorse finanziarie alle Comunità Montane e Province	3173

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 OTTOBRE 2009 - N. 10455 (4.3.2)
D.g.r. n. 8/10268 del 7 ottobre 2009 avente ad oggetto «Regime quote latte – Criteri per l’assegnazione di quote latte integrative alle aziende degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l’agricoltura e l’ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle Università, degli Istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione» – Definizione delle modalità operative di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati e dei criteri per il riparto 3178

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 OTTOBRE 2009 - N. 9882 (4.6.4)
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all’esercizio della professione – Legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15 – 108° elenco 3180

COMUNICATO REGIONALE 12 OTTOBRE 2009 - N. 135 (4.6.4)
Elenco candidati idonei alla professione di Accompagnatore turistico e Guida turistica abilitati dalla Amministrazione provinciale di Milano 3180

D.G. Commercio, fiere e mercati

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 OTTOBRE 2009 - N. 10427 (4.6.1)
Approvazione della graduatoria del Bando relativo al Progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia – 2° Bando «Distretti diffusi», approvato con d.d.g. 25 maggio 2009 n. 5151. 3182

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2009 - N. 9507 (4.0.0)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» – Intervento n. 15, «Impianti nuova zona Alzheimer e interventi di razionalizzazione energetica nella RSA finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale», proposto dal Comune di Stradella – Autorizzazione all’erogazione della somma di € 95.624,31 quale saldo del finanziamento concesso 3186

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2009 - N. 9508 (4.0.0)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» – Intervento n. 49, «Interventi per superamento barriere architettoniche e rifacimento tetto», proposto dalla Provincia di Mantova – Autorizzazione all’erogazione della somma di € 898,22 quale saldo del finanziamento concesso 3187

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2009 - N. 9510 (4.0.0)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Secondo bando Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» – Intervento n. 23, «Realizzazione impianto fotovoltaico presso il nuovo plesso scolastico di via Annoni», proposto dal comune di Cuggiono – Autorizzazione all’erogazione della somma di € 25.037,62 quale saldo del finanziamento concesso 3189

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2009 - N. 9511 (4.0.0)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell’uso dell’energia» – Intervento n. 10, «Centrale di cogenerazione termo-elettrica e rete di teleriscaldamento utenze pubbliche Comune di Cividate Camuno, alimentata da combustibili ad alta efficienza e ridotte emissioni (BS)», della società Integra s.r.l. – Autorizzazione all’erogazione della somma di € 79.940,49 quale saldo del finanziamento concesso 3191

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 SETTEMBRE 2009 - N. 9725 (4.0.0)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» – Intervento n. 3, «Completamento reti tecnologiche di Paisco Loveno», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Autorizzazione all’erogazione della somma di € 34.641,72 quale saldo del finanziamento concesso 3193

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 9 OTTOBRE 2009 - N. 10202 (5.3.4)
D.d.g. 6 agosto 2009, n. 8231 «Approvazione della graduatoria delle domande relative al bando “Efficienza e innovazione nelle imprese” per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua e aria calda» – Rettifica dell’Allegato 1 – Domande ammesse e dell’Allegato 2 – Domande non ammesse. 3194

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 OTTOBRE 2009 - N. 10297 (4.4.0)
Approvazione degli esiti dell’istruttoria delle domande presentate sul bando «Misura a – Investimento singolo» – XVIII provvedimento 3195

D.G. Casa e opere pubbliche

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 OTTOBRE 2009 - N. 9962 (5.1.3)
Trasferimento fondi ai Comuni a titolo di acconto sui contributi anno 2009, come previsto al punto 4 della d.g.r. n. 9280 dell’8 aprile 2009, concernente «Approvazione in merito ai criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario e per il riparto ai Comuni del Fondo statale e regionale finalizzato all’integrazione del canone di locazione» 3199

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 42/01-SE.O. 2009
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 25 del 24 settembre 2009 – Presa d’atto delle variazioni al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo Costitutivo 3200

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 42/02-SE.O. 2009

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Atti del Comitato di Indirizzo - Deliberazione n. 26 del 24 settembre 2009 - Modifica della delibera n. 8 del 23 aprile 2009 «Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133/2008 - Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo» 3200

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 42/03-SE.O. 2009

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Atti del Comitato di Indirizzo - Deliberazione n. 27 del 24 settembre 2009 - Autorizzazione all'acquisizione di un immobile finalizzato alle attività di Presidio Idraulico 3200

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2009011)

D.c.r. 6 ottobre 2009 - n. VIII/890

(3.1.0)

Ordine del giorno concernente l'esenzione a favore degli anziani dai provvedimenti di limitazione dell'uso del mezzo di trasporto privato

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 2070 presentato in data 6 ottobre 2009, abbinato alla PDA/152 «Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria» (art. 2, comma 1, l.r. n. 24/2006);

a norma dell'art. 85 del regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 2070 concernente l'esenzione a favore degli anziani dai provvedimenti di limitazione dell'uso del mezzo di trasporto privato, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto della necessità di interventi sulle emissioni di gas nocivi, di sostanze inquinanti e di particolato, con priorità alla riduzione del carico inquinante derivato dal trasporto privato;

Ribadito che occorre mettere in campo tutte le iniziative e le politiche che disincentivano l'uso del mezzo privato;

Consapevole peraltro, della necessità di operare per un più efficace e completo rinnovamento del parco auto circolante in Lombardia;

Rilevato che questi interventi significativi nella organizzazione quotidiana della vita delle persone devono essere effettuati con attenzione alle concrete e differenziate situazioni, sia in ordine all'uso effettivo del mezzo privato sia alle condizioni economiche dei cittadini;

Considerato che molte persone anziane fanno un uso estremamente limitato della propria automobile (la spesa, la visita al cimitero), spesso di vecchia tipologia e classificazione europea, e che di conseguenza il carico inquinante è del tutto relativo, anche se paragonato a quello di auto di recente fabbricazione che però hanno percorrenze incomparabilmente superiori;

Ritenuto che in questi casi:

– l'utilizzo effettivo e di conseguenza le relative emissioni non appaiono rilevanti;

– l'obbligo di acquisto di modelli aggiornati non appare proponibile né sostanziale, quali che siano le misure di contributo a sostegno;

– in omaggio ad una malintesa idea di severità – in sé giustificata e condivisa – si finisce per colpire una piccola parte della popolazione, spesso debole per altri concomitanti motivi;

invita la Giunta regionale

ad esaminare concrete modalità sia considerando l'effettiva percorrenza ovvero l'età o altre condizioni facilmente accertabili – di parziali esenzioni a favore della popolazione anziana, che ne effettua un utilizzo sporadico, dai provvedimenti di limitazione dell'uso del mezzo di trasporto privato».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009012)

D.p.c.r. 1 ottobre 2009 - n. 1263

(1.8.0)

Nomina di un componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF in sostituzione di rinunciatario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 «Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF» e, in particolare, l'art. 4, comma 7;

Richiamato lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli

organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 819 del 3 marzo 2009 con la quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF;

Preso atto della comunicazione agli atti del 3 aprile 2009 (prot. 15625) con cui il sig. Luigi Maninetti, componente titolare del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF, nominato con d.c.r. n. 819/2009, rinuncia all'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla tempestiva sostituzione del componente rinunciatario mediante nomina di un nuovo componente, attingendo dalle candidature disponibili e pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 – Se.O. del 13 ottobre 2008;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione degli stessi nel registro dei revisori contabili;

Accertato che la nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF (tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti) rientra tra le competenze del Consiglio regionale per effetto dell'art. 14, comma 3, lett. p), dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia e che la procedura è assimilabile a quella prevista per le nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla tabella C allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. n. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15, nonché dall'art. 20, comma 2-bis, della medesima l.r. n. 14/95;

Decreta

1. di nominare quale componente effettivo nel Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF, il sig. CAVALLARI Claudio, nato a Remedello il 27 marzo 1964, in sostituzione del rinunciatario Luigi Maninetti;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto nominato, al Presidente dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF ed al Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Giulio De Capitani

(BUR2009013)

D.p.c.r. 1 ottobre 2009 - n. 1264

(1.8.0)

Designazione di un ulteriore Consigliere regionale nel Comitato per la Montagna

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 2009, n. 820 avente per oggetto «Designazione di tre consiglieri regionali nel Comitato per la Montagna» con la quale sono stati designati i Consiglieri regionali Carlo Saffioti, Giosuè Frosio e Carlo Spreafico;

Preso atto del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 3441 avente per oggetto «Costituzione del Comitato per la Montagna, di cui all'art. 7 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25» con il quale si conferma la delega a presiedere il Comitato al Consigliere Carlo Saffioti;

Vista la comunicazione prot. n. 2009.0052561 del 2 aprile 2009 (rif. Consiglio 4758 – rep. 13462) con la quale il Presidente della Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio la conferma della delega a Presidente del Comitato al Consigliere Carlo Saffioti, rendendo disponibile l'indicazione di un ulteriore Consigliere regionale quale componente del Comitato in rappresentanza del Consiglio regionale;

Verificato che la designazione di tre componenti nel Comitato per la Montagna è da ritenersi assimilabile alle nomine e designazioni di cui alla tabella B allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato l'articolo 10 della legge regionale 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del componente, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

1. di designare quale componente ulteriore nel Comitato per la Montagna il Consigliere regionale Pietro MACCONI;

2. di trasmettere il presente provvedimento al consigliere designato, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente delegato del Comitato per la Montagna;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Consiglio regionale.

Giulio De Capitani

(BUR2009014)

(1.8.0)

Com.r. 15 ottobre 2009 - n. 136

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Consorzi di Gestione dei Parchi della Lombardia – Collegi dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» ed a seguito della redistribuzione di competenze tra Giunta e Consiglio, operata dal Nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia, deve provvedere alla designazione di

un revisore contabile nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Gestione del

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 5 novembre 2009.**

Le proposte di candidature vanno presentate al **Presidente del Consiglio regionale** – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia (art. 4 – l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni).

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- dati anagrafici completi e residenza;
- titolo di studio;
- rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

d) disponibilità all'accettazione dell'incarico;

e) iscrizione nel **registro dei revisori contabili** istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dovranno inoltre essere allegati:

- il **curriculum** professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
- la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;
- la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95;
- la documentazione attestante l'**iscrizione nel registro dei revisori contabili** istituito presso il Ministero della Giustizia.

Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a revisore dei conti e a componente del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 soprasmpecificati) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza e per le Authority del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il Presidente: Giulio De Capitani

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2009015)

(1.8.0)

D.p.g.r. 6 ottobre 2009 - n. 10039

Integrazione della composizione del Comitato per la Montagna, di cui all'art. 7, della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», in particolare l'art. 7 che prevede che il Comitato per la Montagna sia costituito con decreto del Presidente della Regione Lombardia con la seguente composizione:

- Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di Presidente del Comitato;
- Presidente della Delegazione Lombarda dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) o suo delegato;
- Presidente dell'Unione Regionale delle Province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
- 3 componenti designati dal Consiglio Regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- 2 componenti designati dalla Conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 1/2000 scelti tra i suoi membri;
- Presidente della Federazione Nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM) o suo delegato;
- Presidente di Unioncamere Regionale o suo delegato;
- Presidente della delegazione regionale del Club Alpino Italiano (CAI) o suo delegato;

Richiamato il d.p.g.r. dell'8 aprile 2009, n. 3441 con il quale è stato costituito il Comitato con la seguente composizione:

COMPONENTE	RAPPRESENTANZA
Carlo SAFFIOTI – <i>Presidente</i>	Delegato dal Presidente della Regione a presiedere il Comitato con decreto del 7 agosto 2008, n. 8891
Giosuè FROSIO	Consiglio regionale
Carlo SPREAFICO	Consiglio regionale
Da designare	Consiglio regionale
Luigi Livio RUFFINONI;	UNCEM
Leonardo CARIONI;	UPL
Bruno BETTINSOLI e Lucia BUZZETTI;	Conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 1/2000
Carlo PERSONENI;	Federazione Nazionale dei consorzi di Bacino Imbrifero Montano (FEDERBIM)
Guido BELLESINI;	Delegazione regionale del CAI (Club Alpino Italiano)
Da designare	Unioncamere regionale

Dato atto che, come previsto nel citato d.p.g.r. 3441/2009, la composizione del Comitato deve essere integrata a seguito delle designazioni mancanti da parte del Consiglio regionale e di Unioncamere Regionale;

Preso atto delle designazioni mancanti, e precisamente:

- Unioncamere regionale: dott. Emanuele Bertolini;
- Consiglio regionale: Pietro Macconi (Consigliere regionale);

Decreta

1) di integrare la composizione del Comitato per la Montagna di cui al d.p.g.r. dell'8 aprile 2009, n. 3441 a seguito delle designazioni del Consigliere regionale Pietro Macconi e del dott. Emanuele Bertolini, rispettivamente in rappresentanza del Consiglio regionale e di Unioncamere regionale;

2) di dare atto che pertanto il Comitato per la Montagna risulta così composto:

- Carlo SAFFIOTI (*Presidente*)
- Luigi Livio RUFFINONI;
- Leonardo CARIONI;
- Giosuè FROSIO;
- Carlo SPREAFICO;
- Pietro MACCONI;
- Bruno BETTINSOLI;
- Lucia BUZZETTI;
- Carlo PERSONENI;
- Guido BELLESINI;
- Emanuele BERTOLINI;

3) di dare atto altresì che per tutto ciò che riguarda le indennità e i rimborsi laddove spettanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della l.r. 25/2007;

4) di disporre la notifica agli interessati e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Roberto Formigoni

2) di revocare l'accreditamento disposto con d.g.r. 5228/2008 per il servizio di p.le Lodi, n. 4 – Milano, per cessata attività;

3) di stabilire che l'assegnazione di finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL competente, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

4) di stabilire che l'ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà sociale, con tempestività copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. 8494/2008, all. A);

5) di precisare che la sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente, da parte dell'ASL di ubicazione della struttura, dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale definitivo dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze per l'anno 2009;

6) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL competente deve provvedere all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7) di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato e all'ASL competente;

8) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009017)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10245

(3.1.0)

Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Cascina nuova» sita in Rosate, via Cascina Nuova n. 19 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 1/2005 «Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento»;

- 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

- 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 8/8501, sopra citata, possono

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009016)

(3.1.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10244

Accreditamento del servizio di Accoglienza semiresidenziale notturna per alcol e tossicodipendenti di via S. Giovanni alla Paglia, n. 7 a Milano gestito da Fondazione Progetto Arca Onlus

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare 20 posti di servizio di Accoglienza semiresidenziale notturna per alcol e tossicodipendenti in via S. Giovanni alla Paglia, n. 7 a Milano gestiti da «Fondazione Progetto Arca Onlus» ivi ubicata, in sostituzione dell'analogo servizio di p.le Lodi, n. 4 – Milano, che ha cessato l'attività;

essere accreditate per l'anno 2009 le Comunità Socio Sanitarie per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale e quelle che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 26 novembre 2008;

Dato atto che:

– il legale rappresentante di «Società Cooperativa Sociale Sette Onlus», con sede legale in Binasco (MI), via Manzoni n. 5, Ente gestore della Comunità di Accoglienza Residenziale «Cascina Nuova», ubicata in Rosate (MI), via Cascina Nuova, 19, in data 5 marzo 2009 ha presentato domanda di accreditamento della stessa come Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità per n. 10 posti letto, integrata successivamente con nota prot. n. 168 del 17 aprile 2009;

– il Comune di Rosate ha rilasciato autorizzazione al funzionamento per n. 10 posti letto con determinazione n. 257 del 30 maggio 2008;

– l'ASL Milano 1 ha espresso parere favorevole all'accREDITAMENTO per n. 10 posti letto con determinazione n. 218 del 22 maggio 2009, integrata con nota prot. 78176 del 24 agosto 2009;

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 89,00 + IVA al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per la struttura in oggetto, in quanto rientrante nella programmazione annuale degli accREDITAMENTI prevista dalla sopra citata d.g.r. n. 8/8501, essendo stata acquisita l'autorizzazione al funzionamento entro il 26 novembre 2008;

Dato atto che il Patto di accREDITAMENTO, che dovrà essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti. Copia di tale Patto dovrà essere trasmessa con tempestività alla competente Direzione Generale;

Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso sono descritte nell'allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell'ospite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;

Ribadito che l'ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

– il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale della struttura individuate dall'Allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

– la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accREDITAMENTO, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accREDITAMENTO disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2009 e successivi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accREDITARE, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Cascina Nuova» sita in Rosate – via Cascina Nuova n. 19, gestita da «Società Cooperativa Sociale Sette Onlus» con sede legale in Binasco (MI), via Manzoni n. 5, relativamente a n. 10 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL Milano 1;

2. di stabilire che il Patto di accREDITAMENTO, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

– il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

– la compiuta attuazione, da parte della Comunità Socio Sanitaria accreditata, dei contenuti del Patto di accREDITAMENTO, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

7. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente Gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009018)

(3.1.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10246

AccREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Mons. Luigi Olgiati» con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Boccaccio, 354 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accREDITARE il Centro Diurno Integrato «Mons. Luigi Olgiati», ubicato a Sesto San Giovanni (MI) – via Boccaccio, 354, gestito dalla Fondazione Istituto Geriatrico «La Pelucca» – Onlus, con sede legale in via Campanella, 8/10 – Sesto San Giovanni, per n. 25 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Milano;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accREDITATO e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato per anziani non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009019)

(3.1.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10247

AccREDITAMENTO del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Andrea Donato» con sede in Brusuglio di

Cormano (MI), via Manzoni, 22 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno Integrato «Andrea Donato», ubicato a Brusuglio di Cormano (MI) – via Manzoni, 22, gestito dal «Filo di Arianna Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede legale in via S. Bernardino, 4 – Milano, per n. 15 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Milano;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato per anziani non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090110)

(3.1.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10248**Ampliamento dell'accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «L'Approdo» sita in Castel Goffredo (MN), via F. Ferrari, 71/b – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, della Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «L'Approdo» sita in Castel Goffredo, via F. Ferrari, 71/B, gestita da «Bucaneve Società Cooperativa Sociale – Onlus», con sede legale in Castel Goffredo (MN), via F. Ferrari, 71/A, relativamente ad ulteriori n. 3 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Mantova, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 10;

2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione 23 luglio 2004, n. 18333;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare, all'ente Gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090111)

(3.1.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10249**Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Casa San Giorgio» con sede in Origgio (VA), via Visconti, 2 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno Integrato «Casa San Giorgio», ubicato ad Origgio – via Visconti, 2, gestito da «Associazione Casa San Giorgio Onlus», con sede legale in Origgio, via Visconti, 2, per n. 20 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Varese;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato per anziani non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090112)

(3.1.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10250**Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Fileremo» sita in via Rossini n. 11/c a Vigevano – gestito dall'Associazione Il Fileremo Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2009**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili «Il Fileremo» con sede a Vigevano, via Rossini n. 11/c, per n. 15 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche espletate dalla competente ASL di Pavia;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090113)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10251

(3.1.0)

Modifica della d.g.r. del 7 agosto 2009 n. 10055 ad oggetto: «Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), ubicate nelle ASL di: Vallecamonica – Sebino, Milano, Milano 1, Pavia e Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di modificare l'allegato 1 parte integrante della d.g.r. n. 8/10055, indicando che la RSA «Fondazione centro di Accoglienza per Anziani Onlus» con sede in Lonate Pozzolo (VA), amplia l'accreditamento di n. 14 posti letto accreditati anziché n. 7, aumentando così il numero complessivo dei posti letto accreditati da n. 99 p.l. a n. 113 p.l. anziché n. 106 p.l.;

2) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090114)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10252

(3.1.0)

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Il Sole» ubicato a Viadana (MN), via Ospedale Vecchio, 16 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Il Sole» ubicato a Viadana (MN) – via Ospedale Vecchio, n. 16, da n. 15 a n. 20 posti, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato per anziani non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090115)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10253

(3.1.0)

Riconoscimento di Ente Unico all'Ente Ecclesiastico «Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo – Monza» con sede legale in Monza, piazza Margherita n. 2

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di riconoscere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto come «Ente Unico» l'Ente Ecclesiastico «Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo – Monza» che gestisce congiuntamente le seguenti RSA:

– RSA «San Francesco» di Bellano (LC),

– RSA «Suore Misericordine» di Lecco,

– RSA «Mater Misericordiae» di Monza;

2. di fare obbligo all'Ente gestore di comunicare tempestivamente alla Regione e alle ASL di competenza, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché alla ASL di Lecco e alla ASL della Provincia di Monza e Brianza.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090116)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10254

(3.1.0)

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), ubicate nelle ASL di Brescia e Pavia, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani (RSA) nelle residenze sanitarie assistenziali per disabili (RSD) e nei centri diurni per disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

- 8 aprile 2009, n. 9243 «Accreditamento dei posti letto delle R.S.A. - ulteriori determinazioni»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/9243 stabilisce che, ad integrazione di quanto definito nell'allegato n. 17 della d.g.r. 8/8501, potranno essere accreditati, con la messa a contratto a partire dal 1 luglio 2009, la metà dei posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della DIA da parte delle ASL competenti;

Considerato che la variazione dell'accREDITAMENTO o l'accREDITAMENTO di nuove strutture sono subordinati al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accREDITAMENTO;

Dato atto che le richieste delle RSA indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalle:

- ASL di Brescia, con provvedimenti nn. 477, 478, 479 del 25 agosto 2009 e n. 499 dell'8 settembre 2009,

- ASL di Pavia con provvedimento n. 380 del 21 settembre 2009,

relativamente alle RSA ed ai posti letto indicati nell'Allegato 1;

Dato altresì atto che sono state dichiarate dai gestori delle RSA interessate le rette che praticheranno all'utenza al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accREDITAMENTI in questione, per i posti letto indicati nell'Allegato 1, in quanto compatibili con la programmazione degli accREDITAMENTI prevista dalla d.g.r. n. 8/9243;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra gli enti gestori delle RSA e le ASL competenti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito che le ASL devono provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e solidarietà so-

ciale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accREDITAMENTO disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2009 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accREDITAMENTO di nuovi posti letto di RSA ubicate nelle ASL di Brescia e Pavia, indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO compiute dalle competenti ASL ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalle medesime, con i provvedimenti in premessa indicati;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL competenti provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli enti gestori e le ASL competenti, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che le ASL di competenza dovranno provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

**ELENCO RSA CON ACCREDITAMENTI DI NUOVI POSTI LETTO
UBICATE NELLE ASL DI BRESCIA E PAVIA**

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
1	BS	«Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus» con sede in via Carpi n. 24, Mazzano (BS)	«Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus» con sede in via Carpi n. 24, Mazzano (BS)	atto del 25/08/09 n. 479	64	70	3	67
2	BS	«Fondazione Santa Maria del Castello Onlus» con sede in via Laffranchi n. 13, Carpenedolo (BS)	«Fondazione Santa Maria del Castello Onlus» con sede in via Laffranchi n. 13, Carpenedolo (BS)	atto del 07/07/09 n. 477	102	117	8	110
3	BS	«Fondazione G.B. Bianchi Onlus» con sede in via Cavour n. 32/34, Toscolano Maderno (BS)	«Fondazione G.B. Bianchi Onlus» con sede in via Cavour n. 32/34, Toscolano Maderno (BS)	atto del 07/07/09 n. 478	47	80	17	64
4	BS	«Fondazione O.P. Del Barba Maselli Dandolo Onlus» con sede in via Cairoli n. 29, Adro (BS)	«Fondazione O.P. Del Barba Maselli Dandolo Onlus» con sede in via Cairoli n. 29, Adro (BS)	atto dell'8/09/09 n. 499	75	95	10	85
5	PV	«San Riccardo Pampuri» con sede in via Sesia n. 23, Trivolzio (PV)	«Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli» con sede in via San Vittore n. 12, Milano	atto del 21/09/09 n. 380	108	114	3	111
6	PV	«Padre Giovanni Balduzzi» con sede in via Monti n. 16, Vigevano (PV)	«Opera Charitas Sant'Anna» con sede in via Leonardo da Vinci n. 1, Garlasco (PV)	atto del 21/09/09 n. 380	118	120	1	119
7	PV	«Coniugi Lavatelli» con sede in via San Giorgio n. 24, Cassolnovo (PV)	«Opera Charitas Sant'Anna» con sede in via Leonardo da Vinci n. 1, Garlasco (PV)	atto del 21/09/09 n. 380	64	67	2	66
8	PV	«RSA di Stradella» con sede in via Achilli n. 1, Stradella (PV)	«Società Broni Stradella S.p.A.» con sede in via Cavour n. 28, Stradella (PV)	atto del 21/09/09 n. 380	66	76	5	71

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
9	PV	«La Risaia» con sede in strada per Torradello n. 2, Marcignago (PV)	«C.R.M. Cooperativa Sociale a.r.l.» con sede in via Trenno n. 15, Milano (PV)	atto del 21/09/09 n. 380	55	59	2	57
TOTALE					699	798	51	750

(BUR20090117)

(3.5.0)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10261**Approvazione di obiettivi, modalità d'intervento e strumenti di realizzazione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in attuazione della l.r. 27/2008****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, nonché dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) e in particolare l'articolo 2 che riconosce i beni demotnoantropologici come parte del patrimonio culturale italiano, definendolo come «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico quali testimonianze aventi valore di civiltà», e l'articolo 7 bis «Espressioni di identità culturale collettiva - 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10»;

Vista la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003 che definisce il patrimonio culturale immateriale come «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale»;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO»;

Vista la l.r. 23 ottobre 2008, n. 27 avente ad oggetto «Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale» ed in particolare l'art. 3 comma 1 in cui si precisa che, in base alle linee di azione specificate nell'art. 2 della predetta legge «la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un programma di interventi con cui definisce obiettivi, modalità e strumenti di realizzazione»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2009/2011, di cui alla d.c.r. 29 luglio 2008, n. 685, area 2.3 Culture, Identità e Autonomie, con particolare riferimento all'asse di intervento area 2.3.1 Valorizzazione del patrimonio culturale, obiettivo operativo 2.3.1.3 «Valorizzazione delle culture e delle identità locali e degli archivi demo-etno-anthropologici»;

Considerata l'opportunità, nell'ambito dei predetti obiettivi specifici, di attivare processi di identificazione e inventariazione delle eccellenze del patrimonio immateriale e di sostenere interventi di restituzione creativa con il coinvolgimento partecipato delle comunità, stimolando una seria e coerente progettazione, che qualifichi le attività di valorizzazione e faciliti la cooperazione tra operatori e istituti culturali del settore promuovendo le specificità e le risorse di pregio dei territori;

Ritenuto dunque di definire, a sostegno delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, criteri e modalità di intervento che introducano un percorso virtuoso di crescita e sensibilizzazione delle collettività, nella consapevolezza della complessità dei processi di trasmissione e dei rischi di deperibili-

tà e scomparsa del patrimonio culturale immateriale se non salvaguardato;

Dato atto che le risorse per l'attuazione degli interventi in materia trovano copertura sul capitolo di Bilancio di Esercizio 2009 della Regione UPB 2.3.1.3.56.7368 «Spese di investimento per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale» per una cifra complessiva pari a € 150.000,00;

Visto l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarlo;

Acquisito il parere della VII Commissione Consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Sport e Informazione» nella seduta del 30 settembre 2009;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni espresse in premessa

Delibera

- di approvare l'allegato A «Obiettivi, criteri e modalità d'intervento per la valorizzazione del patrimonio immateriale» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che le risorse per l'attuazione degli interventi in materia trovano copertura sul capitolo di Bilancio di Esercizio 2009 della Regione UPB 2.3.1.3.56.7368 «Spese di investimento per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale» per una cifra complessiva pari a € 150.000,00;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

**OBIETTIVI, CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO
PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMATERIALE**

Normativa

- UNESCO, 17 ottobre 2003, «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale»;
- Legge Nazionale, 27 settembre 2007, n. 167 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
- legge regionale, 23 ottobre 2008, n. 27 «Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale».

Quadro di riferimento

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) tenutasi a Parigi il 17 ottobre 2003 ha adottato la «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale». La Convenzione propone, per la prima volta, il riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale come elemento specifico per lo sviluppo del pluralismo culturale e come garanzia di progresso sociale ed economico.

Il rilievo della Convenzione e del suo riconoscimento da parte dello Stato Italiano ha una valenza del tutto particolare per la Regione Lombardia che ha inserito nelle sue linee d'azione programmatiche in materia culturale la conoscenza e valorizzazione del patrimonio demo antropologico come componente della realtà storica e umana della regione.

Regione Lombardia, ha concretizzato il suo intervento in materia in una puntuale opera, tuttora *in progress*, di raccolta, catalogazione, informatizzazione, divulgazione (libri, dischi, filmati, prodotti multimediali, servizi di consultazione attraverso internet) delle molteplici manifestazioni del patrimonio culturale del-

le comunità lombarde. Tali attività sono svolte direttamente dall'Archivio di Etnografia e Storia Sociale o in cooperazione con Enti locali, attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, con attività progettuali che fanno riferimento alle linee d'azione indicate dalla Comunità europea o in collegamento ad iniziative sostenute da fondazioni private di primaria importanza. Un'attenzione particolare è data anche alla ricerca e all'innovazione grazie alla collaborazione con enti di ricerca, università e organizzazioni non lucrative specializzate nella valorizzazione e/o nella salvaguardia dei beni culturali materiali e immateriali.

La nuova legge regionale costituisce quindi l'occasione per dare continuità e consistenza all'azione culturale da tempo avviata da Regione Lombardia. L'opportunità è anche quella di definire, sulla base di una concreta esperienza della cultura tradizionale territoriale, obiettivi e metodi di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Obiettivi

In riferimento alla l.r. 27/2008 all'art. 2 (linee d'azione), comma 1, per l'anno 2009 si intendono perseguire prioritariamente i seguenti obiettivi:

• **Sostenere e implementare l'attività dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) riguardo a:**

- 1) Conservazione, organizzazione e classificazione del patrimonio documentale compreso l'aggiornamento e la manutenzione dei laboratori e l'acquisto di materiali d'uso
- 2) Consultazione dei documenti e costituzione di una rete di archivi documentali attraverso la predisposizione di strumenti informatici
- 3) Acquisizione di nuovi fondi documentari
- 4) Pubblicazione di ricerche sui patrimoni musicali e sonori della Lombardia
- 5) Progetti di particolare rilevanza in partenariato con soggetti pubblici e privati nell'ambito della Programmazione comunitaria o della programmazione culturale di Fondazioni o altri Enti cofinanziatori.

• **Avviare la compilazione dell'Inventario della Eredità immateriali (R.E.I.L. Registro Eredità Immateriali Lombarde) con particolare riguardo a:**

- 1) tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti, la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
- 2) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante;
- 3) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
- 4) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
- 5) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, commerciali e artistiche.

• **Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale anche attraverso:**

- 1) la realizzazione di studi e ricerche sul campo;
- 2) la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati.

• **Promuovere la divulgazione del patrimonio culturale immateriale attraverso:**

- 1) l'organizzazione o il sostegno di eventi culturali, mostre stabili o itineranti;
- 2) la pubblicazione delle fonti documentarie, dei risultati delle ricerche, nonché la realizzazione di prodotti documentari, anche con strumenti e supporti innovativi.

Criteri e priorità d'intervento

In coerenza con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2009/2011, Area 2. Persona, capitale umano e patrimonio culturale, punto 3 Culture, Identità e Autonomie, che individua tra le azioni prioritarie la valorizzazione delle culture e delle tradizioni popolari, con l'attuazione della legge sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e la promozione dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale, si individuano le seguenti priorità d'intervento:

1. progetti realizzati in cooperazione tra soggetti diversi pubblici e privati al fine di avviare la costituzione di reti tematiche multidisciplinari;
2. progetti innovativi di conservazione, inventariazione e valorizzazione dei patrimoni immateriali;

3. coinvolgimento delle comunità locali nei progetti di valorizzazione;
4. diffusione di buone pratiche riferite alla divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale.

Modalità operative

Con riferimento ai punti sopra indicati, le modalità d'intervento regionale sono le seguenti:

- A) Bandi per la selezione di progetti di enti territoriali singoli o associati, di istituti culturali, di associazioni a prevalente scopo culturale senza fine di lucro singole o associate, di istituti scolastici di primo e secondo livello, di università e centri di ricerca.
- B) Convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati che svolgono attività coerenti con le finalità predette per l'attuazione di progetti speciali di interesse regionale anche nell'ambito della programmazione comunitaria.
- C) Acquisto di beni e servizi in economia come da d.g.r. 24 aprile 2008, n. 8/7163 per l'acquisizione di beni patrimoniali o di consumo e di servizi di carattere culturale.
- D) Attuazione di Accordi di programma e di altri strumenti di Programmazione negoziata con enti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti complessi in campo culturale, in coerenza con i principi del partenariato e della sussidiarietà.

In prima attuazione verrà data priorità alla realizzazione di progetti innovativi realizzati in convenzione con soggetti pubblici o privati con particolare esperienza nel settore.

Riferimenti finanziari

Agli impegni contabili per l'erogazione dei finanziamenti viene fatto fronte mediante l'utilizzo di risorse dei relativi capitoli della Direzione Generale, nell'ambito della disponibilità di Bilancio stabilite annualmente dalla Giunta regionale.

Concessione ed erogazione dei contributi

La concessione del finanziamento e il suo ammontare sono correlati alle caratteristiche dell'iniziativa e alla coerenza con gli obiettivi di Regione Lombardia.

Il contributo regionale non potrà superare, di norma, il 75% del costo complessivo del progetto.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, rendicontazione, controllo e decadenza dai contributi, si fa riferimento alla normativa vigente e saranno dettagliate nei relativi provvedimenti.

Procedura

A tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il dirigente della Direzione Generale competente.

(BUR20090118)

(4.3.2)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10268

Regime quote latte - Criteri per l'assegnazione di quote latte integrative alle aziende degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università, degli istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

– Reg. CE del Consiglio n. 1234/2007 e successive modifiche e Reg. CE della Commissione n. 595/2004 e successive modifiche, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

– d.d. 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e successive modifiche;

– d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» e successive modifiche;

Preso atto che l'art. 3 della legge 119/03 stabilisce che:

– *comma 1*: «nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70% del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato»;

– *comma 3* «i quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e alle province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotto in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti tra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti»;

Considerato che a seguito delle previsioni di cui all'art. 3 della legge 119/03 viene annualmente attribuito alla regione un quantitativo di quote che va ad alimentare il bacino di quote disponibili in capo alla regione affinché la stessa, secondo criteri propri, ne disponga la distribuzione;

Considerato che, così come prevede la legge 119/03, le regioni possono attribuire le quote disponibili sia sulla base di criteri indicati dalla legge 119/03 («produttori che hanno subito il taglio della quota B» e «giovani produttori») che sulla base di criteri oggettivi autonomamente individuati dalle regioni medesime;

Dato atto che con precedenti atti la regione Lombardia ha già effettuato assegnazioni

di quote ai produttori a parziale reintegro del taglio di quota B subito e parimenti sono state effettuate assegnazioni a favore dei giovani agricoltori;

Considerato inoltre che, con riferimento al taglio della quota B, la legge 33/2009 ha previsto, da parte del Commissario Straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'assegnazione, degli aumenti di quota nazionale di cui al Regolamento (CE) 248/2008 e 72/2009, a favore prioritariamente dei produttori che hanno subito il taglio della quota B contribuendo quindi a ridurre ulteriormente il quantitativo di quota B non ancora reintegrato;

Preso atto inoltre che i quantitativi di quota di cui la regione attualmente dispone per effettuare assegnazione sono estremamente ridotti in relazione al bacino dei possibili beneficiari e tali quindi da non consentire una benché minima e significativa attribuzione di quota a reintegro del taglio di quota B o a favore dei giovani produttori;

Considerato invece che tali quantitativi possono ritenersi congrui ai fini di una assegnazione mirata a soggetti di natura non privatistica che producono latte nell'ambito delle proprie finalità di natura non economica in quanto il numero dei soggetti potenzialmente interessati e aventi le caratteristiche sopra indicati è molto limitato;

Preso atto inoltre che tali soggetti concorrono attraverso la loro attività da un lato alla formazione dei possibili futuri operatori del settore lattiero caseario e dall'altro, con i progetti di ricerca, a migliorare le conoscenze e le pratiche di allevamento al fine di rendere sempre più competitiva la zootecnia regionale;

Ritenuto pertanto di destinare una parte della quota presente nella disponibilità della regione Lombardia, nel limite massimo di 12.000 quintali, alle aziende sperimentali (ubicate nel territorio regionale) degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università, degli istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione che abbiano progetti di ricerca e/o sperimentazione approvati e/o in corso di realizzazione che prevedono l'allevamento di bovini da latte e la produzione di latte; i soggetti devono essere già titolari di quota all'1 aprile 2009;

Stabilito che l'assegnazione potrà essere fatta sia come «quota consegne» che come «quota vendite» in ragione delle seguenti motivazioni:

– il d.m. 31 luglio 2003 all'art. 20 prevede la possibilità per i produttori, di chiedere la mobilità della quota dalle «vendite» alle «consegne» o viceversa;

– il bacino di quota complessivamente disponibile è estremamente ridotto e quindi solo attingendo ad entrambi è possibile assegnare un quantitativo congruo, così come stabilito;

Considerato che per poter beneficiare delle assegnazioni di quota di cui al presente atto le aziende «non devono aver venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari» a partire dal periodo 1995/1996;

Considerato che l'art. 3 comma 6 della legge 119/03 prevede che «tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota esegui-

te in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo»; e dato atto pertanto che le assegnazioni di quota integrativa di cui al presente atto avranno efficacia dall'1 aprile 2010;

Ritenuto necessario definire, ai fini delle assegnazioni di cui al presente atto, procedure per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati nonché i criteri per stabilire il riparto del quantitativo di quota disponibile globalmente per tale tipologia di assegnazione;

Stabilito che le specifiche tecniche di cui al punto precedente verranno definite con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura la quale procederà anche alla comunicazione ai soggetti interessati degli esiti dell'attività di assegnazione;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 31/2008 e dalla d.g.r. 6/44244 del 16 luglio 1999 l'attribuzione delle quote rientra nelle competenze proprie della Giunta della Regione Lombardia;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti gli operatori del settore quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi in termini di legge

Delibera

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) è destinata una parte della quota presente nella disponibilità della Regione Lombardia (in conseguenza dei disposti di cui all'art. 3 della legge 119/03) nella misura di 12.000 q.li alle aziende sperimentali (ubicate nel territorio regionale) degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università, degli istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione che abbiano progetti di ricerca e/o sperimentazione approvati e/o in corso di realizzazione che prevedono l'allevamento di bovini da latte e la produzione di latte; i soggetti devono essere già titolari di quota all'1 aprile 2009;

2) l'assegnazione potrà essere fatta sia nel regime delle «consegne» che nel regime delle «vendite dirette»;

3) per poter beneficiare delle assegnazioni di quota di cui al presente atto le aziende «non devono aver venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari» a partire dal periodo 1995/1996;

4) le quote assegnate ai sensi del presente atto avranno efficacia a far data dall'1 aprile 2010;

5) le procedure per la presentazione della richiesta di assegnazione nonché le procedure tecniche per il riparto delle quote disponibili verranno definite con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura che procederà anche alla comunicazione degli esiti dell'attività di assegnazione ai soggetti interessati;

6) il presente provvedimento è pubblicato, per le motivazioni espresse in premessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090119)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10269

Modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) presentate dall'Autorità d'Ambito Ottimale di Bergamo (l.r. 26/2003)

(5.1.3)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», art. 121 che definisce il Piano di Tutela delle Acque quale uno specifico piano di settore che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del sopracitato decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

Richiamato l'art. 121, comma 2 del predetto d.lgs. 152/06, che pone a carico delle Regioni l'elaborazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA), in conformità agli obiettivi su scala di distretto e alle priorità d'interventi definiti dalle Autorità di Bacino;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. «Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche» ed in particolare:

– l'art. 45, comma 1, che individua nel Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque;

– l'art. 45, comma 3, ai sensi del quale il citato Piano di gestione è costituito dall'Atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma di Tutela e uso delle Acque, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Atto di Indirizzi;

– l'art. 45, comma 4, che prevede l'integrazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque con la valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE;

– l'art. 55, comma 19, ai sensi del quale la Giunta regionale, deliberata la proposta di programma di tutela e uso delle acque e disposta la pubblicazione per la consultazione, una volta acquisite le osservazioni sulla stessa, adotta il Programma di tutela e uso delle acque e lo trasmette all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità di bacino, approva il Programma;

Vista la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale,
- Relazione di Sintesi,
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e relative appendici,
- Cartografie di Piano (Tavole),
- Rapporto ambientale (VAS),
- Studio di Incidenza;

Richiamato l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA «Varianti e modificazioni al PTUA» che definisce le procedure di variante e di modificazione agli schemi depurativi e di collettamento del PTUA;

Richiamata la direttiva in ordine alla individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. n. 26/2003, approvata con d.g.r. n. 2557 del 17 maggio 2006 e, in particolare, il punto 6 della direttiva, che definisce specificamente la procedura da seguire e i contenuti da evidenziare per richiedere le varianti al PTUA;

Richiamata la nota Q1.2006.21995 del 12 ottobre 2006 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti e Infrastrutture – D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – con cui è stata rammentata alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO) la procedura da seguire per la richiesta di varianti al PTUA e le integrazioni che devono essere fornite alla Regione per poterle valutare;

Acquisite da parte del Dirigente dell'Unità organizzativa Reti ed Infrastrutture, proponente il presente atto, le valutazioni in ordine alle proposte di modifica degli schemi di collettamento previsti dal PTUA, formulate da A.ATO di Bergamo con note in atti regionali n.:

- Q1.2006.0000181 del 4 gennaio 2006
- Q1.2006.0004798 del 17 febbraio 2006
- Q1.2007.0013746 del 21 giugno 2007
- Q1.2007.0024664 del 12 novembre 2007
- Q1.2008.0002251 del 30 gennaio 2008
- Q1.2009.0014815 del 10 luglio 2009
- Q1.2009.0014814 del 10 luglio 2009

Vagliate ed assunte come proprie da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Reti ed Infrastrutture, proponente il presente atto, le considerazioni formulate da A.ATO di Bergamo in ordine alle proposte di modifica delle previsioni del PTUA, specificate nella documentazione (Allegato A), costituente parte integrante del presente atto;

Valutato che, nelle more dell'adozione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 152/2006 e del conseguente aggiornamento delle previsioni del PTUA relative agli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi, le varianti proposte non comportano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA sopra richiamato;

Ritenuto necessario dal sopraccitato dirigente apportare le mo-

difiche, derivanti dalle varianti proposte al PTUA, ai seguenti fogli della cartografia relativa allo stato di fatto delle reti fognarie, dei collettori e dei depuratori comunali e intercomunali – e previsione di collettamento e depurazione (allegato 6 alla Relazione Generale del PTUA «Infrastrutture Idriche e altri interventi di tutela»):

- Foglio n. C4 – Allegato n. 6 «Clusone»,
- Foglio n. C5 – Allegato n. 6 «Bergamo»,
- Foglio n. D3 – Allegato n. 6 «Tirano»,
- Foglio n. D4 – Allegato n. 6 «Breno»,

Ritenuto dal sopraccitato dirigente di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che la documentazione è comunque a disposizione, ai sensi della l. 241/90, presso i competenti uffici regionali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati

1) di approvare le modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) – Allegato 6 alla Relazione Generale «Infrastrutture idriche e altri interventi di tutela» – presentate dall'A.ATO di Bergamo e specificate nell'Allegato A costituente parte integrante del presente atto, nonché dei seguenti fogli della cartografia relativa allo stato di fatto delle reti fognarie, dei collettori e dei depuratori comunali e intercomunali e delle previsioni di collettamento e depurazione:

- Foglio n. C4 – Allegato n. 6 «Clusone»,
- Foglio n. C5 – Allegato n. 6 «Bergamo»,
- Foglio n. D3 – Allegato n. 6 «Tirano»,
- Foglio n. D4 – Allegato n. 6 «Breno».

Le modifiche di cui sopra sono approvate nelle more dell'adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Po riportante le misure volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 152/2006;

2) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che la documentazione è comunque a disposizione, ai sensi della l. 241/90, presso i competenti uffici regionali.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE – ALLEGATO 6 – INFRASTRUTTURE IDRICHE

	ID	ATO	DENOMINAZIONE	AREA IDROGRAFICA	AE	COMUNI SERVITI	MODIFICHE APPROVATE*	RICETTORE
Scheda variante 1	DP01607701	BG	Clusone	SERIO	27.073	Clusone	Impianto confermato dalla variante	T. Val Flex
	DP01607701	BG	Gandellirio – Terzi Alti	SERIO	306	Gandellino	Impianto non confermato dalla variante	T. Val Sedoma
	DP01616801	BG	Ponte Nossa (intercom.)	SERIO	23.179	Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa, Premolo	Impianto non confermato dalla variante	F. Serio
	DP01624101	BG	Villa d'Ogna (intercom.)	SERIO	23.000	Ardesio, Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna	Impianto confermato dalla variante	F. Serio
	DP01617801	BG	Ranica (intercom.)	SERIO	287.000	Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Casnigo (parte), Cene, Colzate, Clusone, Fiorano al Serio, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Nembro, Oltressenda Alta, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Ranica, Scanzorosciate (parte), Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Verteva, Villa al Serio	Impianto confermato dalla variante	F. Serio
Scheda variante 2	DP01601701	BG	Azzone – Dosso	OGLIO SOPRALACUALE	358	Azzone (fraz. Dosso)	Impianto confermato dalla variante	T. Dezzo
	DP01601702	BG	Colere (intercom.)	OGLIO SOPRALACUALE	20.898	Azzone, Colere (parte), Vilminore di Scalve (parte)	Impianto confermato dalla variante	T. Dezzo
	DP01607801	BG	Colere – Presolana	OGLIO SOPRALACUALE	437	Località Giogo e Cantoniera della Presolana	Impianto confermato dalla variante	T. Dezzo
	DP01619502	BG	Schilpario – Ronco	OGLIO SOPRALACUALE	9.818	Schilpario (capoluogo e nuclei abitati di Barzesto e Ronco)	Impianto non confermato dalla variante	T. Val di Vo
	DP01619501	BG	Schilpario – Pradella	OGLIO SOPRALACUALE	388	Nucleo abitato di Pradella	Impianto non confermato dalla variante	T. Dezzo
	DP01624301	BG	Vilminore di Scalve	OGLIO SOPRALACUALE	7.688	Vilminore di Scalve (capoluogo) e nuclei abitati di Nona, Pezzolo e Bueggio	Impianto non confermato dalla variante	T. Dezzo
	DP01624302	BG	Vilminore di Scalve – Teveno	OGLIO SOPRALACUALE	875	Nucleo abitato di Teveno	Impianto non confermato dalla variante	T. Nembro
Scheda variante 3	DP01611701	BG	Grassobbio (intercom.)	SERIO	13.895	Grassobbio, Orio al Serio	Impianto non confermato dalla variante	F. Serio
	DP01607901	BG	Cologno al Serio (intercom.)	SERIO	120.000	Azzano S. Paolo, Bergamo, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Stezzano, Urgnano, Zanica	Impianto confermato dalla variante	Canal Gronda
	DP01615001	BG	Orio al Serio	SERIO	6.000	Orio al Serio (capoluogo e località Portico)	Impianto confermato dalla variante	T. Morla

	ID	ATO	DENOMINAZIONE	AREA IDROGRAFICA	AE	COMUNI SERVITI	MODIFICHE APPROVATE*	RICETTORE
Scheda variante 4	DP01614501	BG	Olmo al Brembo	BREMBO	750	Olmo al Grembo	Impianto confermato dalla variante	F. Brembo
		BG	Cassiglio	BREMBO	319	Cassiglio	Impianto non previsto da PTUA e confermato dalla variante	T. Stabina
		BG	Cusio	BREMBO	1.162	Cusio	Impianto non previsto da PTUA e confermato dalla variante	F. Brembo
		BG	Averana	BREMBO	600	Averana	Impianto non previsto da PTUA e confermato dalla variante	F. Brembo
		BG	S. Brigida – Bindo	BREMBO	1.200	S. Brigida (località Bindo)	Impianto non previsto da PTUA e confermato dalla variante	F. Brembo
		BG	S. Brigida – Cugno	BREMBO	700	S. Brigida (località Foppa, Cugno)	Impianto non previsto da PTUA e confermato dalla variante	T. Stabina
Scheda variante 5	DP01612002	BG	Grumello del Monte – S. Siro	OGLIO SUBLACUALE	20.000	Grumello del Monte	Impianto confermato dalla variante	T. Rillo
	DP01606201	BG	Castelli Calepio	OGLIO SUBLACUALE	1.500		Impianto non confermato dalla variante	F. Oglio
	DP01606202	BG	Castelli Calepino – Molino del Comune	OGLIO SUBLACUALE	7.652		Impianto non confermato dalla variante	F. Oglio
	DP01606203	BG	Castelli Calepino – Cividino	OGLIO SUBLACUALE	6.523		Impianto non confermato dalla variante	F. Oglio
	DP01612001	BG	Grumello del Monte Area Ind.le	OGLIO SUBLACUALE	791	Grumello del Monte – Telgate	Impianto non confermato dalla variante	T. Tirna

SCHEDA n. 1

Soggetto proponente	Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo
Altri enti coinvolti	Comunità Montana Valle Seriana Superiore e dei Comuni di Ardesio, Villa d'Ogna, Piario, Oltressenda Alta, Valbondione, Valgoglio, Gandellino, Gromo, Gorno, Oneta, Parre, Premolo, Ponte Nossola
Protocollo e data	Q1.2006.0004798 del 17 febbraio 2006 Q1.2007.0013746 del 21 giugno 2007 Q1.2007.0024664 del 12 novembre 2007
Oggetto della proposta di variante	Variante relativa al sistema di collettamento e depurazione della Valle Seriana
Stato di fatto	Attualmente il sistema di collettamento e depurazione è così sintetizzabile: 1. i Comuni di Ardesio, Villa d'Ogna, Oltressenda Alta e Piario sono attualmente serviti da un impianto di depurazione intercomunale in Comune di Villa d'Ogna (DP01624101 - maggio 19700 AE) al momento sottodimensionato; 2. i Comuni di Ponte Nossola, Parre e Premolo sono attualmente serviti da un impianto di depurazione intercomunale in Comune di Ponte Nossola (DP01616801 - 7.563 AE) al momento sottodimensionato; 3. i Comuni di Valbondione, Valgoglio, Gandellino e Gromo recapitano i rispettivi scarichi fognari nel fiume Serio senza alcun trattamento depurativo; 4. i Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Casnigo (parte), Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Nembro, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate (parte), Vertova e Villa al Serio sono attualmente serviti da un impianto di depurazione intercomunale in Comune di Ranica (DP01617801 - 250.000 AE) recentemente ampliato.
Previsioni di intervento del PTUA	Il PTUA prevede: 1. la realizzazione di impianto di depurazione intercomunale ubicato a Villa d'Ogna, (DP01624101 - 23.000 AE) a servizio dei Comuni di Villa d'Ogna, Ardesio (con esclusione del nucleo Ave servito da impianto di depurazione comunale tipo Imhoff di potenzialità pari a 48 AE), Oltressenda Alta (con esclusione del nucleo Valzurio servito da impianto di depurazione comunale tipo Imhoff di potenzialità pari a 66 A.E.), Piario, Valbondione, Valgoglio, Gandellino (escluso il nucleo Terzi Alti) e Gromo; 2. la realizzazione di un impianto di depurazione comunale in comune di Gandellino a servizio della località Terzi Alti (DP01610701 - 306 AE); 3. l'ampliamento dell'impianto di depurazione intercomunale ubicato a Ponte Nossola (DP01616801 - 23.179 AE) a servizio dei Comuni di Clusone (parte), Gorno, Oneta, Parre, Premolo e Ponte Nossola; 4. l'ampliamento dell'impianto di depurazione comunale di Clusone (DP01607701 - 27.073 AE); 5. l'ampliamento dell'impianto di depurazione di Ranica (DP01617801 - 250.000 AE) a servizio dei Comuni Albino, Alzano Lombardo, Casnigo (parte), Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Nembro, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate (parte), Vertova e Villa al Serio.
Sintesi della variante proposta al PTUA	La variante propone: 1. la dismissione dell'esistente impianto di depurazione intercomunale di Villa d'Ogna (DP01624101 - 23.000 AE); 2. la realizzazione di un nuovo collettore fognario che partendo dall'attuale impianto di depurazione intercomunale di Villa d'Ogna raggiunge l'abitato del comune di Parre e la ricostruzione di tratti della rete fognaria di Parre per adeguarla alla portata delle acque reflue provenienti dai comuni a monte, 3. adeguamento delle sole fasi di pretrattamento dell'impianto di depurazione intercomunale esistente di Ponte Nossola che servirà come punto di laminazione intermedio dei liquami provenienti dai comuni a monte del depuratore stesso. A valle di queste fasi si prevede la realizzazione di uno sfioratore laterale al fine di convogliare le acque nere verso l'impianto di Ranica. Lo schema depurativo di Ponte Nossola viene quindi a cessare come schema depurativo autonomo; 4. ampliamento dell'attuale impianto di depurazione intercomunale di Ranica (DP01617801 - 287.000 AE) fino al raggiungimento della potenzialità complessiva di 287.000 AE a servizio dei 27 Comuni della Valle Seriana (Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Casnigo (parte), Cene, Colzate, Clusone, Fiorano al Serio, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Nembro, Oltressenda Alta, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossola, Pradalunga, Premolo, Ranica, Scanzorosciate (parte), Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Vertova e Villa al Serio); 5. la non realizzazione del previsto impianto comunale di Gandellino (DP01610701 - 306 AE) 6. conferma dell'ampliamento dell'impianto di depurazione comunale di Clusone (DP01607701 - 27.073 AE).
Sintesi aspetti ambientali	La soluzione proposta non va a ritardare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal PTUA per il fiume Serio in quanto permette una maggior efficienza della depurazione a seguito della centralizzazione del trattamento degli scarichi delle acque reflue in un unico impianto.
Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante	Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e da dismettere in seguito alla Variante: <i>Depuratori intercomunali:</i> Comune di Villa d'Ogna • DP01624101 - Villa d'Ogna • Comune di Ponte Nossola • DP01616801 - Ponte Nossola Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e confermati dalla Variante: <i>Depuratori comunali:</i> Comune di Clusone • DP01617801 - Clusone (27.073 AE) <i>Depuratori intercomunali:</i> Comune di Ranica • DP01624101 - Ranica (287.000 AE) Impianti di depurazione previsti dal PTUA e non confermati dalla Variante: <i>Depuratori comunali</i> Comune di Gandellino • DP01610701 Gandellino-Terzi Alti
Elaborati soggetti a revisioni	Tavole C4 e C5 e stralcio relativo alle modifiche di tab. 10 dell'Allegato 6 del PTUA

SCHEDA n. 2

Soggetto proponente	Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo
Altri enti coinvolti	Comunità Montana Valle di Scalve e dei Comuni di Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve
Protocollo e data	Q1.2006.00181 del 4 gennaio 2006 Q1.2007.0013746 del 21 giugno 2007
Oggetto della proposta della variante	Variante relativa al sistema di collettamento e depurazione della Valle di Scalve
Stato di fatto	I quattro Comuni della Val di Scalve (Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve) attualmente non dispongono di alcun sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue. Sono presenti, in ciascuno dei quattro Comuni interessati, reti fognarie che recapitano le acque reflue nei più vicini corsi d'acqua.
Previsioni di intervento del PTUA	<p>Il PTUA prevede la realizzazione dei seguenti impianti di depurazione:</p> <p>Comune di Azzone:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzazione di un piccolo impianto di depurazione comunale a servizio del nucleo abitato di Dosso (DP01601701 - 358 AE); realizzazione di un impianto di depurazione intercomunale previsto in Comune di Azzone (*) (DP01601702 - 9.358 AE) al servizio dei comuni di Azzone, Colere (parte), Vilminore di Scalve (parte). <p>Comune di Colere:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzazione n. 2 impianti di depurazione comunali a servizio delle località Valle Richetti e Grana (< 300 AE); realizzazione di un impianto di depurazione a servizio delle località Giogo e Cantoniera della Presolana (DP01607801 - 437 AE); collettamento delle acque reflue della restante parte del territorio comunale all'impianto di depurazione intercomunale di Azzone (*) (DP01601702 - 9.358 AE). <p>Comune di Schilpario:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizzazione di un impianto di depurazione comunale in località Ronco (DP01619502 - 9.818 AE) a servizio del capoluogo di Schilpario e dei nuclei abitati di Barzesto e Ronco; realizzazione di un piccolo impianto di depurazione comunale a servizio del nucleo abitato di Pradella (DP01619501 - 388 AE). <p>Comune di Vilminore di Scalve:</p> <ul style="list-style-type: none"> collettamento delle acque reflue dei nuclei abitati di Vilmaggiore, Dezzolo e S. Andrea all'impianto di depurazione intercomunale previsto in Comune di Azzone (*) (DP01601702 - 9.358 AE); realizzazione di un impianto di depurazione comunale in località Fucine a servizio del capoluogo di Vilminore di Scalve e dei nuclei abitati di Nona, Pezzolo e Bueggio (DP01624301 - 7.688 AE); realizzazione di un impianto di depurazione comunale a servizio del nucleo abitato di Teveno (DP01624302 - 875 AE). <p>(*) <i>L'impianto di depurazione DP01601702 (Azzone - intercomunale) nel PTUA è stato erroneamente indicato nel comune di Azzone anziché in Comune di Colere - località Dezzo di Scalve per mero errore materiale. In seguito sarà quindi indicato Colere (DP01601702 - 20.898 AE).</i></p>
Sintesi della variante proposta al PTUA	<p>La variante propone il collettamento delle acque reflue dei Comuni di Azzone (escluso il nucleo abitato di Dosso), Colere (esclusi i nuclei abitati di Valle Richetti, Grana, Giogo e Cantoniera della Presolana), Schilpario e Vilminore di Scalve all'impianto di depurazione intercomunale di Colere (*) (DP01601702 - 20.898 AE) anziché la realizzazione di n. 4 distinti impianti di depurazione comunali (n. 2 impianti comunali a Schilpario e n. 2 impianti comunali a Vilminore di Scalve). Nel dettaglio gli interventi prevedono:</p> <p>Comune di Azzone:</p> <ul style="list-style-type: none"> è confermata la realizzazione di un piccolo impianto di depurazione comunale a servizio del nucleo abitato di Dosso (DP01601701 - 358 AE); è previsto il collettamento della restante parte del territorio comunale all'impianto di depurazione intercomunale di Colere (*) (DP01601702 - 20.898 AE); <p>Comune di Colere:</p> <ul style="list-style-type: none"> è confermata realizzazione n. 2 impianti di depurazione comunali a servizio delle località Valle Richetti e Grana (< 300 AE); è confermata la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio delle località Giogo e Cantoniera della Presolana (DP01607801 - 437 AE); è confermato il collettamento delle acque reflue del nucleo abitato di Magnone e della restante parte del territorio comunale all'impianto di depurazione intercomunale di Colere* (DP01601702 - 20.898 AE). <p>Comune di Schilpario:</p> <ul style="list-style-type: none"> è previsto il collettamento delle acque reflue di tutto il territorio comunale all'impianto di depurazione intercomunale di Colere (*) (DP01601702 - 20.898 AE) mentre non è confermata la realizzazione dei depuratori comunali di Schilpario - Pradella (DP01619501 - 388 AE) e Schilpario - Ronco (DP01619502 - 9.818 AE). <p>Comune di Vilminore di Scalve:</p> <ul style="list-style-type: none"> è previsto il collettamento delle acque reflue di tutto il territorio comunale all'impianto di depurazione intercomunale di Colere* (DP01601702 - 20.898 AE) mentre non è confermata la realizzazione dei depuratori comunali di Vilminore di Scalve (DP01624301 - 7.688 AE) e Vilminore di Scalve-Teveno (DP01624302 - 875 AE).
Sintesi aspetti ambientali	La soluzione proposta non va a ritardare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal PTUA per il fiume Oglio in quanto permette una maggior efficienza della depurazione a seguito della centralizzazione del trattamento degli scarichi delle acque reflue in un unico impianto.
Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante	<p>Impianti di depurazione previsti dal PTUA e non confermati dalla Variante</p> <p><i>Depuratori comunali:</i></p> <p>Comune di Schilpario</p> <ul style="list-style-type: none"> DP01619501 - Schilpario Pradella (388 AE) DP01619502 - Schilpario Ronco (9.818 AE) <p>Comune di Vilminore di Scalve</p> <ul style="list-style-type: none"> DP01624301 - Vilminore di Scalve (7.688 AE) DP01624302 - Vilminore di Scalve-Teveno (875 AE)

	<p>Impianti di depurazione previsti dal PTUA e confermati dalla Variante</p> <p><i>Depuratori intercomunali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • DP01601702 – Colere (*) (ex. Azzone – 2019898 AE: depuratore intercomunale al servizio dei Comuni di Colere (capoluogo e nucleo di Magnone), Azzone, Schilpario e Vilminore di Scalve) <p><i>(Depuratori comunali:</i></p> <p>Comune di Azzone</p> <ul style="list-style-type: none"> • DP01601701 – Azzone-Dosso (358 AE) <p>Comune di Colere</p> <p>DP01607801 – Colere Presolana (437 AE)</p> <p>2 impianti di depurazione comunali a servizio delle località Valle Richetti e Grana (potenzialità < 300 AE).</p>
Elaborati soggetti a revisioni	Tavole D3 e D4 e stralcio relativo alle modifiche di tab.10 dell'Allegato 6 del PTUA

SCHEDA n. 3

Soggetto proponente	Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo
Altri enti coinvolti	Comuni di Grassobbio, Orio al Serio e Cologno al Serio
Protocollo e data	Q1.2008.0002251 del 30 gennaio 2008
Oggetto della proposta della variante	Variante relativa agli schemi depurativi intercomunali di Grassobbio e Cologno al Serio
Stato di fatto	<p>Il Comune di Grassobbio è attualmente dotato di impianto di depurazione (DP01611701) di potenzialità pari a 8.000 AE. A tale impianto vengono convogliate le acque reflue urbane del capoluogo e della località Padergnone del Comune di Grassobbio e della località Nuova Betosca del Comune di Orio al Serio nonché gli scarichi di acque reflue civili dell'aeroporto di Orio al Serio. La località Capannelle del Comune di Grassobbio non è, ad oggi, servita da alcun impianto di depurazione.</p> <p>Il comune di Orio al Serio è attualmente dotato di un impianto di depurazione comunale (DP01615001) di potenzialità pari a 6.000 AE a servizio del capoluogo e della località Portico.</p> <p>L'impianto intercomunale di Cologno al Serio (DP01607901), ad oggi, tratta le acque reflue dei comuni di Azzano S. Paolo, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Spirano, Stezzano, Urgnano e Zanica.</p>
Previsioni di intervento delPTUA	<p>Il PTUA prevede la realizzazione dei seguenti interventi:</p> <p>Comune di Grassobbio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ampliamento dell'esistente impianto di depurazione intercomunale in Comune di Grassobbio (DP01611701) al servizio del capoluogo e della località Padergnone del Comune di Grassobbio e della località Nuova Betosca del Comune di Orio al Serio sino alla potenzialità di 13.895 AE. <p>Comune di Orio al Serio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenimento dell'impianto di depurazione comunale esistente (DP01615001) di potenzialità pari a 6.000 AE a servizio del capoluogo e della località Portico. <p>Comune di Cologno al Serio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convogliamento delle acque reflue urbane della località Capannelle del Comune di Grassobbio e della località Cologno-la al Piano del Comune di Bergamo presso l'impianto di depurazione intercomunale di Cologno al Serio (DP01607901).
Sintesi della variante proposta al PTUA	<p>La variante propone la modifica dei due schemi depurativi relativi all'impianto di Grassobbio (DP01611701) e all'impianto di Cologno al Serio (DP01607901) proponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il collettamento di tutte le acque reflue del Comune di Grassobbio e delle acque reflue urbane della località Nuova Betosca del Comune di Orio al Serio, compresi gli scarichi civili dell'Aeroporto di Orio al Serio, all'impianto di depurazione intercomunale di Cologno al Serio (con adeguamento della potenzialità dello stesso fino a 120.000 AE); • contestuale dismissione dell'impianto di depurazione sovracomunale di Grassobbio (DP01611701). L'impianto di depurazione di Grassobbio verrebbe mantenuto con la funzione di impianto di sollevamento nonché come vasca di laminazione al fine di regolare le portate di punta da convogliare al depuratore di Cologno al Serio.
Sintesi aspetti ambientali	La soluzione proposta non va a ritardare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal PTUA per il fiume Serio in quanto permette una maggior efficienza della depurazione a seguito della centralizzazione del trattamento degli scarichi delle acque reflue in un unico impianto.
Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante	<p>Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e da dismettere in seguito alla Variante:</p> <p><i>Depuratori intercomunali</i></p> <p>Comune di Grassobbio</p> <ul style="list-style-type: none"> • DP01611701 – Grassobbio (intercom. 13.895 AE) <p>Impianti di depurazione esistenti, previsti dal PTUA e confermati dalla Variante</p> <p><i>Depuratori intercomunali</i></p> <p>Comune di Cologno al Serio</p> <ul style="list-style-type: none"> • DP01607901 – Cologno al Serio (intercom. 120.000 AE) <p><i>Depuratori comunali:</i></p> <p>Comune di Orio al Serio</p> <ul style="list-style-type: none"> • DP01615001 – Orio al Serio (6.000 AE)
Elaborati soggetti a revisioni	Tavola C5 e stralcio relativo alle modifiche di tab. 10 dell'Allegato 6 del PTUA

SCHEDA n. 4

Soggetto proponente	Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo
Altri enti coinvolti	Comuni di Olmo al Brembo, Cassiglio, Cusio, S. Brigida e Averara
Protocollo e data	Q1.2009.0014815 del 10 luglio 2009

Oggetto della proposta della variante	Variante dello schema depurativo intercomunale di Olmo al Brembo
Stato di fatto	Ad oggi, i Comuni di Olmo al Brembo, Averara e Cassiglio non sono dotati di impianto di depurazione. Il Comune di Cusio è dotato di una batteria di n. 6 fosse imhoff mentre il Comune di S. Brigida è dotato di una batteria di n. 4 vasche imhoff a servizio della località Foppa e Cugno e di una batteria di n. 10 vasche imhoff a servizio della località Bindo.
Previsioni di intervento del PTUA	Il PTUA per lo schema depurativo sopra menzionato prevede il convogliamento delle acque reflue urbane dei Comuni di Olmo al Brembo, Averara, Cassiglio, Cusio e S. Brigida al previsto impianto di depurazione intercomunale di Olmo al Brembo (DP01614501) di potenzialità prevista di 11.783 AE.
Sintesi della variante proposta al PTUA	La variante propone di non realizzare lo schema depurativo intercomunale relativo all'impianto di Olmo al Brembo (DP01614501) proponendo la realizzazione di singoli schemi comunali di collettamento e depurazione in conformità agli agglomerati individuati con delibera dell'A.ATO di Bergamo n. 4 del 29 aprile 2009. Nel dettaglio la variante prevede la realizzazione dei seguenti impianti: <ul style="list-style-type: none"> • impianto di depurazione comunale al servizio di Cassiglio di potenzialità pari a 319 AE; • impianto di depurazione comunale al servizio di Cusio di potenzialità pari a 1.162 AE; • impianto di depurazione comunale al servizio di Olmo al Brembo di potenzialità pari a 750 AE; • impianto di depurazione comunale al servizio di S. Brigida (località Bindo) di potenzialità pari a 1.200 AE; • impianto di depurazione comunale al servizio di S. Brigida (località Cugno) di potenzialità pari a 700 AE; • impianto di depurazione comunale al servizio di Averara di potenzialità pari a 600 AE.
Sintesi aspetti ambientali	La soluzione proposta non va a ritardare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal PTUA per il fiume Brembo in quanto, nonostante la suddivisione in impianti di dimensioni minori, il carico in uscita risulta minore rispetto alla soluzione proposta dal PTUA a seguito di un ridimensionamento del numero di AE afferenti allo schema depurativo in questione (11.783 AE secondo la stima riportata dal PTUA contro 4.954 AE effettivi)
Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante	Impianti di depurazione previsti dal PTUA e non confermati dalla Variante <i>Depuratori intercomunali</i> Comune di Olmo al Brembo <ul style="list-style-type: none"> • DP01614501 – Olmo al Brembo intercom. (11.783 AE) Impianti di depurazione previsti dalla Variante non previsti nel PTUA <i>Depuratori comunali:</i> <ul style="list-style-type: none"> • impianto di depurazione di Cassiglio (319 AE); • impianto di depurazione di Cusio (1.162 AE); • impianto di depurazione di Olmo al Brembo (750 AE); • impianto di depurazione di S. Brigida località Bindo (1.200 AE); • impianto di depurazione di S. Brigida località Cugno (700 AE); • impianto di depurazione di Averara (600 AE).
Elaborati soggetti a revisioni	Tavola C4 e stralcio relativo alle modifiche di tab. 10 dell'Allegato 6 del PTUA

SCHEDA n. 5

Soggetto proponente	Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo
Altri enti coinvolti	Comuni di Castelli Calepio, Grumello del Monte e Telgate
Protocollo e data	Q1.2009.0014814 del 10 luglio 2009
Oggetto della proposta della variante	Variante degli schemi depurativi comunali di Grumello del Monte – S. Siro, Castelli Calepio – Molino del Comune, Castelli Calepio – Cividino e dello schema depurativo intercomunale Grumello del Monte – Area Ind.le
Stato di fatto	Ad oggi, il Comune di Grumello al Monte è dotato di un impianto di depurazione ubicato in località S. Siro (DP01612002) di potenzialità pari a circa 10.000 AE. A tale impianto vengono convogliate gran parte delle acque reflue urbane del territorio comunale. Risulta, invece, attualmente dismesso il piccolo impianto di depurazione cui venivano convogliate le acque reflue della zona industriale di Grumello del Monte (DP01612001). Attualmente le acque reflue di tale zona vengo addotte al depuratore comunale ubicato in località S. Siro (DP01612002). Il Comune di Castelli Calepio è attualmente dotato di n. 3 impianti di depurazione comunali. Il primo è ubicato in località Porto (DP01606201) di potenzialità pari a 1.200 AE ed è al servizio del nucleo abitato Castel de' Conti. Il secondo impianto è sito in località Molini, ha una potenzialità pari a circa 4.000 AE ed è al servizio del nucleo abitato di Tagliuno (DP01606202). Infine il terzo impianto è sito in località Cividino, ha una potenzialità pari a 4.000 AE ed è al servizio dei nuclei abitati di Cividino e Quintano (DP01606203). Attualmente il secondo e il terzo impianto risultano sottodimensionati.
Previsioni di intervento del PTUA	Il PTUA per gli schemi depurativi sopra menzionati prevede: Comune di Grumello del Monte: <ul style="list-style-type: none"> • conferma ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione comunale di Grumello del Monte – S. Siro (DP01612002) a servizio di gran parte del territorio comunale sino alla potenzialità di 11.079 AE; • conferma ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione comunale di Grumello del Monte – Area ind.le (DP01612001) di potenzialità prevista pari a di 791 AE a servizio di una modesta area industriale ubicata nel territorio comunale. È previsto tra l'altro che tale schema diventi sovracomunale in quanto dovrebbe servire anche una limitrofa area industriale ubicata nel comune di Telgate. Comune di Castelli Calepio: <ul style="list-style-type: none"> • conferma ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione comunale Castelli Calepio in località Porto (DP01606201) fino ad una potenzialità pari a 2.046 AE a servizio del nucleo abitato Castel de' Conti. • conferma ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione comunale Castelli Calepio – Molino del comune in località Molini (DP01606202) fino ad una potenzialità pari a 7.652 AE a servizio del nucleo abitato di Tagliuno. • conferma ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione comunale Castelli Calepio – Cividino in località Cividino (DP01606203) fino ad una potenzialità pari a 6.523 AE a servizio dei nuclei abitati di Cividino e Quintano.

Sintesi della variante proposta al PTUA	La variante propone la dismissione o la non realizzazione di tre dei cinque impianti di depurazione previsti sui territori comunali di Castelli Calepio e Grumello del Monte. Nel dettaglio gli interventi prevedono: <ul style="list-style-type: none"> collettamento delle acque reflue del Comune di Castelli Calepio, ad eccezione del nucleo abitato Castel de' Conti presso l'impianto di depurazione di Grumello del Monte - S. Siro (DP01612002) che diviene pertanto sovracomunale con una potenzialità pari a 20.000 AE; mancata realizzazione dello schema intercomunale Grumello del Monte - Area ind.le (DP01612001) in quanto l'impianto risulta attualmente già dismesso e le acque reflue di tale zona vengo addotte al depuratore comunale ubicato in località S. Siro (DP01612002); dismissione degli impianti di depurazione comunale Castelli Calepio - Molino del Comune in località Molini (DP01606202) e Castelli Calepio - Cividino in località Cividino (DP01606203) a servizio rispettivamente del nucleo abitato di Tagliuno e dei nuclei abitati di Cividino e Quintano; conferma dell'impianto di depurazione comunale Castelli Calepio in località Porto (DP01606201) a servizio del nucleo abitato Castel de' Conti con una potenzialità pari a 1.500 AE anziché 2.046 AE.
Sintesi aspetti ambientali	La soluzione proposta non va a ritardare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal PTUA per il fiume Oglio in quanto permette una maggior efficienza della depurazione a seguito della centralizzazione del trattamento degli scarichi delle acque reflue di 4 depuratori in un unico impianto nonché a seguito di un ridimensionamento del numero di AE afferenti allo schema depurativo in questione (28.091 AE secondo la stima riportata dal PTUA contro 21.500 AE effettivi).
Codici e denominazione impianti di depurazione interessati dalla variante	<p>Impianti di depurazione previsti dal PTUA e non confermati dalla Variante</p> <p><i>Depuratori intercomunali</i> Comune di Grumello del Monte</p> <ul style="list-style-type: none"> DP01612001 - Grumello del Monte - Area ind.le (791 AE) <p><i>Depuratori comunali:</i> Comune di Castelli Calepio</p> <ul style="list-style-type: none"> DP01606202 - Castelli Calepio - Molino del Comune (7.652 AE) DP01606203 - Castelli Calepio - Cividino (6.523 AE) <p>Impianti di depurazione previsti dal PTUA e confermati dalla Variante</p> <p><i>Depuratori intercomunali</i> Comune di Grumello del Monte</p> <ul style="list-style-type: none"> DP01612002 - Grumello del Monte - S. Siro (intercom. 20.000 AE) <p><i>Depuratori comunali:</i> Comune di Orio al Serio</p> <ul style="list-style-type: none"> DP01606201 - Castelli Calepio (1.500 AE)
Elaborati soggetti a revisioni	Tavola C5 e stralcio relativo alle modifiche di tab. 10 dell'Allegato 6 del PTUA

(BUR20090120)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10277

(5.3.1)

Autorizzazione al Comune di Limbiate per la realizzazione di un itinerario stradale di collegamento tra via Verdi e la S.P. ex S.S. 257 in Limbiate, in deroga al regime proprio del Parco regionale delle Groane (art. 18, comma 6-ter, l.r. n. 86/1983)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta del Comune di Limbiate del 7 novembre 2007 tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione dell'itinerario stradale di collegamento tra via Verdi e la S.P. ex S.S. 257 in Comune di Limbiate, in deroga al regime proprio del Parco regionale delle Groane;

Visto:

- l'art. 18, comma 6-ter, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e su conforme parere dell'Ente gestore del Parco, la facoltà di autorizzare la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale, che non possano essere diversamente localizzate, stabilendo le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie;

- la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;

- la d.g.r. 30 luglio 2004, n. 7/18476 «Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane approvato con l.r. 43/88 (ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni)»;

- la d.g.r. 16 maggio 1997, n. 28623, con la quale sono stati approvati i criteri per la presentazione delle richieste di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, della l.r. 86/83;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane, ed in particolare gli artt. 30 (zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico) e 31 (zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo), che non ammettono la realizzazione di interventi per i quali è stata presentata la richiesta di deroga;

Visto:

- il parere favorevole dell'Assemblea Consortile dell'Ente Parco delle Groane con deliberazione n. 12 del 24 luglio 2007 subordinato alle seguenti condizioni:

- che vengano realizzate, alla fine lavori, opere di mitigazione che saranno prescritte in sede di approvazione del progetto esecutivo;
- che venga sottoposto all'autorizzazione consortile il progetto delle opere di compensazione da effettuare ai sensi della l.r. 27/2004;

Vista la relazione di compatibilità ambientale del Comune di Limbiate, presentata congiuntamente all'istanza di deroga del 7 novembre 2007, che evidenzia quanto segue:

- l'intervento non può essere realizzato in altra area;
- l'intervento non segnerà notevoli cambiamenti nell'ecosistema;
- si innalzerà notevolmente il livello di vivibilità dell'ambiente cittadino, ora gravato dal transito dei mezzi provenienti e diretti alla Produzione e Commercio Laterizi;
- l'andamento planimetrico del nuovo itinerario stradale non trova particolari ostacoli dal punto di vista del rispetto ambientale;
- si conclude con l'impegno di adottare misure per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente e misure di compensazione e mitigazione;

Considerato che:

- l'intervento, finalizzato alla realizzazione di una strada di interesse comunale è un'opera pubblica e servirà a ridurre l'impatto di mezzi pesanti in entrata ed uscita dalla società produzione Commercio Laterizi S.p.A. dal centro abitato di Limbiate;
- detto intervento interessa solo marginalmente le zone che il PTC del Parco delle Groane destina a riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e a riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo e che le prescrizioni di forestazione previste compenseranno l'intervento previsto;
- il Parco delle Groane si è espresso favorevolmente;
- l'intervento non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria né di Zone a Protezione Speciale di Rete Natura 2000 (dir. 79/409/CEE e dir. 92/43/CEE);

Viste:

- la relazione istruttoria della U.O. Parchi e Aree Protette;
- le opere di compensazione e mitigazione individuate dalla scrivente U.O. che il Parco potrà integrare e che dovranno essere realizzate sotto il controllo del Parco stesso, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ente Parco ed il Comune di Limbiate, prima dell'avvio dei lavori:

- il rimboschimento di un'area attigua tripla di dimensioni rispetto a quella disboscata o, qualora ciò non sia possibile, di effettuare miglioramenti forestali di aree la cui superficie sia quintupla rispetto a quella disboscata;

- detto rimboschimento dovrà avvenire con le seguenti essenze e con le seguenti proporzioni:

(specie abbondanti)

- *Carpinus betulus*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Quercus robur*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Acer campestre*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Crataegus monogyna*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Corylus avellana*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Ligustrum vulgare*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Viburnum lantana*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Viburnum opulus*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,
- *Euonymus europaeus*, in percentuale di $\frac{3}{4}$,

(specie minori)

- *Fraxinus ornus*, in percentuale di $\frac{1}{4}$,
- *Acer pseudoplatanus*, in percentuale di $\frac{1}{4}$,
- *Populus nigra*, in percentuale di $\frac{1}{4}$,
- *Ulmus minor*, in percentuale di $\frac{1}{4}$,
- *Celtis australis*, in percentuale di $\frac{1}{4}$,
- *Quercus petraea*, in percentuale di $\frac{1}{4}$,
- *Prunus avium*, in percentuale di $\frac{1}{4}$;

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Ambiente e Protezione Civile, espresso nella seduta del 30 settembre 2009, condizionato all'inserimento di una ulteriore prescrizione relativa alla «creazione e mantenimento di una fascia boscata di mitigazione su entrambi i lati della strada di almeno quattro metri, fatte salve diverse disposizioni del Parco in merito alla presenza di manufatti»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare la realizzazione di un itinerario stradale di collegamento tra via Verdi e la S.P. ex S.S. 257 in Limbiate, in deroga alle norme di salvaguardia del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane come da progetto definitivo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);

2. di disporre che l'esecuzione dell'opera sia subordinata all'esecuzione delle seguenti prescrizioni che il Parco delle Groane, in apposita Convenzione con il Comune di Limbiate, potrà ampliare e concordare i tempi e modi di realizzazione:

- il rimboschimento di un'area attigua tripla di dimensioni rispetto a quella disboscata o, qualora ciò non sia possibile, di effettuare miglioramenti forestali di aree la cui superficie sia quintupla rispetto a quella disboscata;

- detto rimboschimento dovrà avvenire utilizzando le essenze secondo le proporzioni già indicate in premessa;

- la creazione e il mantenimento di una fascia boscata di mitigazione su entrambi i lati della strada di almeno quattro metri, fatte salve diverse disposizioni del Parco in merito alla presenza di manufatti;

3. di dare atto che sarà compito del Comune di Limbiate di dotarsi di eventuali diverse autorizzazioni richieste ai sensi di altre disposizioni statali o regionali;

4. di disporre che l'inizio dei lavori sia comunicato al Parco regionale delle Groane che, nella sua qualità di Ente gestore, è incaricato della vigilanza sulla conformità degli interventi autorizzati con la presente deliberazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090121)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10280

(3.1.0)

Determinazioni in ordine all'assegnazione di contributi per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (legge n. 13/1989; l.r. n. 6/1989)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la materia inerente al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati è normata dalle disposizioni statali espresse dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, che sono:

- il d.m. 14 giugno 1989 n. 236, recante prescrizioni tecniche per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- la circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L., esplicitativa tra l'altro della procedura di concessione dei contributi previsti dalla legge 13/1989;

in particolare l'art. 2 «Definizioni» del citato d.m. n. 236/1989:

- definisce quali barriere architettoniche:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi»;

- definisce altresì alle lett. G), H) ed I) rispettivamente i concetti di «Accessibilità», «Visitabilità» e «Adattabilità»;

- la legge n. 13/1989, all'art. 9, prevede che possano essere erogati contributi per agevolare la realizzazione di interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati realizzati antecedentemente alla data dell'11 agosto 1989, secondo le modalità e le procedure definite con la citata circ. n. 1669/U.L. del 1989;

- con legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, la Regione ha ulteriormente disciplinato la materia, prevedendo in particolare al comma 1 dell'art. 34-ter, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 31 marzo 2008 n. 5, la possibilità di erogare contributi anche per l'adeguamento di edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, limitatamente però ai soli interventi conseguenti all'adattabilità di cui alla lettera I) dell'art. 2 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236, attuativo delle disposizioni della legge 9 gennaio 1989 n. 13;

- la legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1 «Statuto d'autonomia della Lombardia» ha inoltre sancito all'art. 2 comma 4 lett. o) che la Regione, nell'ambito delle sue competenze, «promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità»;

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, prevede espressamente tra le proprie finalità quella enunciata all'art. 2 comma 2 lettera i) di «assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva, sugli interventi finanziati od autorizzati dall'amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi»;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che Regione Lombardia prevede ed eroga contributi annui per agevolare la realizzazione di interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, coerentemente alle disposizioni legislative ed attuative sopra richiamate, sia nazionali che regionali;

Considerato che in occasione di precedenti procedure di erogazione contributi sono emerse perplessità ed incertezze in ordine a più casi pratici e modalità operative, evidenziate da operatori pubblici e soggetti privati, con conseguenti richieste di chiarimenti ai competenti uffici regionali;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la coerenza degli interventi proposti con le finalità delle disposizioni normative sopra richiamate;

Visto il punto 4.1.13 della circ. n. 1669/U.L. che espressamente prevede che, per gli interventi da finanziare, il Comune deve verificare la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre un criterio uniforme per un'omogenea e congrua modalità di verifica dei costi da parte del Comune;

Ritenuto altresì necessario:

- assumere, in conformità alla predetta normativa, disposizioni attuative rivolte ai richiedenti i contributi ed ai soggetti pubblici coinvolti nel procedimento di erogazione degli stessi,
- adottare procedure informatizzate per improntare le modalità operative dei finanziamenti di cui sopra a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ciò attraverso apposito applicativo integrato con il sistema informativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;
- avviare, conformemente al disposto dell'art. 2 comma 2 lett. i) della citata l.r. 20/2008, un'attività di controllo sugli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche finanziati da Regione Lombardia a soggetti privati;

Visto l'Allegato 1 «Barriere Architettoniche – Criteri per la determinazione, la verifica della congruità, l'informatizzazione ed il controllo degli interventi finanziati ai privati – legge n. 13/1989 e l.r. n. 6/1989», predisposto dalla competente Struttura Programmazione Opere Pubbliche dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

Preso atto che il Dirigente della competente Struttura Programmazione Opere Pubbliche riferisce che i criteri descritti nel predetto Allegato 1 rispondono alle esigenze di una certa, corretta e rapida attivazione della procedura di erogazione dei contributi per agevolare la realizzazione di interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, e consentono di effettuare un efficace controllo sul loro utilizzo;

Ritenuto per quanto sopra di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare, ai fini dell'assegnazione dei relativi contributi regionali messi a disposizione, l'Allegato 1 «Barriere Architettoniche – Criteri per la determinazione, la verifica della congruità, l'informatizzazione ed il controllo degli interventi finanziati ai privati – legge n. 13/1989 e l.r. n. 6/1989», predisposto dalla competente Struttura Programmazione Opere Pubbliche dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che il Dirigente della Struttura Programmazione Opere Pubbliche dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, provvederà a tutti gli adempimenti inerenti all'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo all'adozione, approvazione, informatizzazione e pubblicazione della procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi.

3. Di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

**BARRIERE ARCHITETTONICHE
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE,
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ, L'INFORMATIZZAZIONE
ED IL CONTROLLO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
AI PRIVATI – LEGGE N. 13/89 E L.R. N. 6/89**

1. Criteri e indicazioni relativi alle tipologie di intervento ammissibili a contributo

Premessa

La legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi

recano disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l'obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l'erogazione di contributi pubblici.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1989 n. 13 sono state successivamente integrate dalle disposizioni della l.r. 20 febbraio 1989 n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

Col presente documento si intendono fornire indicazioni in ordine alla possibilità di erogare contributi sia per l'adeguamento di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia per l'adeguamento di edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, limitatamente però ai soli interventi conseguenti all'adattabilità di cui alla lettera I) dell'art. 2 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236.

Rimangono esclusi dai contributi regionali per l'adattabilità, gli organismi edilizi adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza, progettati dopo l'11 agosto 1989, in quanto per essi, stante la loro destinazione espressamente finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di soggetti diversamente abili, i requisiti di adattabilità previsti al punto 4.4 dell'art. 4 del decreto 14 giugno 1989, n. 236 devono essere integralmente soddisfatti in sede di progettazione funzionale al rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi devono risultare atti ad eliminare o superare ostacoli, impedimenti o limitazioni incontrati dal soggetto portatore di minorazione, a favore del quale saranno realizzati gli interventi per i quali è presentata la domanda di contributo, per consentirgli di usufruire delle strutture edilizie abitative, comprese le parti comuni.

Sono quindi finanziabili solo gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

Requisiti tecnici

Si riportano di seguito le tipologie di opere ammissibili a contributo che rientrano tra gli interventi finalizzati al superamento e/o all'abbattimento delle barriere architettoniche, distinte tra «opere interne» ed «opere esterne e meccanismi di sollevamento», ricomprese negli interventi di accessibilità e in quelli di adattabilità.

Per dette tipologie di opere è possibile richiedere (e quindi eventualmente beneficiare di) un contributo per opere interne all'alloggio ed uno per opere esterne e meccanismi di sollevamento facendo due domande separate; nel caso in cui però le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere invece presentata un'unica domanda.

A) Interventi di accessibilità su edifici privati esistenti alla data dell'11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia)

Opere interne all'alloggio

Interventi finalizzati all'abbattimento e/o al superamento di barriere architettoniche tramite l'adeguamento con eventuale sostituzione di:

- porte interne/infissi/tapparelle;
- pavimenti;
- terminali degli impianti;
- servizi igienici;
- percorsi orizzontali interni.

Non sono ammissibili interventi di semplice sostituzione con elementi edilizi, meccanismi e impianti delle medesime caratteristiche.

Opere esterne e meccanismi di sollevamento

Interventi finalizzati all'abbattimento e/o al superamento di barriere architettoniche tramite l'adeguamento ai contenuti tecnici della normativa di:

- percorsi e spazi esterni di pertinenza;
- porte e cancelli esterni;
- scale e rampe;
- meccanismi di sollevamento.

Non sono ammissibili interventi di semplice sostituzione con elementi edilizi, meccanismi e impianti delle medesime caratteristiche.

B) Interventi di adattabilità su edifici privati progettati e costruiti dopo l'11 agosto 1989

Ai fini dell'ammissibilità ai contributi regionali, per adattabilità

tà si deve intendere un'accessibilità differita, ossia la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal d.m. 14 giugno 1989 n. 236, artt. 4, 6, 8. Tale requisito deve essere verificato ed attestato dal Comune.

Opere interne all'alloggio

Interventi finalizzati all'abbattimento e/o al superamento di barriere architettoniche tramite l'adeguamento ai contenuti tecnici della normativa di:

- servizi igienici;
- soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti.

Non sono ammissibili interventi di semplice sostituzione con elementi edilizi, meccanismi e impianti delle medesime caratteristiche.

Opere esterne e meccanismi di sollevamento

Interventi finalizzati all'abbattimento e/o al superamento di barriere architettoniche tramite l'adeguamento ai contenuti tecnici della normativa di:

- meccanismi di sollevamento;
- automazione di porte e cancelli esterni;
- soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti.

Non sono ammissibili interventi di semplice sostituzione con elementi edilizi, meccanismi e impianti delle medesime caratteristiche.

2. Criteri per la verifica della congruità della spesa da ammettere a finanziamento

Per la determinazione della spesa congrua da ammettere ai contributi di cui trattasi, i Comuni dovranno assumere a riferimento i prezzi delle opere edili emanati territorialmente, vigenti all'atto della presentazione della richiesta di contributo.

3. Informatizzazione delle procedure di erogazione contributi

Per l'assegnazione dei contributi previsti dal bilancio regionale, in una logica di razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, i Comuni dovranno presentare il proprio fabbisogno e le relative domande unicamente attraverso l'apposito applicativo messo a disposizione dalla Regione.

4. Criteri per l'attività di controllo sugli interventi finanziati ai privati

Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni ed autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento dei contributi in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune di riferimento, in quanto Ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.P.R. n. 445/2000.

Nel quadro normativo di riferimento non sussistono peraltro impedimenti a che l'amministrazione Regionale attivi procedimenti di controllo anche sulle dichiarazioni e autocertificazioni che riguardano i contributi di cui trattasi.

Ciò premesso, l'attività di controllo che qui si vuole attuare trova la sua fonte giuridica nella recente l.r. 20 luglio 2008 n. 20, art. 2 comma 2 lett. i), e consiste nell'esaminare, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, le domande e la documentazione presentate dai soggetti privati al Comune per l'ottenimento dei contributi di cui trattasi, validate e trasmesse dal Comune alla Regione.

Questa attività di controllo, che sarà svolta a cura delle competenti Sedi Territoriali Regionali e della competente Struttura per la Provincia di Milano (di seguito chiamate STER), ha quindi lo scopo di verificare la corretta applicazione dei criteri dettati dalla Regione per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa ammessa e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Controlli attivati su casi specifici

Le STER sottopongono a controllo tutte pratiche per le quali si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- variazione di tipologia di intervento rispetto a quella prevista originariamente nella domanda;
- tipologia di intervento particolarmente innovativa;
- richiesta di contributo che preveda il cambio di residenza;
- decesso del beneficiario del contributo prima della conclusione dei lavori.

Oltre alle pratiche predette, le STER devono effettuare controlli sulle pratiche presentate nella Provincia di riferimento nella seguente misura minima N:

Numero di domande presentate nella Provincia	Fino a 250	Oltre 250
Numero minimo di pratiche da controllare (N)	20%	10%

Il risultato del calcolo percentuale, se decimale, deve essere arrotondato all'unità superiore.

Il numero N di pratiche così determinate verrà sottoposto per il 50% a controlli a campione e per il 50% a controlli mirati per importo e tipologia degli interventi secondo i criteri attuativi da individuarsi da parte della struttura regionale competente.

I controlli verranno applicati sulle richieste di contributi presentate ai Comuni entro il 28 febbraio 2010.

(BUR20090122)

D.g.r. 13 ottobre 2009 - n. 8/10301

(1.1.3)

Determinazioni relative al Premio annuale per la Pace

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 febbraio 1987 n. 49, «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Vista la l.r. 5 giugno 1989 n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» successive modifiche e integrazioni con cui è stato istituito il premio annuale per la pace;

Rilevato che tale premio, secondo le finalità dell'art. 7 della legge, è da assegnare a persone, enti pubblici e privati, ad associazioni lombarde che abbiano promosso iniziative per la pace, la cooperazione e lo sviluppo;

Rilevato altresì che occorre procedere alla costituzione della giuria di cinque membri, scelti tra personalità eminenti segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della promozione di iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo;

Ritenuto che per la prossima edizione il Premio per la Pace venga attribuito a persone, enti pubblici e privati, ad associazioni lombarde che abbiano:

- promosso iniziative per la pace, la cooperazione e lo sviluppo;
- sostenuto iniziative a favore della convivenza pacifica tra popoli e gruppi di diverse etnie e religioni e che abbiano promosso azioni di pace e fratellanza tra i popoli, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla crescita di una cultura della pace;
- operato per la salvaguardia dei diritti umani e per il rispetto degli ideali democratici;
- operato per l'eliminazione delle discriminazioni di genere ed il raggiungimento dell'effettiva parità tra donne e uomini in tutti i Paesi del mondo;
- operato a favore dei diritti dei minori, della tutela dell'infanzia, della salute, e della diffusione dell'istruzione primaria;
- attuato azioni di promozione del volontariato, della formazione professionale, dell'imprenditoria sociale e per l'educazione;
- svolto progetti di sviluppo economico sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti e nel rispetto delle culture dei popoli;
- sostenuto iniziative volte allo sviluppo umano nel suo complesso, dirette ad eliminare, fame, povertà e disuguaglianze economiche, progetti di educazione alimentare e sanitaria e più in generale per migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento del dirigente della Unità Organizzativa Relazioni Internazionali la composizione della Commissione che provvederà all'individuazione delle candidature e dei premiati e l'approvazione del bando con i criteri per l'assegnazione del Premio;

Acquisito il parere favorevole del dott. Roberto Ronza - Delegato del Presidente per le Relazioni Internazionali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

– di prevedere che la prossima edizione del Premio della Pace venga attribuito a persone, enti pubblici e privati ed associazioni lombarde che abbiano operato ed operino negli ambiti d'intervento in premessa indicati;

– di demandare a successivo provvedimento del dirigente della Unità Organizzativa Relazioni Internazionali la composizione della Commissione che provvederà all'individuazione delle candidature e dei premiati e l'approvazione del bando con i criteri per l'assegnazione del Premio;

– di rinviare a successivi atti del dirigente proponente l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'assegnazione dei premi in denaro previsti dal «Premio annuale per la Pace» di € 10.000,00 ciascuno, pari a complessivi € 40.000,00 e le relative spese accessorie, da imputare al capitolo di spesa 3854 appartenente alla UPB 1.1.3.2.90 bilancio 2010;

– di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20090123)

(4.3.0)

D.d.u.o. 2 ottobre 2009 - n. 9891

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento della Società CIPA S.p.A. di Gorla Minore (VA) come impresa autorizzata alla trasformazione di zucchero industriale fuori quota per la fabbricazione di ammorbidente

IL DIRETTORE

Visto:

• il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);

• l'allegato del Reg. (CE) n. 967/2006, così come modificato dal Reg. (CE) 858/2008, in cui sono definite imprese di trasformazione quelle che dispongono della capacità di utilizzare la materia prima industriale per la fabbricazione di uno o più prodotti e che a tal fine i trasformatori devono possedere determinati requisiti;

• il Reg. (CE) n. 858/2008 del 1° settembre 2008 recante modifica del Regolamento (CE) n. 967/2006 recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero;

• la circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. A-CIU.2008.204 del 7 febbraio 2008, avente ad oggetto «Reg. (CE) n. 967/2006 – Produzione fuori quota nel settore dello zucchero»;

• il decreto del 26 settembre 2008, n. 3458, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) quale organismo pagatore, per il territorio della Regione Lombardia, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

• la d.g.r. 7/5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo pagatore in attuazione dell'art. 15, della l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi in agricoltura»»;

• il proprio decreto 4 giugno 2009, n. 5521 con cui è stata approvata la circolare operativa per il «Riconoscimento delle imprese di trasformazione dello zucchero prodotto fuori quota»;

Considerato che il decreto MIPAAF 3458/2008 di cui sopra ha conferito all'OPR anche la competenza al rilascio alle aziende con sede legale nella Regione Lombardia dell'autorizzazione per la trasformazione di zucchero industriale fuori quota;

Vista la domanda della Società CIPA S.p.A., via Redipuglia, 2 – 20055 Gorla Minore (VA), del 28 aprile 2009, acquisita agli atti in pari data con prot. X1.2009.0002653, di seguito Società CIPA, intesa ad ottenere il riconoscimento come impresa di trasforma-

zione di zucchero industriale fuori quota per la fabbricazione di ammorbidenti, perfezionata con la trasmissione dell'ulteriore documentazione acquisita agli atti dell'OPR il 24 giugno 2009, prot. X1.2009.0003514;

Visto il verbale del sopralluogo effettuato da OPR presso la sede della Società CIPA in data 5 agosto 2009;

Considerato che si rende necessario la trasmissione di copia del presente provvedimento ad AGEA, alla quale la Società CIPA è tenuta all'invio di copia di tutti i contratti di fornitura che andrà a stipulare nel tempo, per le funzioni di controllo che la stessa AGEA, ai sensi del punto 4. della circolare operativa approvata con il sopra richiamato decreto 5521/2009, assume in proprio e/o tramite soggetti da essa delegati;

Richiamata la d.g.r. 8/9723 del 30 giugno 2009 «II Provvedimento organizzativo – anno 2009» che attribuisce a Cinzia Secchi la funzione di Direttore dell'OPR;

Decreta

Recepisce le premesse che formano parte integrante del presente decreto

1) La Società CIPA S.p.A., con sede legale a Gorla Minore (VA), in via Redipuglia, 2, cap – 20055, c.f. e p. IVA 13428620150, è riconosciuta impresa di trasformazione di zucchero industriale fuori quota per la fabbricazione di ammorbidenti.

2) La Società CIPA S.p.A. è tenuta al mantenimento nel tempo di tutti i requisiti e al rispetto delle condizioni contenute nella circolare approvata con decreto 5521/2009.

3) La trasmissione del presente provvedimento ad AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma.

4) La pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore:
Cinzia Secchi

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20090124)

(3.1.0)

D.d.g. 28 settembre 2009 - n. 9603

Voltura dell'accreditamento per il Centro Diurno Integrato «Ovidio Cerruti» con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, in favore del nuovo ente gestore «Fondazione Opera San Camillo» con sede in Milano, via Oldofredi, 11

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 ad oggetto: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio sanitarie»;

Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell'allegato A) della citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell'ente gestore di una unità di offerta socio sanitaria accreditata;

Dato atto che in data 26 agosto 2009, sono pervenute alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale:

– la voltura della Dichiarazione di Inizio Attività presentata dal signor Gian Piero Saronni, in qualità di Legale rappresentante del nuovo soggetto gestore «Fondazione Opera San Camillo» con sede legale in Milano, via Oldofredi, 11, codice fiscale 97477630152, che subentra nella gestione del Centro Diurno Integrato «Ovidio Cerruti» con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, già accreditata per n. 15 posti;

– la richiesta di voltura dell'accreditamento da parte del medesimo ente gestore;

Visto il parere favorevole alla voltura di accreditamento, espresso con deliberazione n. 380 in data 12 giugno 2009 da parte della ASL di Bergamo, territorialmente competente;

Preso atto che il Centro Diurno Integrato in oggetto non è stato realizzato con finanziamenti pubblici, statali o regionali e, pertanto, non è soggetto alle limitazioni previste dalla d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5508;

Ritenuto:

– di procedere alla voltura di cui all'oggetto, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL;

– di stabilire che il nuovo gestore e la ASL devono sottoscrive-

re un nuovo contratto di accreditamento, sulla base del testo tipo in vigore, che dovrà poi essere trasmesso con immediatezza alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste:

– la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

– la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo – VIII legislatura» con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale al dr. Umberto Fazzone;

Decreta

1. di volturare l'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Ovidio Cerruti» sito in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, già accreditato per n. 15 posti, nei confronti del nuovo ente gestore «Fondazione Opera San Camillo» con sede legale in Milano, via Oldofredi, 11, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL territorialmente competente;

2. di vincolare il nuovo ente gestore e l'ASL competente, successivamente al presente atto, a sottoscrivere un nuovo contratto di accreditamento, sulla base del testo tipo in vigore, che deve poi essere trasmesso con tempestività dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR20090125)

D.d.g. 14 settembre 2009 - n. 9056

Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri

(3.2.0)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ

Visto il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», ed in particolare:

- l'art. 99 comma 1: che dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Unità Sanitaria Locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

1. cantieri di cui all'art. 90 comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
2. cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
3. cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno;

- l'allegato XII: che dispone il contenuto della notifica preliminare:

1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente(i) (*nome(i)*, *cognome(i)*, *codice fiscale e indirizzo(i)*);
4. natura dell'opera;
5. responsabile(i) dei lavori (*nome(i)*, *cognome(i)*, *codice fiscale e indirizzo(i)*);
6. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (*nome(i)*, *cognome(i)*, *codice fiscale e indirizzo(i)*);
7. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (*nome(i)*, *cognome(i)*, *codice fiscale e indirizzo(i)*);
8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;

11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;

12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;

13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€);

- l'art. 99 comma 3 che dispone che gli organismi periferici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 51 possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;

- l'art. 54 che dispone che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi;

Richiamato che la registrazione dell'attività di controllo nei cantieri edili svolte dalle Aziende Sanitarie Locali sia connessa alle diverse aziende che in esso vi operano;

Ritenuto necessario che il patrimonio informativo rappresentato dal contenuto della notifica preliminare sia reso immediatamente fruibile da parte degli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali e delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti;

Ritenuto altresì, opportuno che il contenuto della notifica preliminare sia reso parimenti fruibile da parte degli organismi paritetici;

Considerato che il sistema di invio informatizzato garantisce queste funzionalità e quindi:

- registrazione dell'attività di controllo connessa alle diverse aziende,

- fruizione immediata da parte degli organi di vigilanza e degli organismi paritetici;

Considerato che la Direzione Regionale del Lavoro, alle cui sedi periferiche territorialmente competenti la notifica preliminare deve essere indirizzata contestualmente alla trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale, ha visionato e approvato l'applicativo e le modalità dell'invio da parte del committente o del responsabile dei lavori tramite sistemi informatizzati concordando su opportunità ed efficacia;

Considerato che, a tal fine, la U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie ha commissionato a Lombardia Informatica, nell'ambito del progetto I.M.Pre.S@ (Informatizzazione Monitoraggio Prevenzione Sanitaria), un applicativo per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, da parte del committente o del responsabile dei lavori;

Viste:

- la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di disporre che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, come da art. 99 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in accordo con la Direzione Regionale del Lavoro, avvenga, prima dell'inizio dei lavori e nei casi previsti dalla norma di legge, mediante sistema informatizzato;

2. di disporre che la Direzione Regionale del Lavoro e le sue sedi periferiche abbiano accesso, per quanto di rispettiva competenza in relazione all'attività ispettiva svolta nei cantieri, ai dati trasmessi mediante il sistema informatizzato;

3. di disporre che gli organismi periferici istituiti nel settore delle costruzioni possano acquisire copia dei dati relativi alle notifiche preliminari;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it dal quale sarà possibile accedere all'indirizzo internet per l'inserimento della notifica;

5. di stabilire che le notifiche potranno essere inviate in formato elettronico a partire dal mese di ottobre 2009, e che dall'1

gennaio 2010 sarà l'unico strumento utilizzabile in quanto non potranno più essere inviate su supporto cartaceo.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

(BUR20090126)

Circ.r. 29 settembre 2009 - n. 20

Aggiornamento delle Linee guida per la prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili negli ambulatori e/o studi odontoiatrici

(3.2.0)

Ai Direttori Generali/Legali Rappresentanti
Ai Direttori Sanitari delle ASL
delle Aziende Ospedaliere
delle Fondazioni IRCCS
degli Ospedali Classificati
delle Case di Cura accreditate
LORO SEDI

Per una corretta e aggiornata valutazione dei rischi e delle azioni di prevenzione in ambito sanitario, che tenga conto della tutela tanto dei lavoratori quanto dei pazienti, si è provveduto ad elaborare nuove linee guida sulla prevenzione negli ambulatori medici e negli studi odontoiatrici, di seguito allegate.

Naturalmente un'efficace azione di prevenzione e controllo necessita, oltre che di linee guida tecnico scientifiche, di strumenti di monitoraggio: in tal senso le Direzioni Sanitarie aziendali delle strutture accreditate di ricovero e cura, sede di ambulatori odontoiatrici, si faranno cura di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione, anche tramite l'utilizzo di indicatori oggettivi, mentre le ASL, nell'ambito dell'attività di controllo svolte nei confronti delle strutture ambulatoriali, valuteranno l'effettiva adozione di quanto indicato.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI NEGLI AMBULATORI E/O STUDI ODONTOIATRICI

1. Gestione complessiva dell'ambulatorio

L'ambulatorio di odontoiatria è considerato ambiente lavorativo a rischio biologico.

I dati epidemiologici mondiali e nazionali riguardo la diffusione di alcune malattie infettive, *in primis* epatiti virali di tipo B e C e infezione da HIV, devono far riflettere e convincere che il controllo della trasmissione delle stesse in odontoiatria riveste un ruolo importante nell'attività clinica quotidiana.

È necessario dunque *considerare ogni paziente come potenzialmente portatore di una malattia infettiva trasmissibile*, mantenendo un livello di attenzione costante ed adottando sempre le norme preventive di igiene, disinfezione e sterilizzazione, ed indossando i mezzi barriera protettivi personali.

Ciò posto è comunque importante l'adozione di una scheda clinica che raccolga le notizie anamnestiche, da compilare in occasione della prima visita e da aggiornare ad ogni visita successiva, non tanto per identificare pazienti portatori di infezioni diffuse, quanto per verificare eventuali necessità di maggiori protezioni nei suoi confronti, relative a riduzione delle difese immunitarie.

Per quello che riguarda le attrezzature dello studio odontoiatrico occorre:

- predisporre gli strumenti necessari prima della seduta clinica su un apposito vassoio in modo da aprire il meno possibile, a lavoro in corso, cassette ed armadi per non rischiare, così, di contaminare materiale e strumenti che potranno essere necessari per i pazienti successivi;
- proteggere i vassoi che contengono gli strumenti con teli monouso, da sostituire dopo ogni paziente;
- rivestire il riunito (braccio di lavoro, maniglie delle lampade, tastiere dei comandi, faretra, lampade fotopolimerizzatrici, senza occluderne però i fori di areazione) con pellicole protettive: questo non esonererà dalla pulizia e disinfezione dopo ogni paziente ma ridurrà la carica inquinante dei microorganismi aumentando il livello di disinfezione finale raggiunto;
- utilizzare, quanto più possibile, materiali e strumenti mo-

nouso e considerare quelli non monouso come monopaziente, quindi da disinfettare e sterilizzare dopo ogni utilizzo;

- evitare di toccare con guanti contaminati le varie suppellettili dell'ambulatorio, i cassette e tutto il loro contenuto, gli strumenti e le apparecchiature puliti, il tubo radiogeno;
- l'aria soffiata in bocca deve essere decontaminata, utilizzando ad esempio filtri assoluti, e comunque l'aria non deve essere captata dall'ambiente interno;
- procedere, dopo l'uso su ogni paziente, alla disinfezione ed all'autoclavaggio dei manipoli degli strumenti rotanti e degli ablatori del tartaro ad ultrasuoni, delle cannule di aspirazione non monouso, di tutti gli strumenti non monouso utilizzati e di quelli di cui si può presumere un eventuale, se pur accidentale, inquinamento;
- provvedere alla disinfezione delle apparecchiature e dello strumentario non autoclavabili utilizzati durante la seduta (ad es. lampada polimerizzatrice) con idoneo disinfettante;
- procedere alla detersione e disinfezione delle superfici del riunito odontoiatrico partendo dalle zone meno contaminate (lampada, faretra) per arrivare a quelle più contaminate (sputacchiera e tubi di aspirazione), con idoneo disinfettante dopo la cura di ogni paziente;
- gli aspiraliva devono essere decontaminati dopo ogni paziente utilizzando 1 litro di soluzione disinfettante, o altrimenti è possibile adottare accorgimenti equivalenti quali valvole di non ritorno;
- predisporre il contenitore per la decontaminazione dello strumentario;
- gettare negli appositi contenitori tutto il materiale monouso utilizzato durante la seduta;
- predisporre il contenitore per la raccolta dei rifiuti infetti ed il contenitore antiforatura per la raccolta degli strumenti acuminati e/o taglienti (aghi, bisturi, ecc. ...).

I rifiuti sanitari devono essere posti all'interno di idonei contenitori a norma CE forniti dalla ditta stessa che provvede al ritiro. Le ditte che effettuano attività di raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere in possesso di specifica autorizzazione, che il responsabile dell'ambulatorio è tenuto a verificare. La frequenza con cui la ditta provvede al ritiro viene stabilita sulla base dell'entità della produzione. Per quantitativi inferiori ai 200 litri, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, la durata massima del deposito temporaneo, che decorre sempre dalla chiusura del contenitore, è di trenta giorni. La normativa sulla gestione dei rifiuti sanitari prevede l'obbligo di compilazione di un formulario e di un registro di carico e scarico.

2. Gestione dello strumentario

Come più sopra richiamato, è sempre preferibile utilizzare articoli monouso; quelli non monouso vanno considerati strettamente come monopaziente e sottoposti a disinfezione o sterilizzazione una volta utilizzati, seguendo protocolli adatti, prima di essere nuovamente impiegati sui pazienti successivi.

Si comprende come sia allora di fondamentale importanza la disponibilità di un'adeguata dotazione di strumenti in modo da garantire un appropriato turn-over degli stessi in relazione alla molo di lavoro.

L'intera gestione dello strumentario, in ogni organizzazione sanitaria, dalla struttura ospedaliera complessa all'ambulatorio odontoiatrico di piccole dimensioni, sia pubblica che privata, deve essere definita da una specifica procedura elaborata dalla Direzione Sanitaria di ciascuna struttura. Tale procedura, deve essere condivisa da tutti gli operatori coinvolti, scritta e disponibile nell'area di operatività in modo che, anche in caso di sostituzione occasionale del personale addetto, possa essere garantita l'efficacia del processo.

Considerata la variabilità e la non sovrapponibilità sia dei prodotti in commercio sia delle differenti situazioni operative, le informazioni qui presentate hanno una funzione di indirizzo generale, soprattutto per quanto riguarda la disinfezione di specifiche apparecchiature.

Un approccio razionale alle procedure antimicrobiche si basa sulla valutazione contemporanea dei livelli di rischio potenziale esistenti e dei relativi livelli di decontaminazione richiesti, in modo tale da poter procedere ad una o più delle seguenti procedure: decontaminazione, detersione, disinfezione, sterilizzazione.

Decontaminazione

Dopo l'uso, su molti dispositivi medici/articoli sanitari è presente materiale organico e una elevata carica di microrganismi. Per ridurre il rischio infettivo tali articoli andranno trattati tramite immersione in soluzioni disinfettanti (decontaminazione) prima di procedere alla loro detersione.

La decontaminazione tramite agente disinfettante serve ad abbassare la carica microbica presente sul dispositivo rendendo meno rischiosa la sua manipolazione.

Infatti, in base al d.m. 28 settembre 1990 «Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture assistenziali pubbliche e private» gli strumenti riutilizzabili venuti a contatto con materiale biologico devono essere decontaminati prima delle operazioni di smontaggio e pulizia con un disinfettante dichiaratamente efficace contro l'HIV. Attualmente si consiglia di utilizzare un disinfettante di livello intermedio che sia attivo anche nei confronti dell'HBV e HCV. Le linee guida CDC di Atlanta sconsigliano l'uso di un disinfettante di alto livello per la decontaminazione.

L'eventuale impiego di una macchina lavastrumenti a ciclo termico munita di apposita certificazione CE, in cui inserire gli strumenti subito dopo l'uso evitando così operazioni di manipolazione dell'operatore, può sostituire l'azione di decontaminazione del disinfettante e rendere più sicuro il lavoro.

Si rammenta comunque che il materiale decontaminato deve essere gestito con le stesse precauzioni che si impiegano per il materiale infetto.

Detersione

Si definisce tale la procedura che determina la rimozione meccanica di materiale organico e di parte dei microrganismi dalle superfici trattate al fine di ridurre la carica microbica.

La detersione deve essere ritenuta intervento preliminare obbligatorio prima della disinfezione e della sterilizzazione, mentre è una procedura sufficiente di per sé in situazioni di rischio biologico limitato, come ad esempio il lavaggio abituale dei pavimenti dell'ambulatorio (eccettuate le sale di terapia ove è ubicata la poltrona odontoiatrica che sono zone ad alto rischio biologico da trattare tramite detersione e successiva disinfezione).

Le varie fasi della procedura di detersione possono essere così articolate:

- immersione in recipienti contenenti prodotti detergenti (eventualmente associati a disinfettanti quali clorexidina, iodoforni, soluzioni di polifenoli, ecc.), utili per lo scioglimento del materiale organico e per ridurre, con la loro attività antimicrobica, la quantità di microrganismi vitali presenti sugli strumenti. Tali prodotti devono essere utilizzati secondo tempi e concentrazioni opportune, rinnovati a brevi intervalli per non perdere efficacia; in ogni caso andranno scrupolosamente seguite le indicazioni del fabbricante;
- lavaggio con acqua calda, meglio se in apposita macchina lavaferri che riduce la manipolazione degli strumenti e quindi la conseguente possibilità di ferite accidentali;
- uso dello spazzolino in nylon o con setole in ottone per rimuovere dagli strumenti materiali fortemente adesi, come cementi e materiali da otturazione, e residui organici che il solo risciacquo non è riuscito ad allontanare;
- risciacquo ed asciugatura con un panno monouso.

Disinfezione e antisepsi

È il processo che si pone come obiettivo l'eliminazione dei microrganismi patogeni presenti sul materiale (disinfezione) o sul tessuto umano (antisepsi), con la sola eccezione delle spore; l'efficacia di una pratica di disinfezione dipende da numerosi fattori, tra cui il tipo di disinfettante utilizzato, la sua concentrazione, il tempo di contatto, la temperatura, le compatibilità.

Una buona conoscenza del profilo di efficacia e dei limiti delle procedure antimicrobiche è elemento determinante per garantire una scelta corretta del prodotto da utilizzare. L'efficacia di una molecola ad azione antisettica/disinfettante viene generalmente definita in base alla capacità di eliminare le più diverse forme di microrganismi. I disinfettanti/antisettici sono generalmente classificati in tre differenti livelli di attività germicida: *alto*, *intermedio* e *basso*.

L'assegnazione di un antisettico/disinfettante ad un determinato livello di attività presuppone che questo sia impiegato secondo le indicazioni d'uso corrette, per una concentrazione ed un tempo d'azione definiti ed in assenza di fattori interferenti.

- a) I disinfettanti di *livello alto* sono teoricamente attivi su tutto lo spettro microbico, con eccezione delle spore presenti in carica elevata.

Esempi:

- Acido peracetico 1%;
- Glutaraldeide 2%;
- Ortaftalaldeide 0,55%;
- Cloro > 1.000 ppm.

I disinfettanti di alto livello non devono, in alcun modo, sostituire il processo di sterilizzazione che ricordiamo essere la principale azione da porre in atto su tutto il materiale riutilizzabile che viene a contatto con tessuti e mucose lesionate.

L'uso di disinfezione di alto livello dovrebbe essere quindi riservato ai rari casi di emergenza in cui non sia assolutamente possibile la sterilizzazione.

Nota sull'acido peracetico: nella scelta di un prodotto a base di acido peracetico è necessario disporre di certificazione che attesti la stabilità nel tempo della concentrazione: minima efficace di acido peracetico.

- b) I disinfettanti di *livello intermedio* sono teoricamente attivi su tutti i microrganismi tranne le spore; in pratica vengono classificati a questo livello antisettici/disinfettanti con profili di attività non sempre sovrapponibili e dei quali è opportuno verificare singolarmente le proprietà antimicrobiche; si consiglia, comunque, che sia certificata l'attività del prodotto sul bacillo tubercolare, sui funghi (*aspergillus*, *candida*) e sui virus non lipofili (polio, rhino).

Esempi:

- Polifenoli;
- Iodoformi (solo antisettici);
- Clorexidina (solo antisettico);
- Cloro tra 100 e 1.000 ppm.

In ambito odontoiatrico si suggerisce l'utilizzo di disinfettanti di livello intermedio per la decontaminazione degli strumenti utilizzati durante le procedure cliniche, per la disinfezione, delle impronte e delle protesi provate in bocca ai pazienti, per la disinfezione del riunito, delle apparecchiature non autoclavabili e dei piani di lavoro.

- c) I disinfettanti di *livello basso* eliminano solo le forme vegetative dei batteri, alcuni funghi e virus lipofili; per essere utilizzati nelle strutture sanitarie devono essere certificati come attivi almeno nei confronti di batteri vegetativi (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella t.*) e virus lipofili (come HIV, HBV, HCV). In assenza di tali certificazioni se ne sconsiglia l'impiego.

Esempi:

- Ammoni IV;
- Cloro < 100 ppm;
- Alcol etilico.

In ambito odontoiatrico la disinfezione di basso livello può essere limitata agli arredi dell'ambulatorio ed ai pavimenti.

Nota sui cloro derivati: considerato che disinfettanti ed antisettici a base di cloro sono presenti sotto differenti formulazioni chimiche (come sodio ipoclorito, cloro elettrolitico, clorammina, dicloroisocianurato o altro), di norma l'attività di questi prodotti viene riferita alle «parti per milione» (ppm) oppure alla «percentuale di cloro attivo», dove 1% di cloro attivo equivale a 10.000 ppm di cloro. Al variare delle ppm o della % di cloro attivo varia l'attività ed il livello di disinfezione del prodotto stesso.

È preferibile limitare l'uso degli alcoli (da soli) nella disinfezione per la loro incapacità di inattivare il virus dell'epatite e di penetrare nei residui organici, oltre che per la rapidità di evaporazione che ne riduce il tempo di contatto con i microrganismi.

L'utilità degli alcoli è invece riconosciuta quando usati in associazione, in qualità di solventi, con un'altra molecola ad azione disinfettante, per l'azione sinergica che spesso si ottiene.

Un valido documento di consultazione è rappresentato da «Guidelines for infection control in dental health care settings» Morbidity and mortality weekly report Vol 52, dec 2003 CDC Atlanta USA disponibile presso

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm>

Sterilizzazione

Per sterilizzazione si intende la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni, comprese le spore, presenti su un dato strumento o materiale.

La sterilizzazione può essere realizzata con metodi chimici o fisici.

Per quanto concerne i metodi chimici, questi presentano gli stessi problemi di gestione visti per la disinfezione, cioè richiedono il rispetto dei parametri (tempo di contatto, concentrazione, ecc.) di cui sopra.

Non permettono, inoltre, l'utilizzo di sistemi di controllo e verifica.

La sterilizzazione fisica, realizzata con autoclave e vapore sotto pressione, è il sistema più efficace in assoluto, a condizione che la gestione del processo avvenga in maniera corretta (il suo utilizzo è inidoneo solo nel caso di materiali termosensibili).

Per il raggiungimento dell'obiettivo va rispettata la seguente procedura:

- immersione degli strumenti in una soluzione disinfettante (vedi paragrafo relativo alla decontaminazione);
- detersione degli strumenti (vedi paragrafo relativo);
- asciugatura ed eventuale confezionamento (necessario per gli strumenti «critici», che penetrano i tessuti molli) degli strumenti utilizzando preferibilmente buste termosaldate con indicatori di avvenuta sterilizzazione;
- ciclo di sterilizzazione dell'autoclave secondo il programma scelto: per tutti gli strumenti resistenti alle alte temperature è consigliabile il ciclo a 134°C; per materiale plastico o diapositivi in gomma usare il ciclo a 121°C.

Tale tecnica permette di effettuare la verifica dell'avvenuta sterilizzazione sia con metodi colorimetrici che biologici.

L'eventuale imbustamento del materiale prima della sterilizzazione permette un'adeguata conservazione del materiale stesso.

È necessario usare indicatori chimici di sterilità ad ogni ciclo onde verificare la validità della procedura attuata e, almeno mensilmente, occorre eseguire prove biologiche con l'uso di spore.

Altri metodi di sterilizzazione (ad ossido di etilene, chimica a freddo, per radiazioni di varia natura, ivi comprese le microonde) non sono di regola consigliabili per attività ambulatoriali, in relazione alla necessaria complessità di conduzione e manutenzione che, se non rigorosamente rispettate, ne possono compromettere l'efficacia.

È opportuno porre attenzione allo spazio dedicato alla gestione dello strumentario in modo che possano essere garantite le seguenti condizioni: percorso in avanti (dallo sporco al pulito senza rischi di promiscuità), collocazione dell'autoclave entro un contesto igienico adeguato e di dimensioni tali da permettere un giusto margine di movimento per l'operatore.

3. Tutela degli operatori dai rischi professionale

Aspetti normativi generali di organizzazione e gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Il d.lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 agosto 2008, recentemente integrato e modificato con il d.lgs. 106/09, mantiene una continuità con il d.lgs. 626/94 e con la normativa europea.

La nuova norma conferma l'impostazione metodologica europea, ovvero i datori di lavoro, promotori della gestione della sicurezza, devono adempiere agli obblighi di valutazione e gestione dei rischi, avvalendosi di figure tecniche di supporto previste: il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP); il Medico Competente (MC), da nominare nei casi previsti dalla normativa (si veda successivo punto dedicato); il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); gli addetti con compiti particolari di gestione delle emergenze antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso pericolo grave e primo soccorso.

L'obiettivo di questo sistema organizzato è la prevenzione dei danni professionali (infortuni e malattie da lavoro) attraverso l'analisi dei rischi presenti nell'attività lavorativa, la loro valutazione e la programmazione di azioni correttive di tipo tecnico (es.: sicurezza delle macchine, ambienti e impianti, fornitura di mezzi di protezione individuali), procedurale (es.: procedure di lavoro sicure per la protezione da rischi biologici), organizzative (es.: informazione, formazione e addestramento) per un effettivo e duraturo miglioramento nel tempo delle condizioni di lavoro.

Campo d'applicazione, obblighi e facilitazioni per le microimprese

Il d.lgs. 81/08 prevede un campo di applicazione includente tutte le imprese pubbliche e private, laddove sia presente un lavoratore subordinato (così come definito nell'art. 2).

Per le piccole e medie imprese (quali sono la maggior parte degli studi odontoiatrici non inseriti in strutture ospedaliere) sono state introdotte disposizioni che consentono di commisurare alcuni obblighi alla complessità, alle dimensioni ed al livello di rischio presente:

- svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – RSPP (art. 34);
- autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e provvedimenti relativi, per le aziende con meno di 10 dipendenti che non risultino soggette a rischi particolari, anziché la redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 5);
- procedure standardizzate per gli adempimenti documentali (art. 29, comma 5 e modello per la redazione del documento di valutazione dei rischi come da d.m. 5 dicembre 1996).

Gli obblighi generali sono quelli elencati all'art. 15 del d.lgs. 81/08:

- valutare i rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminare i rischi, possibilmente alla fonte, privilegiando gli interventi di miglioramento degli ambienti e attrezzature rispetto a quelli di protezione dell'operatore;
- scegliere attrezzature e metodi di lavoro meno pericolosi;
- mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e salute;
- predisporre le manutenzioni regolari di macchine ed impianti;
- predisporre le misure per le emergenze come infortuni, incendi, ecc.;
- mantenere informati ed addestrati i propri dipendenti.

Questi obblighi sono affrontati attraverso una programmazione (identificazione di compiti, risorse, metodo di lavoro, scadenze, ecc.) e una verifica periodica. Essi costituiscono la parte sostanziale dell'intero sistema preventivo aziendale e devono essere esplicitati e sottoscritti nel documento di valutazione.

Gestione delle emergenze

Anche negli studi odontoiatrici, seppure con modalità commisurate alla natura dei rischi, devono essere identificate le potenziali situazioni di emergenza, quali infortuni, incendi, disfunzioni di impianti, ecc.

La pianificazione e la gestione delle emergenze consistono in:

- individuazione di procedure per prevenire la possibilità che si verifichino situazioni di pericolo, come ad esempio controlli regolari degli impianti elettrici, di riscaldamento, ecc.;
- predisposizione delle procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti o situazioni di emergenza;
- identificazione dei compiti e degli interventi che ogni operatore dovrà svolgere;
- effettuazione di prove di intervento secondo le procedure.

Identificazione e valutazione dei rischi negli studi odontoiatrici

Nell'individuazione dei rischi si considereranno le varie mansioni e profili professionali presenti: odontoiatra, assistente alla poltrona, tirocinante, impiegato amministrativo, altre.

Si considererà l'ambiente lavorativo nel suo complesso esaminando i potenziali rischi con *check-list* che prenderanno in considerazione gli elementi che seguono.

Ambiente

Gli studi devono possedere tutte le caratteristiche e requisiti strutturali (altezza, superficie, aperture, pavimenti, ecc.) dettati dal Titolo II del d.lgs. 81/08.

Impianti, macchine e attrezzature

Gli impianti e le macchine devono risultare conformi alla normativa prevista dal Titolo III del d.lgs. 81/08 e alla legge 46/90. Per gli apparecchi elettromedicali si fa inoltre riferimento alle specifiche norme legislative e tecniche.

I rischi infortunistici più frequenti sono rappresentati dal taglio o punture e da lesioni da urto con parti rotanti ad alta velocità.

Gli infortuni legati all'uso di macchine ed attrezzature di lavoro sono correlati all'impiego di riunito (trapani, frese), elettrobisturi, compressore, ablatore del tartaro, turbine, micromotori, vibratore amalgama, stufa a secco o sterilizzatore, autoclave, specilli, siringhe e forbici.

Rischi biologici

Il datore di lavoro integrerà il processo di valutazione dei rischi specificato nella parte generale, ex art. 28 del d.lgs. 81/08, con la valutazione specifica dei rischi «Agenti biologici» prevista dal Titolo X dello stesso decreto.

Numerosi studi documentano un incremento del rischio negli operatori di studi dentistici di contrarre malattie infettive quali infezioni di origine virale (epatiti B e C, infezioni da citomegalovirus e virus respiratori, infezioni erpetiche cutanee ed oftalmiche) e batterica (stafilococchi, streptococchi).

Meno rilevanti in termini di frequenza, ma non trascurabili in quanto a gravità delle infezioni conseguenti, appaiono i rischi da HIV, tubercolosi e legionellosi.

Oltre alle misure che saranno successivamente indicate, sono da considerare:

- La vaccinazione anti HBV per il personale sanitario: si veda la deliberazione della Giunta regionale Lombardia 22 dicembre 2005, n. 8/1587 – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 gennaio 2006 nella quale la vaccinazione anti-epatite B viene raccomandata per gli operatori sanitari.
- La nomina del Medico Competente e l'organizzazione della sorveglianza sanitaria.

Rischi chimici

In diverse fasi del lavoro odontoiatrico s'impiegano sostanze e miscele quali metalli e loro leghe, cementi, gessi, resine, porcellane, ceramiche, paste, adesivi, saponi, disinfettanti, sterilizzanti, anestetici locali, abrasivi, reagenti per sviluppo e stampe di pellicole radiografiche.

Il datore di lavoro integrerà il processo di valutazione dei rischi specificato nella parte generale, ex art. 28 del d.lgs. 81/08, con la valutazione specifica dei rischi «Sostanze pericolose» ex Titolo IX – Capo I dello stesso decreto.

Rumore

Il rumore in uno studio odontoiatrico è prodotto da macchinari, utensili, impianti d'aspirazione e ventilazione.

Il Titolo VIII – Capo II del d.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione del rumore presente nella propria attività lavorativa almeno ogni quattro anni (art. 181).

Misurazioni di rumore effettuate negli studi odontoiatrici hanno evidenziato un'esposizione quotidiana personale al rumore sempre e ampiamente al di sotto di 80 dBA.

Deve in ogni caso essere tenuta presso lo studio un'autocertificazione in cui il datore di lavoro dichiara che, considerata la tipologia di attività svolta, le sorgenti di rumore non sono in grado di produrre un LEX, 8h superiore a 80 dBA.

Nell'acquisto di nuovi macchinari il contenimento della rumorosità dovrà essere attentamente considerato come un parametro fondamentale.

Non sono disponibili studi specifici sugli effetti sulla salute, uditivi ed extrauditivi, dovuti all'esposizione a rumore negli studi odontoiatrici.

Vibrazioni

Le vibrazioni sono prodotte dal micromotore e dalle turbine, se caratterizzate da componenti ad alta frequenza. Il bersaglio è il sistema mano-braccio. I riferimenti normativi per la valutazione di questo rischio sono contenuti nel Titolo VIII – Capo III del d.lgs. 81/08.

Anche per questo rischio si può fondatamente ritenere che l'esposizione sia bassa.

Nell'acquisto di nuove attrezzature si deve in ogni modo dare la preferenza a strumenti che comportino una minore trasmissione di vibrazioni.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti, le dosimetrie disponibili dimostrano livelli di esposizione molto bassi; non risultano segnalazioni riferibili a effetti sulla salute dovuti a tali esposizioni.

Per le radiazioni non ionizzanti, si segnalano i raggi ultravioletti e i laser (esposizione a radiazioni ottiche artificiali – Titolo VIII – Capo V del d.lgs. 81/08). Non sono presenti studi di valutazione del rischio e degli effetti sulla salute, in particolare per gli effetti oftalmologici.

Rischi ergonomici

Nelle attività odontoiatriche sono presenti rischi ergonomici che possono determinare disturbi muscolo-scheletrici. Si devono valutare le seguenti fonti di rischio:

- la fissità della posizione può determinare prolungate contrazioni isometriche di uno o più gruppi muscolari;
- le posizioni incongrue che interessano uno o più segmenti corporei possono provocare l'insorgenza di sensazioni di disagio e/o danni biologici organici a medio e lungo termine a carico del rachide e/o di altri sedi;
- i movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori possono determinare sofferenza dei nervi, tendini, articolazioni e muscoli.

Esposizioni prolungate determinano alterazioni organiche franche quali affezioni articolari e periarticolari, infiammatorie e/o degenerative. Possibili anche varici venose agli arti inferiori.

Affaticamento visivo

È determinato dalla visione a ridotta distanza mantenuta per lunghi periodi con scarsa possibilità di alternare visione al punto prossimo con visione all'infinito. Si richiede un illuminamento adeguato del posto di lavoro.

La fatica visiva può determinare congiuntiviti, riduzione acuità visiva e del potere di accomodazione; possibili anche cefalee, disturbi del sonno e dell'appetito.

Uso di videoterminale

Per il personale amministrativo con uso di videoterminale (addebiati all'uso sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni) si deve applicare Titolo VII del d.lgs. 81/08 e prevedere la sorveglianza sanitaria. I possibili rischi sono per la vista e per gli occhi, legati alla postura e all'affaticamento visivo o mentale o alle condizioni ergonomiche e d'igiene ambientale non adeguate (art. 174).

Rischio stress

Il rischio da stress lavoro correlato dovrà essere valutato in tutte le realtà lavorative entro il 16 maggio 2009 (art. 28 del d.lgs. 81/08 e proroga dei termini previsti dal d.lgs. 106/09), secondo i contenuti dell'accordo europeo in materia siglato dalle principali organizzazioni sindacali europee, datoriali e dei lavoratori, in data 8 ottobre 2004.

PREVENZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO

La prevenzione del rischio infettivo si basa sull'adozione sistematica delle misure disposte dal Titolo X del d.lgs. 81/08 e delle misure specifiche previste dal d.m. 28 settembre 1990.

Importantissima una corretta igiene delle mani degli operatori e l'utilizzo dei mezzi barriera personali.

Lavaggio delle mani

Le mani sono il veicolo principale delle infezioni ospedaliere di origine esogena.

Le mani degli operatori sanitari possono trasferire i microrganismi patogeni da un paziente all'altro e dai pazienti al personale stesso.

Il lavaggio delle mani è riconosciuto essere la prima e più importante metodica di prevenzione della trasmissione delle malattie infettive.

Prodotti da utilizzare

Detergente liquido: composto che svolge un'azione pulente, senza azione antisettica. Sapone antimicrobico (sapone detergente contenente un agente antisettico):

- clorexidina 4% soluzione saponosa;
- Pvp iodio 7,5% soluzione saponosa;
- Irgasan Dp 300 0.5-1%.

Soluzione per le mani su base alcolica (soluzione antisettica idroalcolica formulata per essere applicata sulle mani per ridurre la carica di microrganismi vitali presenti):

- Soluzione/gel alcolica con emollienti (con o senza Clorexidina 0,5%).

Distinguiamo un *lavaggio sociale*, eseguito con acqua e detergente, una *frizione antisettica*, consistente nell'applicazione di un antisettico idroalcolico sull'intera superficie delle mani per ridurre il numero di microrganismi presenti, ed un *lavaggio antisettico* (eventualmente preoperatorio) consistente in un lavaggio con acqua e detergente contenente un agente antisettico (sapone anti-

microbico) o in un lavaggio di tipo sociale seguito da un frizionamento antisettico.

Quando il lavaggio sociale?

- prima dell'inizio del turno di lavoro;
- dopo l'uso dei servizi igienici;
- dopo manovre sui pazienti che non comportino esposizione a materiale biologico.

Quando la frizione antisettica?

Quando non è possibile procedere al lavaggio con acqua e detergente e le mani non sono visibilmente sporche:

- prima dell'assistenza al paziente (contatto diretto, preparazione e somministrazione di farmaci, medicazioni, visita medica, ...);
- prima di indossare i guanti sterili per l'esecuzione di manovre che non richiedono una procedura chirurgica;
- durante l'esecuzione di procedure diverse sullo stesso paziente;
- dopo aver assistito il paziente;
- dopo il contatto accidentale con materiali biologici e con strumenti e materiali potenzialmente contaminati, incluse le apparecchiature medicali nelle immediate vicinanze del paziente;
- dopo la rimozione dei guanti.

Quando il lavaggio preoperatorio?

Per l'antisepsi delle mani degli operatori dell'equipe chirurgica, prima che indossino camice e guanti sterili.

Raccomandazioni

- All'inizio del turno di lavoro, rimuovere orologi, braccialetti ed anelli.
- Mantenere le unghie corte, curate e prive di smalto.
- Non applicare unghie finte.
- Apporre la data di apertura sul flacone dell'antisettico e non utilizzare il prodotto per più di 14 giorni.
- Munire il contenitore dell'antisettico di apposito erogatore ed eliminarlo insieme al flacone (non riutilizzare l'erogatore su altri flaconi).
- Non rabboccare i flaconi.
- L'eventuale uso di creme emollienti deve essere effettuato a fine turno lavorativo in quanto i componenti delle creme possono interagire con il guanto aumentandone la permeabilità.

Misure barriera

Le misure barriera consigliate sono rappresentate dai dispositivi di protezione individuale (DPI) costituiti da guanti, camici, mascherine chirurgiche, schermi ed occhiali, vestiario protettivo; devono possedere una marcatura CE e rispondere ai requisiti previsti dal Titolo III - Capo II del d.lgs. 81/08 per la protezione da agenti biologici.

Vestiario e dispositivi protettivi devono essere indossati per prevenire la contaminazione degli indumenti sottostanti e per proteggere la cute e le mucose dall'esposizione a sangue o a materiale organico.

Devono essere indossati dal personale sanitario durante le procedure e le attività che possono produrre schizzi o spray contenenti sangue o liquidi biologici; tutti i DPI devono essere tolti prima di abbandonare le zone deputate alla cura dei pazienti. I DPI riutilizzabili devono essere lavati con acqua e sapone e, quando visibilmente sporchi, devono essere disinfettati tra un paziente e l'altro, in base alle indicazioni della casa produttrice. Il vestiario generico lavorativo (es. uniformi, divise di sala operatoria, pantaloni e magliette) non è in grado di proteggere dal rischio e non è considerato un DPI:

- l'uso dei guanti durante l'assistenza a tutti i pazienti non esime da un opportuno lavaggio delle mani;
- qualora possibile, è preferibile l'uso di camici monouso in TNT sopra ai camici di cotone, i primi da sostituire dopo ogni paziente od appena le condizioni di lavoro clinico lo consentano nel caso in cui dovessero macchiarsi con sangue od altri fluidi organici, i secondi da cambiare frequentemente; in ogni caso il camice deve essere sempre pulito;
- le mascherine devono essere indossate durante tutte le prestazioni odontoiatriche; la loro efficacia come misura barriera

è influenzata dal tipo di mascherina e dai tempi di utilizzo; infatti vanno sostituite dopo ogni paziente e secondo le indicazioni del produttore nelle sedute operative prolungate o qualora, durante il lavoro, dovessero risultare sporche di sangue in modo visibile o dovessero risultare umide. Quando sono necessarie le precauzioni di isolamento trasmesse per via aerea (es. pazienti con TBC in fase attiva), dovrebbero essere utilizzati specifici filtri respiratori (es. N95, N99, N100) certificati dal National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH);

- gli occhiali di protezione o le maschere con visiera sono indispensabili in tutte le manovre che possono provocare formazione di aerosol dagli strumenti rotanti e dai manipoli ad ultrasuoni o schizzi di liquidi biologici (sangue e saliva); inoltre devono essere sempre indossati durante le procedure di detersione e disinfezione di strumenti ed apparecchiature. Anch'essi vanno mantenuti sempre puliti: devono essere lavati con acqua e sapone e, quando visibilmente sporchi, devono essere disinfettati tra un paziente e l'altro, in base alle indicazioni della casa produttrice.

È consigliabile l'utilizzo delle dighe di gomma nelle procedure cliniche che lo consentono; oltre ad isolare il campo operatorio mantenendolo più asciutto, proteggono l'operatore riducendo la possibilità di contaminazione biologica dello spray in uscita dalla bocca.

Gestione delle post-esposizioni e profilassi (PPE)

In caso di esposizione accidentale (tagli, punture, schizzi di materiale potenzialmente infetto in bocca, negli occhi o a contatto con cute abrasa o lesa) occorre mettere in atto le seguenti misure preventive:

- pulire immediatamente ed accuratamente la cute lesa con acqua e sapone e successivamente con un disinfettante (evitare assolutamente l'alcool etilico); sciacquare con acqua le mucose colpite. Non esiste alcuna evidenza che l'uso di antisettici su una ferita o il favorire la fuoriuscita del sangue con la pressione riduca il rischio di trasmissione di un'infezione; l'uso di un antisettico non è comunque controindicato. Non sono raccomandate le applicazioni di agenti caustici (es. candeggina) o l'inoculazione di antisettici o disinfettanti all'interno della ferita;
- rivolgersi immediatamente al coordinatore per il controllo delle infezioni od al personale sanitario preposto alla gestione degli infortuni per la denuncia dell'infortunio stesso e per l'eventuale inizio della profilassi post-esposizione;
- eseguire un prelievo di sangue per accertamento sierologico, sia sull'operatore che sul paziente fonte (previa firma di un consenso informato).

Tutte le strutture sanitarie e di pubblico servizio devono mettere in atto un sistema di gestione delle esposizioni a rischio di infezione da HIV e da virus epatitici, compresa la possibilità di fornire la profilassi post-esposizione (PPE).

La decisione di iniziare la PPE spetta unicamente all'esposto (che dovrà firmare sull'apposito modulo di consenso informato se accetta o non accetta la PPE) al quale devono essere spiegate in dettaglio le conoscenze attuali su efficacia, sicurezza e tossicità del trattamento da personale esperto e qualificato.

Le aziende sanitarie pubbliche e private dovranno individuare al loro interno (o in altre strutture poste nelle immediate vicinanze e pertanto raggiungibili entro il tempo raccomandato per l'inizio della profilassi) la struttura ed il personale sanitario responsabile dell'avvio della PPE e stilare un protocollo di collaborazione, di supporto e di consulenza con i reparti di malattie infettive che dispongano dei farmaci antiretrovirali al fine di assicurare l'eventuale somministrazione della prima dose di PPE.

Dopo che all'infortunato sia stato garantito il primo intervento, questi dovrà essere avviato al centro specializzato identificato per il proseguimento del *counseling*, del *follow up* e per la somministrazione successiva dei farmaci della PPE.

Si ricorda (riguardo la PPE per l'HIV) che:

- la PPE deve essere iniziata al più presto possibile, preferibilmente entro 1-4 ore;
- la PPE è sconsigliata quando sono trascorse oltre 72 ore dall'esposizione.

Per tale motivo si raccomanda di mettere in atto tutte le misure organizzative possibili al fine di consentire l'inizio della PPE nei tempi previsti.

Impronte e protesi

Prima di essere inviate al laboratorio odontotecnico, le impronte, le protesi e gli apparecchi ortodontici dovranno essere opportunamente detersi e disinfettati (consultare le indicazioni del produttore dei materiali di protesi e da impronta per la scelta del disinfettante idoneo).

È importante comunicare al laboratorio l'avvenuta disinfezione e le sue modalità.

Anche tali manufatti rappresentano, infatti, una possibile via di trasmissione di infezioni da un paziente ad un altro e dai pazienti agli operatori sanitari ed al personale del laboratorio odontotecnico.

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è disciplinata dagli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del d.lgs. 81/08 nei quali è previsto che il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata e degli obblighi normativi, predisponga l'esecuzione d'accertamenti sanitari nominando un Medico Competente.

Tale figura professionale dovrà collaborare alla valutazione e al controllo dei fattori di rischio, organizzare la sorveglianza sanitaria secondo un protocollo concordato e contribuire alla formazione degli addetti. Egli esprime una valutazione d'idoneità al compito lavorativo specifico (con eventuali limitazioni e/o prescrizioni a scopo protettivo e preventivo).

Le problematiche relative alla sorveglianza sanitaria degli operatori addetti a studi dentistici sono state oggetto di discussione in Lombardia in apposito gruppo di lavoro regionale istituito nel 2002, le cui conclusioni sono tuttora valide e condivisibili.

«La letteratura scientifica nazionale ed internazionale, le casistiche valutate presso le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UO OML) e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), l'esperienza comune indicano che presso lo studio odontoiatrico vengano svolte attività che comportano rischi per la salute soprattutto di tipo allergologico, biologico, chimico ed ergonomico, a carico sia dell'odontoiatra, sia dell'assistente alla poltrona o dell'igienista dentale.

I rischi sopra indicati sono potenzialmente presenti, seppure naturalmente con diverso livello, in tutti gli studi odontoiatrici.

Pur riconoscendo che il titolare di uno studio odontoiatrico è nella maggioranza dei casi un sanitario (fatto che presupporrebbe una maggiore percezione del rischio e sensibilizzazione alle problematiche della prevenzione) e che potrà avvalersi della facoltà di autocertificare, è altrettanto evidente che egli dovrà, al pari di tutte le altre attività lavorative, condurre la valutazione dei rischi secondo i principi della Medicina del Lavoro e dell'Igiene e Tossicologia Industriale.

A tal fine, in considerazione delle peculiarità e molteplicità dei rischi specifici, è opportuno che venga richiesto un parere al Medico Competente (MIC), ...

Il ruolo del MC è peraltro appieno giustificato non solo dal suo contributo alla valutazione dei rischi, ma anche alle tematiche relative all'idoneità lavorativa alla mansione specifica, atto conclusivo della sorveglianza sanitaria...

La problematica delle vaccinazioni richiede la preventiva valutazione sanitaria da parte del MC ...».

Per gli operatori addetti a studi dentistici si propone al Medico Competente il seguente protocollo sanitario:

- visita medica all'inizio dell'attività lavorativa;
- visita medica periodica triennale;
- esami di laboratorio con frequenza triennale comprendenti: emocromo con formula, glicemia, transaminasi, γGT, marcatori HBV e HCV;
- vaccinazione per HBV;
- visite straordinarie per lavoratori con problematiche particolari (es.: lavoratori sensibilizzati);
- visite per gli impiegati amministrativi addetti all'uso di videoterminale come da Titolo VII del d.lgs. 81/08 (quinquennale per i lavoratori fino al compimento del cinquantesimo anno di età, biennale per quelli di età superiore o quando classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni - art. 176).

Si ringraziano per la collaborazione:

- dott.ssa Antonella Sparaco, Responsabile dell'ambulatorio di Odontoiatria A.O. Luigi Sacco di Milano;

- dott. Mario Ghezzi, Ambulatorio di Odontoiatria A.O. Luigi Sacco di Milano;
- sig.ra Annita Costetti, caposala dell'Ambulatorio di Odontoiatria A.O. Luigi Sacco di Milano;
- dott. Massimo Medaglia, Direttore dell'U.O. Farmacia dell'A.O. Luigi Sacco di Milano;
- dott.ssa Cristina Negri, Divisione di Malattie Infettive dell'A.O. Luigi Sacco di Milano;
- dott. Luigi Mario Daleffe, ANDI;
- dott.ssa Margherita Canevari, ASL BG;
- dott.ssa Andreina Pangallo, ASL BG.

D.G. Agricoltura

(BUR20090127)

(4.3.1)

D.d.u.o. 7 ottobre 2009 - n. 10092**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: misura 226 - Primo bando - Riparto delle risorse finanziarie alle Comunità Montane e Province****IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO**

Richiamati:

- il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

- il decreto n. 2712 del 19 marzo 2009, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Approvazione bandi: misura 125 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura» - Sottomisura b «Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico; misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare»; misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»; misura 214 «Pagamenti agroambientali»; misura 226 «Ricostituzione del potenziale e interventi preventivi»;

- il decreto n. 4246 del 30 aprile 2009, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Proroga dei tempi di presentazione delle domande, modifiche ed integrazioni del bando relativo alla misura 226 «Ricostituzione del potenziale e interventi preventivi»;

- il decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008 dell'Organismo Pagatore Regionale «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

- il decreto n. 4844 del 15 maggio 2009 dell'Organismo Pagatore Regionale «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Approvazione del Manuale operativo dei controlli *in loco* delle per le misure connesse ad investimenti»;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/9098 del 13 marzo 2009 «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle misure: 114, 122, 125A, 125B, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323A, 323B, 323C, 331»;

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, articolo 34, comma 2, lettere b) e h), che conferisce alle comunità montane e alle province le funzioni amministrative concernenti «le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate» e «gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura, ...»;

- il decreto n. 12637 del 6 novembre 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Programma di sviluppo Rurale 2007-2013 -

Progetti concordati – Approvazione delle graduatorie provinciali dei progetti concordati ammissibili, degli elenchi provinciali dei progetti concordati non ammissibili e dei punteggi minimi di ammissione delle domande relative alle misure che rientrano nei progetti concordati»;

Preso atto che le comunità montane e le province della Lombardia hanno inoltrato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura 226, presentate dai richiedenti nel periodo 1 aprile 2009-1 giugno 2009 per un importo totale dei contributi ammissibili di € 16.206.915,20, cui corrispondono n. 107 domande complessive;

Preso atto che a seguito di un controllo da parte dell'U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, in data 15 settembre 2009 è stata verificata a carico di alcune comunità montane e province l'erronea ammissione di domande non rispondenti ai requisiti previsti al punto 6) del decreto n. 4246 del 30 aprile 2009 di approvazione del bando;

Preso atto che per alcune comunità montane e province della Lombardia si è resa quindi necessaria la rettifica delle graduatorie relative alle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della misura 226, presentate dai richiedenti nel periodo 1 aprile 2009-1 giugno 2009;

Visto che a seguito della nuova documentazione inviata dalle comunità montane e province della Lombardia risulta un importo totale di contributi ammissibili pari a € 15.950.039,44, cui corrispondono n. 102 domande complessive;

Visti i criteri di riparto delle risorse finanziarie della misura 226, approvati con la sopra citata deliberazione n. 8/9098 del 13 marzo 2009;

Ritenuto di provvedere all'approvazione:

- del riparto alle comunità montane e alle province della somma complessiva di € 15.950.039,44, come indicato nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, corrispondente all'importo del contributo spettante a n. 102 beneficiari aventi diritto ai sensi delle disposizioni attuative della misura 226;

- dell'elenco delle n. 102 domande ammesse a finanziamento distinte per comunità montana e province, come riportato nell'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Preso atto che al fine di assicurare la liquidazione dei contributi assegnati, è necessario demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione autorizzazione pagamenti, lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dalle comunità montane e province;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepite le Premesse:

1. di approvare il riparto alle comunità montane e province della somma complessiva di € 15.950.039,44, come indicato nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, corrispondente all'importo del contributo spettante a n. 102 beneficiari aventi diritto ai sensi delle disposizioni attuative della misura 226;

2. di approvare l'elenco delle n. 102 domande ammesse a finanziamento distinte per comunità montane e province, come riportato nell'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione autorizzazione pagamenti, lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 15.950.039,44, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dalle comunità montane e province;

4. di inviare copia del presente decreto all'OPR e alle Comunità montane e alle Province della Lombardia;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Giorgio Bonalume

ALLEGATO 1)

RIPARTO

ENTE ISTRUTTORE	RISORSE ASSEGNATE (€)	N. domande
ALPI LEPONTINE	490.586,00	1
ALTA VALTELLINA	500.000,00	5
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO	511.651,70	3
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO	93.838,50	1
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO	689.890,48	4
LARIO INTELVESE	152.037,88	1
OLTREPÒ PAVESE	265.349,55	2
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	505.626,17	3
SEBINO BRESCIANO	580.734,08	3
VALCHIAVENNA	211.950,00	2
VALCUVIA	85.887,00	2
VALLE BREMBANA	769.631,15	4
VALLE CAMONICA	6.501.919,54	35
VALLE CAVALLINA	207.000,00	1
VALLE IMAGNA	403.600,00	2
VALLE SERIANA SUPERIORE	190.917,81	6
VALLE TROMPIA	249.709,00	4
VALTELLINA DI MORBEGNO	1.620.282,84	12
VALTELLINA DI SONDRIO	1.379.427,74	8
VALTELLINA DI TIRANO	540.000,00	3
TOTALE COMPLESSIVO	15.950.039,44	102

ID PROC DOM	CUAA	PARTITA IVA	RAGIONE_SOCIALE	DES_COMUNE	PROV.	ENTE-ISTRUTTORE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	PUNTEGGIO
200900188690	00709670137	00709670137	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	ALPI LEPONTINE	601.513,20	490.586,00	490.586,00	79
200900244620	92010860143	00693930141	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	ALTA VALTELLINA	100.243,60	100.000,00	100.000,00	83
200900245052	92010860143	00693930141	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	ALTA VALTELLINA	100.006,17	100.000,00	100.000,00	83
200900245327	92010860143	00693930141	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	ALTA VALTELLINA	100.041,09	100.000,00	100.000,00	87
200900245441	92010860143	00693930141	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	ALTA VALTELLINA	103.555,81	103.398,72	103.398,72	83
200900245688	92010860143	00693930141	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	ALTA VALTELLINA	96.601,28	96.601,28	96.601,28	83
200900177882	80024590160	80024590160	COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	ALBINO	BG	AMM. PROVINCIALE DI BERGAMO	100.000,00	84.966,30	84.966,30	43
200900247825	00543250161	00543250161	COMUNITA MONTANA DI SCALVE	VILMINORE DI SCALVE	BG	AMM. PROVINCIALE DI BERGAMO	250.000,00	209.200,00	209.200,00	43
200900249718	81001680164	81001680164	COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA SUPERIORE	CLUSONE	BG	AMM. PROVINCIALE DI BERGAMO	217.485,40	217.485,40	217.485,40	60
200900199560	03084020969	03084020969	CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO	CUGGIONO	MI	AMM. PROVINCIALE DI MILANO	171.686,71	104.265,00	93.838,50	76
200900209890	91000680149	00813700143	COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	MORBEGNO	SO	AMM. PROVINCIALE DI SONDRIO	294.000,00	250.000,00	218.376,00	65
200900240626	93001950141	93001950141	COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	SONDRIO	SO	AMM. PROVINCIALE DI SONDRIO	145.101,84	79.460,53	71.514,48	75
200900248503	81001550144	00576020143	COMUNITA MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	CHIAVENNA	SO	AMM. PROVINCIALE DI SONDRIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	57
200900250971	81001550144	00576020143	COMUNITA MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	CHIAVENNA	SO	AMM. PROVINCIALE DI SONDRIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	57
200900220789	00527740138	00527740138	COMUNE DI LAINO	LAINO	CO	LARIO INTELVESE	187.802,33	152.037,88	152.037,88	50
200900241404	95002830180	01085010187	COMUNE DI ZAVATTARELLO	ZAVATTARELLO	PV	OLTREPÒ PAVESE	170.430,00	141.955,74	141.955,74	62
200900243722	01544730185	01544730185	CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL TIDONE - ONLUS	ROMAGNESE	PV	OLTREPÒ PAVESE	186.600,00	137.104,23	123.393,81	40
200900246634	96017980176	02169020985	CONSORZIO FORESTALE DELLA VALVESTINO	VALVESTINO	BS	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	34.411,53	28.959,64	26.063,67	57
200900248736	03609320969	03609320969	ERSAF	MILANO	MI	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	200.000,00	200.000,00	180.000,00	77
200900250783	00553860172	00570180984	COMUNE DI GARGNANO	GARGNANO	BS	PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	642.194,40	299.562,50	299.562,50	45
200900191407	00377510177	00377510177	COMUNE DI PISOgne	PISOgne	BS	SEBINO BRESCIANO	601.354,23	490.771,88	490.771,88	70
200900250900	98096890177	02198450989	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	SALE MARASINO	BS	SEBINO BRESCIANO	19.228,00	19.228,00	17.305,20	42
200900250912	98096890177	02198450989	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	SALE MARASINO	BS	SEBINO BRESCIANO	80.730,00	80.730,00	72.657,00	45
200900238725	90001320143	00785530148	CONSORZIO FORESTALE DI PRATA CAMPORACCIO	PRATA CAMPORACCIO	SO	VALCHIAVENNA	150.000,00	150.000,00	135.000,00	70
200900244023	00115270142	00115270142	COMUNE DI CAMPODOLCINO	CAMPODOLCINO	SO	VALCHIAVENNA	85.500,00	85.500,00	76.950,00	42
200900177974	92002760129	02700350123	CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	BRINZIO	VA	VALCUVIA	99.871,52	58.590,00	52.731,00	57
200900179082	FRMCS82M27E734I	02611610128	AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO	CREMENAGA	VA	VALCUVIA	85.449,60	55.260,00	33.156,00	57
200900180480	00619750169	00619750169	COMUNE DI BRANZI	BRANZI	BG	VALLE BREMBANA	300.000,00	198.051,15	198.051,15	77
200900245198	02554850160	02554850160	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA	PIAZZATORRE	BG	VALLE BREMBANA	100.575,00	100.575,00	90.517,50	70
200900247910	00675260160	00675260160	COMUNE DI PIAZZATORRE	PIAZZATORRE	BG	VALLE BREMBANA	199.812,50	199.812,50	199.812,50	64

ID PROC DOM	CUAA	PARTITA IVA	RAGIONE_SOCIALE	DES_COMUNE	PROV.	ENTE-ISTRUTTORE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	PUNTEGGIO
200900230049	02052060981	02052060981	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	DARFO BOARIO TERME	BS	VALLE CAMONICA	25.150,00	20.824,20	18.741,78	67
200900237422	02052060981	02052060981	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	DARFO BOARIO TERME	BS	VALLE CAMONICA	21.128,31	17.516,63	15.764,97	72
200900237434	02340630983	02340630983	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	INCUDINE	BS	VALLE CAMONICA	30.500,00	29.250,00	26.325,00	47
200900237958	02340630983	02340630983	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	INCUDINE	BS	VALLE CAMONICA	46.500,00	39.580,00	39.580,00	82
200900238164	02340630983	02340630983	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	INCUDINE	BS	VALLE CAMONICA	121.000,00	102.800,00	102.800,00	80
200900238542	02052060981	02052060981	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	DARFO BOARIO TERME	BS	VALLE CAMONICA	200.000,00	166.700,00	166.700,00	85
200900238670	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	155.997,40	155.997,40	140.397,66	85
200900239610	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	174.302,38	174.302,38	156.872,14	75
200900239644	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	125.546,98	125.546,98	112.992,28	85
200900240182	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	178.331,01	178.331,01	160.497,91	80
200900240664	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	135.278,19	135.278,19	121.750,37	85
200900242906	02052060981	02052060981	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	DARFO BOARIO TERME	BS	VALLE CAMONICA	300.000,00	250.000,00	250.000,00	65
200900243250	02052060981	02052060981	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	DARFO BOARIO TERME	BS	VALLE CAMONICA	27.691,64	21.892,00	19.702,80	72
200900243258	02340630983	02340630983	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	INCUDINE	BS	VALLE CAMONICA	38.400,00	38.400,00	34.560,00	65
200900244265	00701670176	00575440987	COMUNE DI BORNO	BORNO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	446.730,00	446.730,00	77
200900244442	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	77.525,00	77.525,00	69.772,50	85
200900246578	00975860172	00593390982	COMUNE DI OSSIMO	OSSIMO	BS	VALLE CAMONICA	160.000,00	133.270,00	133.270,00	47
200900246607	81002590172	00723610986	COMUNE DI CIMBERGO	CIMBERGO	BS	VALLE CAMONICA	601.083,00	500.000,00	500.000,00	82
200900246768	03609320969	03609320969	ERSAF	MILANO	MI	VALLE CAMONICA	67.850,00	43.200,00	38.880,00	64
200900246906	00855690178	00583090980	COMUNE DI BRENO	BRENO	BS	VALLE CAMONICA	355.140,00	296.125,00	296.125,00	52
200900246929	00855690178	00583090980	COMUNE DI BRENO	BRENO	BS	VALLE CAMONICA	113.808,00	94.760,00	94.760,00	65
200900247712	02152480980	02152480980	CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE	NIARDO	BS	VALLE CAMONICA	18.000,00	17.500,00	15.750,00	72
200900247778	02152480980	02152480980	CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE	NIARDO	BS	VALLE CAMONICA	18.000,00	17.500,00	15.750,00	52
200900247830	02152480980	02152480980	CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE	NIARDO	BS	VALLE CAMONICA	27.000,00	24.840,00	22.356,00	67
200900248366	02012650988	02012650988	CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO	BORNO	BS	VALLE CAMONICA	250.000,00	250.000,00	225.000,00	55
200900248584	01896350988	01896350988	CONSORZIO FORESTALE VALLE DELL'AL-LIONE	PAISCO LOVENO	BS	VALLE CAMONICA	47.040,00	36.900,00	33.210,00	42
200900248782	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	95
200900248865	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	73
200900248928	02152480980	02152480980	CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE	NIARDO	BS	VALLE CAMONICA	30.000,00	27.000,00	24.300,00	42
200900249016	01896350988	01896350988	CONSORZIO FORESTALE VALLE DELL'AL-LIONE	PAISCO LOVENO	BS	VALLE CAMONICA	217.705,60	200.000,00	180.000,00	90
200900249030	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	90
200900249144	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	460.000,00	460.000,00	70
200900249169	00734610173	00734610173	COMUNE DI SELLERO	SELLERO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	43

ID PROC DOM	CUAA	PARTITA IVA	RAGIONE_SOCIALE	DES_COMUNE	PROV.	ENTE-ISTRUTTORE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	PUN-TEGGIO
200900249257	01810800985	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	VALLE CAMONICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	75
200900249925	TRCNTL66R21D2510	01794190981	TREACHI NATALE	DARFO BOARIO TERME	BS	VALLE CAMONICA	132.218,55	132.218,55	79.331,13	62
200900250697	81002220168	01279670168	COMUNE DI SPINONE AL LAGO	SPINONE AL LAGO	BG	VALLE CAVALLINA	245.000,00	207.000,00	207.000,00	54
200900183268	85001850164	00984110163	COMUNE DI DOSSENA	DOSSENA	BG	VALLE BREMBANA	340.000,00	281.250,00	281.250,00	69
200900247703	00505610162	00505610162	COMUNE DI BEDULITA	BEDULITA	BG	VALLE IMAGNA	153.780,80	137.000,00	137.000,00	50
200900247795	00505610162	00505610162	COMUNE DI BEDULITA	BEDULITA	BG	VALLE IMAGNA	299.278,40	266.000,00	266.600,00	57
200900223846	02830530164	02830530164	CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO	GROMO	BG	VALLE SERIANA SUPERIORE	27.292,72	23.400,00	21.060,00	52
200900235573	02503020162	02503020162	CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	VALLE SERIANA SUPERIORE	22.500,00	21.993,75	19.794,38	52
200900235674	02503020162	02503020162	CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	VALLE SERIANA SUPERIORE	77.000,00	75.267,50	67.740,75	85
200900240665	00658090162	00658090162	COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA	OLTRESSENDA ALTA	BG	VALLE SERIANA SUPERIORE	52.278,68	52.278,68	52.278,68	53
200900240688	00722280161	01657210165	COMUNE DI GANDELLINO	GANDELLINO	BG	VALLE SERIANA SUPERIORE	20.097,40	20.097,40	20.097,40	60
200900242995	00245460167	00245460167	COMUNE DI CLUSONE	CLUSONE	BG	VALLE SERIANA SUPERIORE	11.051,78	11.051,78	9.946,60	49
200900178860	00868380171	00584210983	COMUNE DI BOVEGNO	BOVEGNO	BS	VALLE TROMPIA	83.200,00	70.000,00	63.000,00	82
200900178931	83001270178	01666920986	COMUNE DI IRMA	IRMA	BS	VALLE TROMPIA	85.000,00	71.300,00	71.300,00	62
200900179043	83001270178	01666920986	COMUNE DI IRMA	IRMA	BS	VALLE TROMPIA	120.000,00	98.491,00	98.491,00	55
200900179134	83001270178	01666920986	COMUNE DI IRMA	IRMA	BS	VALLE TROMPIA	20.000,00	16.918,00	16.918,00	65
200900181393	00097750145	00097750145	COMUNE MELLO	MELLO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	150.000,00	26.642,40	26.642,40	55
200900198106	00090870148	00090870148	COMUNE DI VAL MASINO	VAL MASINO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	45.000,00	44.318,18	39.886,37	67
200900230887	00120480140	00120480140	COMUNE DI TALAMONA	TALAMONA	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	440.000,00	330.674,00	330.674,00	67
200900234534	00105780142	00105780142	COMUNE DI GEROLA ALTA	GEROLA ALTA	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	250.000,00	133.789,95	133.789,95	67
200900241401	00115160145	00115160145	COMUNE CIVO	CIVO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	200.000,00	166.894,17	166.894,17	59
200900242552	00105820146	00105820146	COMUNE RASURA	RASURA	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	190.000,00	158.905,90	158.905,90	44
200900242629	00105750145	00105750145	COMUNE ALBAREDO PER SAN MARCO	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	240.000,00	200.000,00	200.000,00	67
200900243404	200900243404	00097780142	COMUNE DI DELEBIO	DELEBIO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	403.272,00	269.490,95	269.490,95	44
200900244141	00116340142	00116340142	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	COSIO VALTELLINO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	45.000,00	44.318,18	39.886,37	57
200900244553	00115150146	00115150146	COMUNE BUGLIO IN MONTE	BUGLIO IN MONTE	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	180.000,00	143.232,98	143.232,98	62
200900244639	00099000143	00099000143	COMUNE DI MANTELLO	MANTELLO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	84.000,00	70.379,75	70.379,75	55
200900247851	00114430143	00114430143	COMUNE DI ARDENNO	ARDENNO	SO	VALTELLINA DI MORBEGNO	60.750,00	40.500,00	40.500,00	57
200900236371	00120490149	00120490149	COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	PONTE IN VALTELLINA	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	98.000,00	82.003,04	73.802,74	82
200900246120	00108190141	00108190141	COMUNE DI PIATEDA	PIATEDA	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	300.000,00	250.125,00	250.125,00	42
200900248728	SNSMNL60H29A745N	00689500148	AIGULA DI SANSI EMANUELE	COSIO VALTELLINO	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	36.000,00	36.000,00	21.600,00	52
200900249108	00091750141	00091750141	COMUNE DI COLORINA	COLORINA	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	586.900,00	448.250,00	448.250,00	64
200900249279	00110340148	00110340148	COMUNE DI ALBOSAGGIA	ALBOSAGGIA	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	184.500,00	100.000,00	90.000,00	87
200900249568	00094910148	00094910148	COMUNE DI POSTALESIO	POSTALESIO	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	175.500,00	166.100,00	166.100,00	77
200900249580	00092620145	00092620145	COMUNE DI FUSINE	FUSINE	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	117.000,00	116.800,00	116.800,00	87
200900249587	00109380147	00109380147	COMUNE DI CAIOLO	CAIOLO	SO	VALTELLINA DI SONDRIO	218.300,00	212.750,00	212.750,00	87
200900201893	00118960145	00118960145	COMUNE DI GROSIO	GROSIO	SO	VALTELLINA DI TIRANO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	82
200900248633	00110950144	00110950144	COMUNE DI APRICA	APRICA	SO	VALTELLINA DI TIRANO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	64
200900248677	83000770145	00114190143	COMUNE DI TEGLIO	TEGLIO	SO	VALTELLINA DI TIRANO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	55

(BUR20090128)

(4.3.2)

D.d.u.o. 15 ottobre 2009 - n. 10455

D.g.r. n. 8/10268 del 7 ottobre 2009 avente ad oggetto «Regime quote latte – Criteri per l'assegnazione di quote latte integrative alle aziende degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle Università, degli Istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione» – Definizione delle modalità operative di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati e dei criteri per il riparto

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI
E LO SVILUPPO RURALE**

Vista la d.g.r. n. 8/10268 del 7 ottobre 2009 avente ad oggetto «Regime quote latte – Criteri per l'assegnazione di quote latte integrative alle aziende degli Istituti tecnici agrari, degli Istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle Università, degli Istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione» con la quale si è disposto di riservare, nell'ambito del bacino di quote presenti nella disponibilità della regione Lombardia (consegne e vendite dirette) un quantitativo massimo di quote pari a q.li 12.000 per le aziende sperimentali degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università, degli istituti di istruzione, degli enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione che abbiano progetti di ricerca approvati ed in corso di realizzazione che prevedono l'allevamento di bovini da latte e la produzione di latte nel territorio regionale;

Dato atto che al punto 5) del deliberato si dispone che la definizione delle procedure per la presentazione della richiesta di assegnazione e la definizione delle procedure tecniche per il riparto delle quote disponibili vengano definite con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura;

Preso atto pertanto di dover definire la modulistica da utilizzare, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari, per presentare richiesta di assegnazione e stabilito che a tal scopo:

- dovrà essere utilizzato il modulo All. 1 parte integrante del presente provvedimento;
- il modulo allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, dovrà essere inviato alla Regione Lombardia D.G. Agricoltura U.O. Programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale via Pola n. 12/14 – 20124 Milano, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto pena irricevibilità della domanda medesima (farà fede il timbro postale);

Preso atto inoltre, sulla base di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 8/10268 del 7 ottobre 2009, di dover definire:

- i criteri di accesso per i potenziali beneficiari dell'assegnazione;
- i criteri per il riparto del quantitativo massimo disponibile tra i soggetti richiedenti ritenuti idonei;

Stabilito pertanto che per poter accedere all'assegnazione delle quote integrative di cui trattasi i richiedenti dovranno:

- essere titolari di quota all'1 aprile 2009 e in produzione nella campagna produttiva 2009/2010 (verifica dell'ultima dichiarazione mensile telematica disponibile di cui all'articolo 5 della legge 119/03);
- non aver venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari a partire dal periodo 1995/1996;
- aver prodotto, nella campagna produttiva 2008/2009 almeno l'80% della quota di cui risultavano titolari;
- avere approvato un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività produttiva «latte bovino» e/o avere un progetto di ricerca già in corso che comporti l'aumento della produzione di latte bovino;

Stabiliti i seguenti criteri per il riparto tra i soggetti richiedenti ritenuti idonei della quota disponibile pari a 12.000 q.li:

- l'attribuzione viene fatta in funzione del numero medio di vacche in lattazione a fine progetto, dichiarate nel modello di istanza (per un quantitativo massimo di 70 quintali a vacca in lattazione) e della quota di titolarità al 31 marzo 2009

previa valutazione, da parte della D.G. Agricoltura, del progetto di ricerca e/o del piano di ampliamento produttivo in corso;

- ciascun soggetto richiedente dovrà indicare nell'istanza anche il quantitativo massimo di cui necessita (che rappresenterà quindi il quantitativo massimo assegnabile);
- qualora la quota presente nella disponibilità della regione Lombardia non fosse sufficiente ad esaurire tutte le richieste si procederà ad una riduzione lineare tra tutti i beneficiari;
- l'assegnazione viene effettuata direttamente dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura, in consegne o vendite dirette a seconda della disponibilità;
- Regione Lombardia D.G. Agricoltura procederà anche alla comunicazione ai soggetti beneficiari dell'avvenuta assegnazione che avrà validità dall'1 aprile 2010;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti gli operatori del settore di quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepito le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) è approvato l'allegato 1 – parte integrante del presente provvedimento quale modulo da utilizzare per l'istanza di assegnazione delle quote di cui al presente atto; lo stesso dovrà essere inviato a Regione Lombardia D.G. Agricoltura U.O. Programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale via Pola n. 12/14 – 20124 Milano entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto (farà fede il timbro postale) pena irricevibilità della domanda medesima;

2) i criteri per poter accedere all'assegnazione di quota integrativa di cui al presente atto sono i seguenti:

- essere titolari di quota all'1 aprile 2009 e in produzione nella campagna produttiva 2009/2010 (verifica dell'ultima dichiarazione mensile telematica disponibile di cui all'articolo 5 della legge 119/03);
- non aver venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari a partire dal periodo 1995/1996;
- aver prodotto, nella campagna produttiva 2008/2009 almeno l'80% della quota di cui risultavano titolari;
- avere approvato un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività produttiva «latte bovino» e/o avere un progetto di ricerca già in corso che comporti l'aumento della produzione di latte bovino;

3) i criteri per il riparto tra i soggetti richiedenti ritenuti idonei della quota disponibile pari a 12.000 q.li sono i seguenti:

- l'attribuzione viene fatta in funzione del numero medio di vacche in lattazione a fine progetto, dichiarate nel modello di istanza (per un quantitativo massimo di 70 quintali a vacca in lattazione) e della quota di titolarità al 31 marzo 2009 previa valutazione, da parte della D.G. Agricoltura, del progetto di ricerca e/o del piano di ampliamento produttivo in corso;
- ciascun soggetto richiedente dovrà indicare nell'istanza anche il quantitativo massimo di cui necessita (che rappresenterà quindi il quantitativo massimo assegnabile);
- qualora la quota presente nella disponibilità della regione Lombardia non fosse sufficiente ad esaurire tutte le richieste si procederà ad una riduzione lineare tra tutti i beneficiari;
- l'assegnazione viene effettuata direttamente dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura, in consegne o vendite dirette a seconda della disponibilità;
- Regione Lombardia D.G. Agricoltura procederà anche alla comunicazione ai soggetti beneficiari dell'avvenuta assegnazione che avrà validità dall'1 aprile 2010;

4) il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al fine di renderlo noto a tutti gli operatori del settore.

Il dirigente della Unità Organizzativa
Programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat

Allegato al d.d.u.o. n. 10455 del 15 ottobre 2009 di cui è parte integrante

ALLEGATO 1

Regione Lombardia
 D.G. Agricoltura
 U.O. Programmazione e interventi
 per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale
 Via Pola n. 12/14
 20124 MILANO

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUOTA INDIVIDUALE
 DI CUI ALLA D.G.R. N. 8/10268 DEL 7 OTTOBRE 2009**

Il sottoscritto
Nome e Cognome

Nato a il
Comune e Provincia *Data*

Legale rappresentante dell'Ente/Istituto

Indirizzo

P. IVA Matricola SIAN

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA

che l'azienda dell'Ente/Istituto di cui sopra

- è titolare di quota all'1 aprile 2009
- è in produzione nella campagna 2009/2010
- non ha venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui era titolare a partire dal periodo 1995/1996
- di aver prodotto, nella campagna produttiva 2008/2009 almeno l'80% della quota di cui risultava titolare
- di avere in corso un piano di sviluppo/ampliamento dell'attività produttiva «latte bovino» e/o di avere un progetto di ricerca già approvato che comporti l'aumento della produzione di latte bovino e di allegare alla presente domanda la relativa documentazione
- il numero attuale di vacche in lattazione è
- il numero di vacche in lattazione a fine progetto sarà

RICHIEDE

che all'azienda dell'Ente/Istituto di cui sopra venga assegnato una quota integrativa individuale pari a kg

Firma

.....

Data

Luogo

Allegati:

- Progetto di ricerca/piano di ampliamento
- Atto costitutivo Istituto/Ente
- Fotocopia documento di identità valido del Legale rappresentante

Indirizzo cui inviare comunicazioni

.....

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20090129)

D.d.s. 2 ottobre 2009 - n. 9882

(4.6.4)

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione - Legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15 - 108° elenco**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA**

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15 concernente «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713: «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Viste le richieste di iscrizione al registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio della Regione Lombardia pervenute;

Ritenuto, pertanto, a seguito di regolare istruttoria eseguita

dalla Struttura Interventi per la Promozione Turistica e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, n. 7 persone di cui all'allegato «A» parte integrante del presente provvedimento.

Decreta

1. di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, previsto dalla legge regionale del 16 luglio 2007 n. 15, ed a seguito di preventiva istruttoria, n. 7 persone in possesso dei requisiti professionali, di cui all'allegato «A» centottesimo elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il dirigente della struttura
interventi per la promozione turistica:
Stefania Tamborini

ALLEGATO A

108° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	COGNOME	NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR.
1	MELI	ROBERTA	BERGAMO	07/06/1969	VIA CANONICI, 14	24040 STEZZANO	BG
2	MIGLIAZZA	ANNALISA	MILANO	24/09/1963	VIA G. STRIGELLI, 9	20135 MILANO	MI
3	PERONI	GIOVANNA LARA					
4	SCHONBOHM	KERSTIN	HILDESHEIM	12/03/1971	VIA SALMINI VITTORIO, 4	20122 MILANO	MI
5	SESSA	KATIA LINA					
6	TOLA	ROBERTO	SASSARI	05/08/1966	VIA BALDEDDA, 18/A	07100 SASSARI	SS
7	VELLINI	OMBRETTA	GOITO	22/10/1953	STRADA MARENGO, 1/B	46044 GOITO	MN

(BUR20090130)

Com.r. 12 ottobre 2009 - n. 135

(4.6.4)

Elenco candidati idonei alla professione di Accompagnatore turistico e Guida turistica abilitati dalla Amministrazione provinciale di Milano**ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
BANDI ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ANNO 2009**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A IL	NATO/A A	LINGUA/E	PROV.
1	Arienti	Alessia	29/09/1972	Desio (MI)	Inglese	MI
2	Astrologo	Laura	14/04/1962	Roma	Inglese/Francese	MI
3	Baccarelli	Sonia Chiara	09/05/1976	Milano	Inglese	MI
4	Becchioni	Flora Maria	26/05/1976	Milano	Inglese	MI
5	Beghini	Monica Annabella	18/04/1970	Milano	SUPP/Spagnolo	MI
6	Blinova	Galina	16/11/1951	Dgiangoj (Russia)	Russo	MI
7	Brasca	Daria	09/09/1978	Milano (MI)	Inglese	MI
8	Busani	Chiara	14/05/1975	Milano (MI)	Inglese	MI
9	Capelli	Laura	02/01/1972	Milano (MI)	Inglese	MI
10	Caprotti	Luca	29/08/1979	Monza (MB)	Inglese	MI
11	Carioni	Simona	29/03/1975	Treviglio (BG)	Inglese/Tedesco/Spagnolo	MI
12	Carlomagno	Debora	08/11/1979	Castellanza (VA)	Inglese/Spagnolo	MI
13	Cavenago	Marco	02/03/1984	Cernusco sul Naviglio (MI)	Inglese	MI
14	Cicognini	Diana	21/08/1972	Milano	Inglese	MI
15	Citraro	Francesca	11/06/1959	Rho (MI)	Inglese	MI
16	Conte	Fabio Pasquale	19/02/1968	Paderno Dugnano (MI)	Francese	MI
17	Corti	Claudia	10/11/1975	Grosseto (GR)	Francese	MI
18	Crepaldi	Emanuela	17/03/1982	Milano (MI)	Francese	MI
19	Criscuolo	Marilena	20/04/1982	Milano (MI)	Francese/Inglese	MI
20	Dell'Orto	Elena	09/08/1986	Milano (MI)	Inglese	MI
21	Duhr	Georg	26/03/1952	Trier (Germania)	Tedesco/Inglese/Francese	MI
22	Fatkoullina	Viktoria Rakhimzianovna	21/11/1968	UFA Federazione Russa	Russo	MI
23	Ferrari	Roberta	19/10/1982	Milano (MI)	Inglese	MI
24	Fossati	Pier Alessandro	08/08/1951	Lissone (MB)	Francese	MI
25	Fussotto	Barbara	05/07/1967	Biella (BI)	Inglese	MI
26	Gabrieli	Eva Angela	04/05/1968	Milano (MI)	Inglese/Francese	MI
27	Ghilardi	Morena	04/04/1976	Sondrio (SO)	Inglese/Portoghese	MI
28	Goloubeva	Irina	13/05/1957	Kaliningrado	Russo/Inglese	MI

N.	COGNOME	NOME	NATO/A IL	NATO/A A	LINGUA/E	PROV.
29	Goudin	Ludovic	23/12/1981	Chambery (Francia)	Francese/Inglese	MI
30	Kato	Sachiko	23/02/1958	Giappone	Giapponese/Inglese	MI
31	Khmelyuk	Yulia	28/12/1981	Russia	Inglese/Russo	MI
32	Kuzmych	Lyudmyla	09/11/1972	Russia	Russo	MI
33	Leoni	Manuela Vittoria	22/12/1981	Milano (MI)	Inglese	MI
34	Locatelli	Stefania	14/04/1983	Bergamo	SUPP/Inglese	MI
35	Magni	Marica	21/07/1958	Milano (MI)	Inglese	MI
36	Marengo	Agnese Emanuela	20/02/1978	Milano (MI)	Inglese	MI
37	Mariano	Rita	24/05/1958	Milano (MI)	Inglese	MI
38	Mereghetti	Marco	04/11/1976	Milano (MI)	Inglese	MI
39	Miura	Masako	15/06/1966	Giappone	Giapponese	MI
40	Mongelli	Sarah	08/06/1977	Melzo (MI)	Inglese	MI
41	Nazzaro	Gianluca	20/06/1986	Milano (MI)	Inglese	MI
42	Novielli	Camilla	26/11/1983	Monza (MB)	Inglese	MI
43	Novikova	Vlada	26/05/1971	Ucraina	Russo	MI
44	Orlovska	Maryna	29/01/1975	Zaporizhyya (Ucraina)	Russo	MI
45	Paoletich	Valentina	10/01/1977	Guastalla (RE)	Francese	MI
46	Parisi	Bruna	06/02/1976	Rho (MI)	Inglese	MI
47	Patè	Valeria	04/09/1984	Milano (MI)	Inglese/Francese	MI
48	Pavesi	Fedra Luisa	08/12/1971	Bollate (MI)	SUPP/Inglese	MI
49	Pazzi	Maria Chiara	27/01/1984	Perugia (PG)	Inglese	MI
50	Peruffo	Marco Antonio	30/09/1975	Milano (MI)	Inglese	MI
51	Piersigilli	Angela	04/04/1967	Vergato (BO)	Inglese/Francese	MI
52	Piseddu	Mariafrancesca	01/04/1968	Milano (MI)	Russo/Inglese	MI
53	Pozzoli	Francesca	04/02/1984	Cantù (CO)	Inglese/Francese	MI
54	Ragozzino	Gabriella	01/01/1983	Milano (MI)	Inglese	MI
55	Rame	Elena	12/07/1979	Galliate (NO)	Inglese/Francese	MI
56	Rampogni	Laura	31/07/1966	Milano (MI)	Inglese	MI
57	Recalcati	Andrea	02/03/1973	Milano (MI)	Inglese	MI
58	Romagnoli	Silvia Elena Luisa	26/02/1974	Milano (MI)	Inglese	MI
59	Rossi	Valentina	24/01/1969	Milano (MI)	Inglese/Spagnolo	MI
60	Rossi	Renata	16/04/1957	Milano (MI)	Inglese	MI
61	Rubini	Fabio	15/04/1983	Cassano d'Adda (MI)	Inglese	MI
62	Saini	Raffaella	04/09/1974	Milano (MI)	Inglese	MI
63	Sala	Marco	02/02/1957	Milano	SUPP/Francese	MI
64	Salanti	Chiara	23/09/1984	Milano (MI)	Francese	MI
65	Salvagnin	Alice	03/05/1983	Saronno (VA)	Inglese/Francese	MI
66	Santinoli	Victor Alessandro	15/01/1973	Cantù (CO)	Spagnolo	MI
67	Semenova	Oksana	17/12/1976	Kazan (Russia)	Russo	MI
68	Torriani	Claudia	28/01/1978	Sesto San Giovanni (MI)	Portoghese	MI
69	Violi	Patrizia	04/08/1964	Milano	SUPP/Tedesco	MI
70	Zichinolfi	Eleonora	22/11/1965	Maiori (SA)	SUPP/Inglese/Francese	MI
71	Zubrilina	Ekaterina	11/07/1973	Mosca (Federazione Russa)	Russo/inglese	MI

**ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BANDI 2009 ESPLETATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A IL	NATO/A A	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	Avitabile	Stefania	18/01/1981	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	Inglese	MI
2	Beghini	Monica Annabella	18/04/1970	Milano	Inglese/Spagnolo	MI
3	Campolunghi	Elena	30/04/1980	Pavia (Pv)	Inglese/Francese/Spagnolo	MI
4	Cardi	Luciana	09/12/1975	Formia (LT)	Inglese/Giapponese	MI
5	Carocci	Francesco	02/04/1976	Genova	Inglese	MI
6	Carone	Sonia	14/06/1967	Orvieto (TR)	SUPP/Francese	MI
7	Catto	Irene	10/07/1984	Biella (BI)	Inglese	MI
8	Cavallari	Fabio Angelo	02/07/1981	Milano (MI)	Inglese	MI
9	Cavallaro	Silvia	09/08/1979	Losanna (Ch)	Francese/Inglese	MI
10	Costantini	Janica	01/03/1980	Jesolo (VE)	Inglese	MI
11	Dei Poli	Giuliana	18/03/1950	Legnano (MI)	Tedesco/Inglese/Francese	MI
12	Kosinova	Irina	29/06/1962	Charkov (Ucraina)	Russo	MI
13	Marchello	Simona	01/10/1984	Palermo (PA)	Inglese/Francese/Spagnolo	MI
14	Monteverde	Kary	03/11/1974	Genova (GE)	Francese	MI
15	Morselli	Elena	20/08/1979	Firenze (FI)	Spagnolo	MI

N.	COGNOME	NOME	NATO/A IL	NATO/A A	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
16	Mucci	Barbara	09/07/1969	Roma (RM)	Inglese/Spagnolo	MI
17	Nardo	Marianna	26/04/1978	S. Donà di Piave	Spagnolo/Inglese	MI
18	Nicoletti	Noemi Roberta	28/12/1974	San Salvador (El Salvador)	SUPP/Inglese/Spagnolo	MI
19	Nudda	Maria Antonietta	23/05/1969	Parigi	Francese	MI
20	Ortu	Corrado	24/08/1966	Cagliari	Inglese/Francese	MI
21	Panarello	Gianluca	23/04/1975	Augusta (SR)	Inglese	MI
22	Pedone	Angela Corsiana	03/01/1984	Milano	Inglese	MI
23	Pelagatti	Fabrizio	07/10/1975	Milano	Inglese/Spagnolo	MI
24	Pitzalis	Davide	06/12/1968	Roma (RM)	Inglese	MI
25	Putti	Loretta	28/02/1978	Bergamo (BG)	Tedesco	MI
26	Robinson	Deborah	15/11/1963	Morecambe (Great Britain)	Inglese	MI
27	Ryabova	Iryna	06/04/1966	Rubezhzne (Ucraina)	Russo	MI
28	Sala	Marco	02/02/1957	Milano	SUPP/Francese/Spagnolo	MI
29	Schiavino	Angelo	07/03/1961	Biella (BI)	Francese	MI
30	Sessa	Barbara	18/06/1978	Milano (MI)	Inglese	MI
31	Stara	Andrea	19/12/1970	Torino	Inglese	MI
32	Thomas	Nikola	04/02/1969	Tubingen (Germania)	Tedesco	MI
33	Toso	Guido	02/02/1973	Milano	Inglese	MI
34	Zarini	Elisabetta	12/05/1980	Somma Lombardo (VA)	Inglese/Tedesco	MI
35	Zorza	Luisella	30/06/1955	Oleggio (No)	Inglese	MI

**ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
ABILITATI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L. 40/2007 SESSIONE 2009**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A IL	NATO/A A	LINGUA/E	ABILITATI PRESSO PROV.
1	Addamiano	Anna Giovanna	02/10/1969	Legnano (MI)	Spagnolo/Inglese	MI
2	Bertalero	Valeria	28/06/1981	Milano	Spagnolo/Inglese	MI
3	Bianchessi	Irene	26/09/1983	Moncalieri (TO)	Inglese/Francese	MI
4	Brescia	Stefania	14/04/1980	Napoli (NA)	Inglese	MI
5	Brioschi	Valentina	14/02/1983	Lecco (LC)	Inglese	MI
6	Colombana	Elisa	16/11/1985	Milano	Inglese	MI
7	Colombo Mainini	Alessia	01/04/1981	Locarno (Svizzera)	Inglese/Spagnolo	MI
8	De Monte	Giada Michela	19/07/1982	San Daniele del Friuli (UD)	Inglese	MI
9	Ferro	Alessia	23/06/1983	Genova (GE)	Inglese/Francese/Tedesco	MI
10	Garavaglia	Sabrina	06/12/1981	Abbiategrasso (MI)	Francese/Inglese	MI
11	Gaudio	Isabella	08/06/1983	Milano	Inglese	MI
12	Kotrotsos	Cristina	02/07/1981	Biella (BI)	Inglese/Greco	MI
13	Laudadio	Sara	13/07/1984	Milano	Spagnolo/Inglese/Francese	MI
14	Lazzarato	Raffaella	12/05/1983	Taranto (TA)	Inglese	MI
15	Mantovani	Anna	21/01/1983	Isola della Scala (VR)	Inglese	MI
16	Messina	Gioacchino Daniele	07/06/1975	Castelvetrano (TP)	Inglese	MI
17	Papagna	Vito	20/06/1975	Milano	Inglese	MI
18	Pipoli	Piero	05/03/1981	Chieri (TO)	Inglese	MI
19	Salmoiraghi	Valeria	14/05/1982	Busto Arsizio (VA)	Inglese	MI
20	Stucchi	Laura	11/02/1985	Vimercate (MI)	Inglese	MI
21	Trudu	Patrizia	30/06/1977	Cagliari (CA)	Inglese	MI
22	Vianelli	Giovanni	29/05/1982	Chiaravalle (AN)	Spagnolo/Inglese	MI
23	Vitali	Marco	18/08/1983	Ponte S. Pietro (BG)	Spagnolo/Inglese	MI

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20090131)

(4.6.1)

D.d.u.o. 14 ottobre 2009 - n. 10427

Approvazione della graduatoria del Bando relativo al Progetto strategico Distretti del Commercio per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia - 2° Bando «Distretti diffusi», approvato con d.d.g. 25 maggio 2009 n. 5151

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la d.g.r. 6 maggio 2009 n. 9399 «Piano triennale degli Interventi 2008-2010 sul commercio. Modalità per l'attuazione dell'iniziativa - Promozione dei Distretti del Commercio - (d.c.r. 527/2008)» che ha approvato i criteri per la promozione dei Di-

stretti del Commercio per la competitività e l'innovazione dei sistemi distributivi nelle aree urbane della Lombardia finalizzati all'emanazione dei bandi «Distretti del Commercio» mediante il quale si intende indurre le componenti pubbliche e private a sviluppare modalità innovative di interrelazione finalizzata a sostenere, rilasciare e potenziare la competitività di sistema delle realtà urbane lombarde;

Dato atto altresì che la deliberazione sopra indicata ha destinato all'attuazione degli interventi previsti nel 2° Bando per la promozione dei Distretti del Commercio relativamente all'annualità 2009, una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 20.000.000,00 la cui copertura è a valere in quanto a euro 5.000.000,00 sul capitolo 5198 della UPB 3.8.1.3.333 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e in quanto a € 15.000.000,00 a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi istituiti presso la S.p.A. Finlombarda deri-

vanti dai rientri ex art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dalle economie, revoche, rinunce, nonché dai proventi della gestione finanziaria dei precedenti piani e programmi conclusi dalla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati;

Dato atto inoltre che, come disposto dalla deliberazione succitata, alle risorse complessive sopra indicate potranno essere sommate le assegnazioni da parte dello Stato a valere sulla delibera CIPE 23 novembre 2007 n. 125 «Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266» oltre alle risorse regionali resesi disponibili, a seguito di economie sui programmi precedenti;

Visto il d.d.u.o. 25 maggio 2009 n. 5151 «Approvazione del Bando relativo al progetto strategico "Distretti del Commercio" per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia - 2° Bando "Distretti Diffusi»;

Dato atto che il Bando approvato con il suddetto d.d.u.o. prevede che le richieste di finanziamento relative ai Distretti del Commercio vengano istruite da un Nucleo di Valutazione individuato all'interno della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, nominato con d.d.g. 10 settembre n. 8976, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle 34 richieste pervenute alla Direzione Generale mediante compilazione di apposita scheda predisposta dallo stesso Nucleo, secondo i criteri previsti nel Bando;

Dato atto che delle 34 richieste pervenute non è stata dichiarata ammissibile la richiesta presentata dal Comune di Corsico in quanto non conforme ai criteri di ammissibilità previsti al paragrafo 6 del Bando citato che prevedevano, tra l'altro, anche la presenza nel partenariato, attestata mediante sottoscrizione dell'Accordo di Distretto, di almeno una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio, a livello provinciale, ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580, definita come quella che ha diritto ad almeno un rappresentante, da sola o in apparenamento con altre, all'interno del Consiglio camerale, così come composto al momento della presentazione delle richieste di finanziamento;

Dato atto inoltre che il Sindaco del Comune di Samarate con lettera prot. n. 25534 dell'8 ottobre 2009 ha comunicato alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati di rinunciare e ritirare formalmente la richiesta di partecipazione al Bando Distretti Diffusi;

Vista la proposta di graduatoria predisposta dal Nucleo di Valutazione (verbale dell'8 ottobre 2009) nella quale sono indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le richieste ammesse a finanziamento;

Dato atto che, in attuazione di quanto previsto dai «Criteri di promozione dei Distretti del commercio» allegati alla d.g.r. 24 luglio 2008 n. 7730, l'intensità del cofinanziamento regionale varia a seconda della qualità del progetto espressa dal punteggio conseguito in termini di valutazione. Sono conseguentemente fissati i seguenti range di contribuzione:

- da 60 a 80 punti sarà attribuito, per ciascun punto di valutazione, un proporzionale incremento del contributo fino al raggiungimento, a partire da 81 punti, del contributo pieno (100%);

Dato atto che con lettera d'incarico prot. n. O1.2008.0009975 del 5 novembre 2008 si è affidato a Finlombarda S.p.A., società regionale, una serie di attività inerenti il Bando in argomento, tra cui la costituzione del Fondo denominato «Fondo per lo sviluppo dei Distretti del Commercio», nonché la gestione dell'erogazione dei relativi contributi;

Dato atto inoltre che con d.d.u.o. 10 giugno 2009 n. 5758 si è proceduto alla liquidazione a favore di Finlombarda S.p.A. della somma di € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 5198 che, unitamente ad € 15.000.000,00 delle somme residue, hanno costituito la dotazione finanziaria del «Fondo per lo sviluppo dei Distretti del Commercio» costituito presso la Società stessa in quanto soggetto incaricato della gestione del Bando «Distretti diffusi» quale mandataria in nome e per conto della Regione Lombardia;

Dato atto inoltre che per gli interventi di iniziativa pubblica, i soggetti pubblici beneficiari devono presentare i progetti esecutivi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a Finlombarda S.p.A.;

Ritenuto opportuno ricordare che le attività pubbliche e priva-

te previste nel Programma d'Intervento del Distretto dovranno essere realizzate entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ritenuto che i lavori istruttori e le relative conclusioni siano stati condotti in conformità a quanto disposto dal Bando;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Decreta

1. Di approvare la graduatoria delle richieste di finanziamento ammesse e finanziabili di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale contributo pari a € 10.962.898,63 la cui copertura è a valere sul «Fondo per lo sviluppo dei Distretti del Commercio» a tale scopo costituito presso Finlombarda S.p.A., così come disposto dalla d.g.r. 6 maggio 2009 n. 9399.

2. Di considerare non ammissibile al contributo la richiesta presentata dal Comune di Corsico per i motivi indicati in premessa ed integralmente richiamati.

3. Di prendere atto che con lettera prot. n. 25534 dell'8 ottobre 2009, il Sindaco del Comune di Samarate ha comunicato alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati di rinunciare e ritirare formalmente la richiesta di partecipazione al 2° Bando Distretti Diffusi.

4. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Bando in oggetto per gli adempimenti di competenza.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere-regione.lombardia.it.

Il dirigente: Enrico Capitanio

ID PROG.	COMUNE CAPOFILA	PROV.	TOTALE INVESTIMENTI (comprensivo costi coord.)	COMUNI CHE COMPONGONO L'AGGREGAZIONE	DOTAZIONE MASSIMA DA BANDO	CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO	CONTRIBUTO PRIVATO RICHIESTO	COSTI COORDINAMENTO RICHIESTI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	CONTRIBUTO ASSEGNATO % (*)	CONTRIBUTO ASSEGNATO	COSTI COORD. AMMESSI	TOTALE DISPONIBILITÀ ASSEGNATA
12927942	SEVESO	MB	1.002.024,72	Seveso – Meda – Barlassina	320.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00	83	100,00	320.000,00	20.000,00	340.000,00
12943975	VALBONDIONE	BG	1.052.248,00	Valbondione – Oltressenda Alta – Gandellino – Gromo – Premolo – Villa d'Ogna – Valgoglio – Ardesio	480.000,00	240.000,00	240.000,00	20.000,00	82	100,00	480.000,00	20.000,00	500.000,00
12829948	MANERBIO	BS	1.631.159,50	Manerbio – Verolanuova – Bassano Bresciano	320.000,00	158.500,00	160.254,75	20.000,00	82	100,00	318.754,75	20.000,00	338.754,75
12998118	VOGHERA	PV	750.384,67	Comune singolo	300.000,00	133.524,17	166.475,83	20.000,00	82	100,00	300.000,00	20.000,00	320.000,00
12929403	CALUSCO D'ADDA	BG	2.316.325,00	Calusco d'Adda – Villa d'Adda – Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII – Carvico	400.000,00	160.000,00	240.000,00	20.000,00	81	100,00	400.000,00	20.000,00	420.000,00
12936225	BRUGHERIO	MB	834.109,00	Comune singolo	300.000,00	105.000,00	195.000,00	20.000,00	80	98,77	296.296,30	20.000,00	316.296,30
12982530	SORESINA	CR	2.087.052,65	Soresina – Genivolta – Castelleone – Annicco – Soncino – Trigolo	480.000,00	190.000,00	290.000,00	20.000,00	79	97,53	468.148,15	20.000,00	488.148,15
12936110	LODI VECCHIO	LO	1.229.121,73	Lodi Vecchio – Salerano sul Lambro – Caselle Lurani – Pieve Fissiraga – Casaletto Lodigiano	480.000,00	240.000,00	240.000,00	20.000,00	79	97,53	468.148,15	20.000,00	488.148,15
12990739	SEREGNO	MB	1.207.139,00	Comune singolo	300.000,00	105.000,00	195.000,00	20.000,00	79	97,53	292.592,59	20.000,00	312.592,59
12991651	ROSATE	MI	1.630.388,75	Rosate – Gaggiano – Vermezzo – Albairate	400.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	79	97,53	390.123,46	20.000,00	410.123,46
12905448	CLUSONE	BG	2.512.376,57	Clusone – Piario – Ponte Nossà – Songavazzo – Parre – Rovetta	480.000,00	192.000,00	288.000,00	20.000,00	78	96,30	462.222,22	20.000,00	482.222,22
12982442	MEDE	PV	985.000,00	Mede – Sartirana Lomellina – Semiana – Pieve del Cairo – Torre Beretti e Castellaro	480.000,00	183.044,95	296.955,05	20.000,00	78	96,30	462.222,22	20.000,00	482.222,22
12976008	ABBIATEGRASSO	MI	635.976,81	Comune singolo	300.000,00	145.150,00	149.488,40	20.000,00	77	95,06	280.088,36	20.000,00	300.088,36
12812657	CASTEL GOFFREDO	MN	1.489.925,84	Castel Goffredo – Casaloldo – Castiglione delle Stiviere – Casalmoro	400.000,00	160.000,00	240.000,00	20.000,00	77	95,06	380.246,91	20.000,00	400.246,91
12901901	OSIO SOTTO	BG	2.664.420,73	Osio Sotto – Verdellino – Boltiere – Ciserano – Verdello	480.000,00	168.000,00	312.000,00	20.000,00	74	91,36	438.518,52	20.000,00	458.518,52
12820604	DONGO	CO	559.120,00	Dongo – Germasino – Peglio – Consiglio di Rumo – Gravedona – Livo	250.000,00	125.000,00	125.000,00	20.000,00	74	91,36	228.395,06	20.000,00	248.395,06
12974306	GAMBOLÒ	PV	820.781,37	Gambolò – Mortara – Olevano di Lomellina – Albonese	400.000,00	294.596,18	100.794,50	20.000,00	74	91,36	361.221,12	20.000,00	381.221,12
12999712	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	829.206,00	Zibido San Giacomo – Vernate – Noviglio	320.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00	73	90,12	288.395,06	20.000,00	308.395,06
12965151	MARCHIROLO	VA	820.031,00	Marchirolo – Valganna – Cugliate Fabiasco – Cunardo	400.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	73	90,12	360.493,83	20.000,00	380.493,83
12984659	PIZZIGHETTONE	CR	775.524,11	Pizzighettone – San Bassano – Formigara – Crotta d'Adda	400.000,00	162.395,38	162.553,14	20.000,00	72	88,89	288.843,13	20.000,00	308.843,13
13004915	BAREGGIO	MI	837.485,54	Bareggio – Corbetta – Cisliano	320.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00	71	87,65	280.493,83	20.000,00	300.493,83

ID PROG.	COMUNE CAPOFILA	PROV.	TOTALE INVESTIMENTI (comprensivo costi coord.)	COMUNI CHE COMPONGONO L'AGGREGAZIONE	DOTAZIONE MASSIMA DA BANDO	CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO	CONTRIBUTO PRIVATO RICHIESTO	COSTI COORDINAMENTO RICHIESTI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	CONTRIBUTO ASSEGNATO % (*)	CONTRIBUTO ASSEGNATO	COSTI COORD. AMMESSI	TOTALE DISPONIBILITÀ ASSEGNATA
12774421	LONATO	BS	780.331,12	Lonato – Pozzolengo – Bedizzole	320.000,00	158.558,07	161.441,91	20.000,00	70	86,42	276.543,19	20.000,00	296.543,19
12984021	MOTTA VISCONTI	MI	634.252,68	Motta Visconti – Besate – Morimondo	320.000,00	153.255,26	153.871,05	20.000,00	70	86,42	265.417,80	20.000,00	285.417,80
12991318	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	968.478,25	San Martino Siccomario – Cava Manara – Travacò Siccomario – Carbonara al Ticino	400.000,00	103.497,00	271.887,09	16.500,00	70	86,42	324.406,00	16.500,00	340.906,00
12997096	ALZANO LOMBARDO	BG	1.107.292,63	Alzano Lombardo – Nembro – Albino	320.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00	69	85,19	272.592,59	20.000,00	292.592,59
12978697	SARNICO	BG	956.666,67	Sarnico – Villongo – Credaro	320.000,00	160.000,00	160.000,00	20.000,00	65	80,25	256.790,12	20.000,00	276.790,12
12934680	BAGNOLO SAN VITO	MN	1.177.999,55	Bagnolo San Vito – Curtatone – San Benedetto Po – Virgilio	400.000,00	160.000,00	240.000,00	20.000,00	64	79,01	316.049,38	20.000,00	336.049,38
13004581	OSSIMO	BS	870.000,00	Ossimo – Borno – Malegno – Lozio	250.000,00	125.000,00	125.000,00	20.000,00	63	77,78	194.444,44	20.000,00	214.444,44
12938864	VARENNA	LC	749.410,15	Varenna – Bellano – Perledo – Lierna	250.000,00	89.620,00	160.351,70	20.000,00	62	76,54	191.336,36	20.000,00	211.336,36
12908444	PIURO	SO	944.039,87	Piuro – Prata Camporaccio – Chiavenna – Gordona -Campodolcino	480.000,00	171.793,20	211.207,06	17.000,00	62	76,54	293.160,69	17.000,00	310.160,69
12941674	DOMASO	CO	561.187,64	Domaso – Vercana – Montemezzo – Gera Lario – Sorico	250.000,00	68.706,34	181.290,47	20.000,00	61	75,31	188.269,20	20.000,00	208.269,20
12859918	COLICO	LC	520.500,00	Colico – Introzzo – Tremenico	250.000,00	125.000,00	125.000,00	20.000,00	60	74,07	185.185,19	20.000,00	205.185,19
TOTALE			35.939.959,55			5.117.640,55	6.231.570,95	633.500,00			10.329.398,63	633.500,00	10.962.898,63

(*) La percentuale viene calcolata nel seguente modo:

- se il punteggio attribuito è superiore o uguale ad 81 punti al distretto spetta il 100% del contributo richiesto;
- se il punteggio attribuito è ricompreso tra 80 e 60 punti al distretto spetta una percentuale proporzionalmente decrescente fino al raggiungimento di una base del 74,07% del contributo richiesto.

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090132)

(4.0.0)

D.d.s. 24 settembre 2009 - n. 9507

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 15, «Impianti nuova zona Alzheimer e interventi di razionalizzazione energetica nella RSA finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale», proposto dal Comune di Stradella – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 95.624,31 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;
- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la Decisione C(2001) 2878/2001;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato che l'art. 16 della citata convenzione:

- al comma 1. fissa la validità della stessa al 31 dicembre 2008, salvo proroga da convenirsi a cura delle parti contraenti, entro 90 giorni dalla scadenza;
- al comma 2. prevede che siano esclusi, dagli effetti del venir meno della stessa, gli aiuti erogati e i finanziamenti in essere, per i quali viene conservata l'efficacia del provvedimento, sino al totale esaurimento degli obblighi da esso derivanti;

Dato atto che la fattispecie di cui al progetto in narrativa è direttamente riconducibile all'assunto del sopra richiamato comma 2;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorve-

glianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la misura 3.4, «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;
- il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338/2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;
- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718, con il quale, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) si è riapprovata la graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui al secondo bando della stessa Misura 3.4;
- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità n. 10857 del 28 settembre 2007, con il quale, nel prendere atto delle risorse derivanti dalla rideterminazione dei contributi a seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, nonché dalla rinuncia all'attuazione, di interventi della graduatoria approvata con il decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005, è stato assegnato al comune di Stradella l'aiuto finanziario complessivo di € 478.121,57 per la realizzazione del progetto n. 15 «Impianti nuova zona Alzheimer e interventi di razionalizzazione energetica nella RSA finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale», incluso nella graduatoria di cui allo stesso decreto n. 19338/2005;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19338/2005 si è proceduto a fissare termini temporali per la presentazione degli elaborati attinenti la progettazione esecutiva degli interventi ammessi a finanziamento, nonché ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;
3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 13191 del 17 novembre 2008 di concessione al comune di Stradella, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento di cui trattasi, dell'aiuto finanziario di € 478.121,57 e di erogazione della somma di € 382.497,26 quale anticipazione dell'aiuto finanziario concesso;

Vista la nota del 30 dicembre 2008, in atti regionali Q1.2008.0028674, del comune di Stradella, così come integrata con la successiva nota del 15 giugno 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia, ora CESTEC S.p.A., con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico-amministrative effettuate in data 23 giugno 2009 da CESTEC S.p.A. presso il municipio di Stradella (PV) via Marconi, 35 e presso la casa di riposo in via Achilli, 1 Stradella (PV), struttura oggetto delle opere realizzate;

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 824.032,54, il beneficiario ha sostenuto spese per € 770.214,50, cui corrisponde la conferma del contributo concesso di € 478.121,57, determina secondo quanto previsto dal decreto n. 19338/2005;

Visti:

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13329 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 7.530.586,34 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 95.624,31 quale saldo del contributo assegnato, al netto dei trasferimenti già erogati a favore del comune di Stradella, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 24 settembre 2008;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella Decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6

del decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 95.624,31 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare al comune di Stradella, quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa «Impianti nuova zona Alzheimer e interventi di razionalizzazione energetica nella RSA finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale», individuato al quarantesimo posto della graduatoria relativa alle aree Obiettivo 2 di cui al decreto n. 19338/2005, ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 47.812,16 la quota in conto capitale e in € 47.812,15 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, a favore del comune di Stradella avente codice fiscale e Partita IVA n. 00467720181 e sede in via Marconi, n. 35, 27049 Stradella (PV);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;

- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A;

- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente:
Lino Bertani

(BUR200901133)

D.d.s. 24 settembre 2009 - n. 9508

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 - Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» - Intervento n. 49, «Interventi per superamento barriere architettoniche e rifacimento tetto», proposto dalla Provincia di Mantova - Autorizzazione all'erogazione della somma di € 898,22 quale saldo del finanziamento concesso

(4.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;

- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di

Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la Decisione C(2001) 2878/2001;

- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;

- del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;

- la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878)a - Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato che l'art. 16 della citata convenzione:

- al comma 1. fissa la validità della stessa al 31 dicembre 2008, salvo proroga da convenirsi a cura delle parti contraenti, entro 90 giorni dalla scadenza;

- al comma 2. prevede che siano esclusi, dagli effetti del venir meno della stessa, gli aiuti erogati e i finanziamenti in essere, per i quali viene conservata l'efficacia del provvedimento, sino al totale esaurimento degli obblighi da esso derivanti;

Dato atto che la fattispecie di cui al progetto in narrativa è direttamente riconducibile all'assunto del sopra richiamato comma 2;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la misura 3.4, «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338/2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718, con il quale, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) si è riapprovata la graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui al secondo bando della stessa Misura 3.4, assegnando alla Provincia di Mantova l'aiuto finanziario complessivo di € 5.323,56 per la realizzazione del progetto n. 49 «Interventi per superamento barriere architettoniche e rifacimento tetto», incluso nella graduatoria di cui al citato decreto n. 19338/2005;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19338/2005 si è proceduto a fissare termini temporali per la presentazione degli elaborati attinenti la progettazione esecutiva degli interventi ammessi a finanziamento, nonché ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;

2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 8449 del 20 luglio 2006 di concessione alla Provincia di Mantova della proroga del termine per la presentazione della progettazione esecutiva relativamente all'intervento in argomento «Interventi per superamento barriere architettoniche e rifacimento tetto»;

Visto il decreto dirigenziale n. 14359 del 5 dicembre 2008 di concessione alla Provincia di Mantova, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento di cui trattasi, dell'aiuto finanziario di € 5.323,56 e di erogazione della somma di € 4.258,84 quale anticipazione dell'aiuto finanziario concesso;

Vista la nota del 19 febbraio 2008, in atti regionali Q1.2008.0003612, della Provincia di Mantova, così come integrata con la successiva nota del 21 aprile 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia, ora CESTEC S.p.A., con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico-amministrative effettuate in data 23 aprile 2009 da CESTEC S.p.A. presso l'istituto Don Bosco in località Villa Garibaldi di San Benedetto Po, edificio oggetto delle opere realizzate;

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un contributo concesso di € 5.323,56, il beneficiario ha sostenuto spese ammissibili, nei limiti di cui al decreto 30 dicembre 2004, n. 23456, per € 5.157,06;

Visti:

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1...3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1...3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per

la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13329 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 7.530.586,34 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 898,22 quale saldo del contributo assegnato, al netto dei trasferimenti già erogati a favore della Provincia di Mantova, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 3 settembre 2007;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella Decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 898,22 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Provincia di Mantova, quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa «Interventi per superamento barriere architettoniche e rifacimento tetto», individuato al dodicesimo posto della graduatoria relativa alle aree Obiettivo 2 di cui al decreto n. 19338/2005, ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 449,11 la quota in conto capitale e in € 449,11 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, a favore della Provincia di Mantova avente codice fiscale n. 80001070202 e sede in via Principe Amedeo, n. 30, 46100 Mantova (MN);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente:
Lino Bertani

(BUR20090134)

D.d.s. 24 settembre 2009 - n. 9510

(4.0.0)

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Secondo bando Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 23, «Realizzazione impianto fotovoltaico presso il nuovo plesso scolastico di via Annoni», proposto dal comune di Cuggiono – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 25.037,62 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;
- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato che l'art. 16 della citata convenzione:

- al comma 1. fissa la validità della stessa al 31 dicembre 2008, salvo proroga da convenirsi a cura delle parti contraenti, entro 90 giorni dalla scadenza;
- al comma 2. prevede che siano esclusi, dagli effetti del venir meno della stessa, gli aiuti erogati e i finanziamenti in essere, per i quali viene conservata l'efficacia del provvedimento, sino al totale esaurimento degli obblighi da esso derivanti;

Dato atto che la fattispecie di cui al progetto in narrativa è direttamente riconducibile all'assunto del sopra richiamato comma 2;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006,

è inclusa la misura 3.4, «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338/2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- i decreti del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718 e 24 maggio 2006, n. 5760, con i quali, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), è stato assegnato al comune di Cuggiono l'aiuto finanziario complessivo di € 138.018,40 per la realizzazione del progetto n. 23, «Realizzazione impianto fotovoltaico presso il nuovo plesso scolastico di via Annoni», incluso nella graduatoria di cui al citato decreto n. 19338/2005;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19338/2005 si è proceduto a fissare termini temporali per la presentazione degli elaborati attinenti alla progettazione esecutiva degli interventi ammessi a finanziamento, nonché ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;

2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 13428 del 12 novembre 2007, di concessione al comune di Cuggiono, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento di cui trattasi, dell'aiuto finanziario di € 125.188,14 e di erogazione della somma di € 50.075,26 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 1636 del 22 febbraio 2008 di erogazione al comune di Cuggiono, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 50.075,26 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 22 dicembre 2008, in atti regionali Q1.2008.0028386, del comune di Cuggiono, così come integrata con la successiva nota del 23 giugno 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia, ora CESTEC S.p.A., con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 11 marzo 2009 da CESTEC S.p.A. presso il Municipio di Cuggiono, in via Cavour, 2 e presso il nuovo complesso scolastico di Cuggiono di via Annoni, struttura oggetto delle opere realizzate;

Verificate la completezza della documentazione pervenuta, la sua correttezza formale e sostanziale nonché, in esito al soprall-

luogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 126.218,00 e di un contributo concesso di € 125.188,14, il beneficiario ha sostenuto spese per € 128.999,59, cui corrisponde la conferma del contributo spettante di € 125.188,14, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 23456/2004;

Visti:

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1...3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1...3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13329 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 7.530.586,34 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 25.037,62 quale saldo del contributo assegnato, al netto dei trasferimenti già erogati a favore del comune di Cuggiono, per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento, determinatosi in conseguenza della difficoltà di reperimento degli impianti legata ad un eccesso di domanda rispetto alle capacità produttive industriali;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 30 ottobre 2007;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella Decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 del program-

ma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 25.037,62 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare al comune di Cuggiono, quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa «Realizzazione impianto fotovoltaico presso il nuovo plesso scolastico di via Annoni», individuato al ventiduesimo posto della graduatoria relativa alle aree Obiettivo 2 di cui al decreto n. 19338/2005, ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 12.518,81 la quota in conto capitale e in € 12.518,81 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, a favore del comune di Cuggiono avente codice fiscale n. 00861770154 e sede in piazza XXV aprile, n. 4, 20012 Cuggiono (MI);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente:
Lino Bertani

(BUR20090135)

(4.0.0)

D.d.s. 24 settembre 2009 - n. 9511

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 10, «Centrale di cogenerazione termo-elettrica e rete di teleriscaldamento utenze pubbliche Comune di Civate Camuno, alimentata da combustibili ad alta efficienza e ridotte emissioni (BS)», della società Integra s.r.l. – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 79.940,49 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di

Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato che l'art. 16 della citata convenzione:

- al comma 1. fissa la validità della stessa al 31 dicembre 2008, salvo proroga da convenirsi a cura delle parti contraenti, entro 90 giorni dalla scadenza;
- al comma 2. prevede che siano esclusi, dagli effetti del venir meno della stessa, gli aiuti erogati e i finanziamenti in essere, per i quali viene conservata l'efficacia del provvedimento, sino al totale esaurimento degli obblighi da esso derivanti;

Dato atto che la fattispecie di cui al progetto in narrativa è direttamente riconducibile all'assunto del sopra richiamato comma 2;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la misura 3.4, «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10829 del 10 giugno 2002 di approvazione del Bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006);
- il decreto del Dirigente della Struttura Tecnologie e Gestioni Innovative n. 22895 del 23 dicembre 2003 con il quale, in attuazione del primo bando della misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto:
 1. ad approvare le graduatorie e ad assegnare gli aiuti finanziari agli interventi ammessi ai benefici economici e relativi alle aree Obiettivo 2 e alle aree a sostegno transitorio;
 2. ad assegnare, alla Società Integra s.r.l., in relazione alla entità delle risorse disponibili, l'aiuto finanziario di € 475.443,86 per la realizzazione del progetto n. 10 «Centrale di cogenerazione termo-elettrica e rete di teleriscaldamento utenze pubbliche Comune di Civate Camuno, alimentata da combustibili ad alta efficienza e ridotte emissioni (BS)», a fronte di un importo ammissibile massimo concedibile di € 559.636,70;
 3. ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:
 - a) prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
 - b) seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

c) saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Rammentato il punto 10 del decreto 23 dicembre 2003 n. 22895 che dispone che le risorse derivanti dalla rideterminazione dei contributi nonché dai ribassi d'asta concorrono al finanziamento degli interventi dichiarati ammissibili e non finanziati in conseguenza della carenza di disponibilità di risorse;

Visto il decreto dirigenziale n. 16113 del 7 novembre 2005 con il quale, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori e considerata la disponibilità di risorse derivanti dalla rideterminazione di contributi relativi ad altri interventi, è stato concesso alla Società Integrale s.r.l., l'aiuto finanziario di € 559.636,70 ed erogata la somma di € 223.854,68, quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 7405 del 28 giugno 2006 di erogazione alla Società Integrale s.r.l. in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 223.854,68 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota in atti regionali Q1.2007.0014512, della Società Integrale s.r.l., con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia, ora CESTEC S.p.A., con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 24 aprile 2008 da CESTEC S.p.A. presso l'impianto in argomento e presso la sede della società Integrale s.r.l., in via Rigamonti, n. 65, nel comune di Darfo Boario Terme;

Valutati altresì i contenuti della nota 21 maggio 2009, in atti regionali Q1.2009.0010692, della Società Integrale s.r.l., di integrazione alla documentazione precedentemente trasmessa;

Verificata, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 587.474,05 e di un contributo concesso di € 559.636,7, il beneficiario ha sostenuto spese per € 550.296,18;

Ritenuto che tra le voci di costo rappresentate dal richiedente alcune non risultano ammissibili in forza dei contenuti del punto 8 del bando approvato con il decreto n. 10829 del 10 giugno 2002;

Ritenuto pertanto di determinare il contributo spettante, secondo quanto previsto dal decreto n. 22895/2003, in € 527.649,85;

Visti

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13329 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 7.530.586,34 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 79.940,49 quale saldo del contributo assegnato, al netto dei trasferimenti già erogati a favore della Società Integrale s.r.l., per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 22895 del 23 dicembre 2003 fissa i limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento determinatosi in conseguenza della presenza di interferenze con altre reti di sottoservizi che hanno comportato tempi di realizzazione superiori a quanto preventivato;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 18 settembre 2006;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella Decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 79.940,49 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Società Integrale s.r.l., quale saldo per la realizzazione dell'intervento n. 10 della graduatoria di cui al decreto n. 22895/2003 «Centrale di cogenerazione termo-elettrica e rete di teleriscaldamento utenze pubbliche Comune di Civitate Camuno, alimentata da combustibili ad alta efficienza e ridotte emissioni (BS)», ripartendo, con riferimento a tale importo, in € 31.976,20 la quota in conto capitale e in € 47.964,29 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, a favore della Società Integrale s.r.l., avente codice fiscale e p. IVA n. 02077660989 e sede in via M. Rigamonti, n. 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;

- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente:
Lino Bertani

(BUR20090136)

(4.0.0)

D.d.s. 29 settembre 2009 - n. 9725

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» – Intervento n. 3, «Completamento reti tecnologiche di Paisco Loveno», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 34.641,72 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;
- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la Decisione C(2001) 2878/2001;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la Decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato il punto 1 dell'art. 16 della citata convenzione, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata della convenzione medesima;

Considerato altresì il punto 2 dell'art. 16 di cui sopra che progetta, per i finanziamenti in essere, quale quello in argomento, sottoscritto prima del 31 dicembre 2008, l'efficacia della convenzione fino al totale esaurimento delle obbligazioni da essa derivanti indipendentemente dalla sua scadenza o risoluzione;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorve-

glianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la misura 2.4, «Sviluppo della società dell'informazione»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 14 gennaio 2005, n. 266, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del secondo bando della misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici assegnando, alla Comunità Montana di Valle Camonica, l'aiuto finanziario di € 392.810,25 per la realizzazione del progetto n. 3 «Completamento reti tecnologiche di Paisco Loveno»;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19043/2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;
3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 12823 del novembre 2006 di concessione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento in argomento, dell'aiuto finanziario di € 350.058,22 e di erogazione della somma di € 140.023,29 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 6816 del 21 giugno 2007 di erogazione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 140.023,29 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 30 maggio 2008, in atti regionali Q1.2008.0012557, della Comunità Montana di Valle Camonica, così come integrata con la successiva nota del 27 marzo 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della misura 2.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 31 marzo 2009 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in piazza F. Tassara, 3 – 25043 Breno (BS);

Verificate la completezza della documentazione pervenuta nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 454.766,71 e di un contributo assegnato di € 350.058,22, il beneficiario ha sostenuto spese per € 424.549,66;

Ritenuto che tra le forniture e lavorazioni oggetto dell'intervento in esame alcune voci non risultano ammissibili in forza dei contenuti del punto 8 del bando approvato con il decreto n. 266 del 14 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto di determinare il contributo spettante, secondo quanto previsto dal decreto n. 266/2005, in € 314.688,30;

Visto:

- il decreto n. 14886 dell'11 ottobre 2005 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.556.399,60 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2005;

- il decreto n. 7347 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 828.603,27 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 4014 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 830.558,86, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 1702 del 26 febbraio 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3855 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1..3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 15185 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 2.954.053,25 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13331 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 4.003.852,49 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 34.641,72 quale saldo del contributo assegnato, al netto delle somme già erogate a favore della Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento, determinatosi in conseguenza delle peculiarità tipologiche di progetto caratterizzate da interferenze con altri sottoservizi preesistenti e dalla possibile accidentale presenza di ostacoli alla realizzazione durante l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 13 settembre 2007;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella Decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare nell'importo di € 34.641,72 la quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Comunità Montana di Valle Camonica, quale saldo per la realizzazione dell'intervento collocato al settimo posto della graduatoria di cui al decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005, «Completamento reti tecnologiche di Paisco Loveno», ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 17.320,86 la quota in conto capitale e in € 17.320,86 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda

S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, alla Comunità Montana di Valle Camonica avente codice fiscale n. 01766100984 e sede in piazza F. Tassara, n. 3, 25043 Breno (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;

- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;

- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente:
Lino Bertani

(BUR20090137)

D.d.s. 9 ottobre 2009 - n. 10202

(5.3.4)

D.d.g. 6 agosto 2009, n. 8231 «Approvazione della graduatoria delle domande relative al bando "Efficienza e innovazione nelle imprese" per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua e aria calda» - Rettifica dell'Allegato 1 - Domande ammesse e dell'Allegato 2 - Domande non ammesse

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGETTI DI INCENTIVAZIONE
E SVILUPPO DEL RINNOVABILI

Visto il d.d.g. 16 marzo 2009, n. 2501 con cui è stato approvato il bando «Efficienza e Innovazione nelle Imprese» per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua e aria calda;

Visto il d.d.g. 6 agosto 2009, n. 8231 «Approvazione della graduatoria delle domande relative al bando "Efficienza e Innovazione nelle Imprese" per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua e aria calda»;

Preso atto che con il predetto d.d.g. n. 8231/2009, a seguito delle risultanze connesse all'attività istruttoria svolta dalle Camere di Commercio della Lombardia, sono stati approvati l'Allegato 1 - Domande ammesse e l'Allegato 2 - Domande non ammesse alle agevolazioni di cui al bando in oggetto;

Visto il sopra citato Allegato 2 - Domande non ammesse - in cui risulta iscritta l'impresa Cascina Madonnina di Fusè Moyra con sede a Pregnana Milanese (MI) in via Cascina Madonnina 17 (MI) la quale non è stata ammessa al contributo per un importo pari € 17.880,00 con la seguente motivazione «Codice attività non congruente con il regime *de minimis*»;

Preso atto della nota n. 4125 AMB/RM/ci del 6 ottobre 2009 dell'Unioncamere Lombardia, agli atti della struttura, con la quale si comunica che, a seguito di istanza è stata riesaminata la domanda dell'impresa Cascina Madonnina di Fusè Moyra con sede a Pregnana Milanese (MI) in via Cascina Madonnina n. 17 e che, alla luce della modifica del codice di attività, la stessa società è stata inclusa fra gli interventi ammessi al contributo;

Considerato che la domanda di contributo presentata dall'impresa Cascina Madonnina di Fusè Moyra con sede a Pregnana Milanese (MI) è risultata conforme alle disposizioni previste dal bando e che per il relativo contributo ammesso pari a € 17.880,00 potranno essere utilizzate risorse prelevate dalla dotazione inizialmente stanziata per il bando;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di prendere atto della modifica intervenuta e rettificare l'Allegato 1 - Domande ammesse e l'Allegato 2 - Domande non ammesse, approvati e facenti parte integrante e sostanziale del d.d.g. n. 8231/2009, con l'inserimento nell'Allegato 1 della domanda di contributo presentata dall'impresa Cascina Madonnina di Fusè Moyra con sede a Pregnana Milanese (MI) in via Cascina Madonnina n. 17 e con contestuale cancellazione della stessa nell'Allegato 2;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti legislativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata da Unioncamere Lombardia e di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, l'Allegato 1 - Domande ammesse e l'Allegato 2 - Domande non ammesse, approvati e facenti parte integrante e sostanziale del d.d.g. n. 8231/2009, con l'inserimento nell'Allegato 1 della domanda di contributo presentata dall'impresa Cascina Madonnina di Fusè Moyra con sede a Pregnana Milanese (MI) in via Cascina Madonnina n. 17 e con contestuale cancellazione della stessa nell'Allegato 2;

2. di stabilire che le risorse necessarie a soddisfare il contributo ammesso, che ammonta a € 17.880,00, ed assegnato all'impresa Cascina Madonnina di Fusè Moyra con sede a Pregnana Milanese (MI) in via Cascina Madonnina n. 17 saranno prelevate dalla dotazione inizialmente stanziata per il bando;

3. di stabilire che il presente atto non comporta ulteriori spese a carico della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione Lombardia;

5. di dare atto che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

La dirigente della struttura:
Silvana Di Matteo

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20090138)

(4.4.0)

D.d.s. 13 ottobre 2009 - n. 10297

Approvazione degli esiti dell'istruttoria delle domande presentate sul bando «Misura a - Investimento singolo» - XVIII provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Visti:

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 2, comma 42, che istituisce il Fondo Unico regionale per la concessione di incentivi e benefici alle imprese operanti in Lombardia, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998, art. 19, commi 6 e 12;

- la d.g.r. n. 14094 dell'8 agosto 2003 «Disposizioni per la razionalizzazione ed il coordinamento degli strumenti di incentivazione alle imprese: Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo» con cui, fra le tipologie di iniziative ammissibili, si introduce la Misura A - Investimento singolo;

- il d.d.s. n. 3048 dell'1 marzo 2005 «Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo. Fondo Unico per l'erogazione degli incentivi alle imprese. Approvazione del bando per la presentazione delle domande relative alla Misura A - Investimento singolo»;

- la convenzione sottoscritta in data 14 gennaio 2005 tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la gestione di interventi agevolativi;

Dato atto che l'ente gestore della Misura A, Finlombarda S.p.A., ha inoltrato, con nota pervenuta in data 6 ottobre 2009, prot. n. R1.2009.0011259, gli esiti delle istruttorie delle domande presentate nel corso dell'anno 2007/2008, ai sensi del d.d.s. n. 3048/05 sopracitato, per le seguenti tipologie di agevolazione:

- «Finanziamento» - n. 51 domande ammissibili, per un totale contributo proposto pari ad € 944.537,26, e n. 2 domande non ammissibili;

- «Contributo su oneri per l'accesso a garanzia» - n. 1 domanda ammissibile, per un totale contributo proposto pari ad € 3.728,33;

- «Sconto effetti» - n. 17 domande ammissibili, per un totale contributo proposto pari ad € 296.519,23, e n. 2 domande non ammissibili;

Recepito le risultanze dell'istruttoria effettuate da Finlombarda S.p.A.;

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare, gli esiti delle istruttorie delle domande presentate sul Bando «Misura A - Investimento singolo», ai sensi del d.d.s. n. 3048/05, come specificato negli allegati sotto indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1 «Domande ammesse - Misura A - Investimento singolo - Finanziamento», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese ammesse, l'importo del finanziamento ammesso e l'importo del contributo concesso;

- Allegato 2 «Domande non ammesse - Misura A - Investimento singolo - Finanziamento», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese non ammesse e la relativa motivazione;

- Allegato 3 «Domande ammesse - Misura A - Investimento singolo - Contributo su oneri per l'accesso a garanzia», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese ammesse, l'importo del finanziamento accordato, l'importo del finanziamento garantito, l'importo della commissione di garanzia e l'importo del contributo concesso;

- Allegato 4 «Domande ammesse - Misura A - Investimento singolo - Sconto effetti», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese ammesse, l'importo dell'investimento realizzato, l'importo del credito capitale, l'importo effetti e l'importo del contributo concesso;

- Allegato 5 «Domande non ammesse - Misura A - Investimento singolo - Sconto effetti», che specifica, fra l'altro, la data e il numero di protocollo, la denominazione e la sede legale delle imprese non ammesse e la relativa motivazione;

2. di disporre che alle imprese elencate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite dell'Ente gestore Finlombarda S.p.A.;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

4. di autorizzare Finlombarda S.p.A. a liquidare i contributi a favore delle imprese indicate negli allegati 1, 3, 4;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese:
Marina Gori

DOMANDE AMMESSE
DOMANDE AMMESSE – MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO – «FINANZIAMENTO»

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE					Finanziamento ammesso (€)	Contributo concesso (€)
				Via	N.	CAP	Comune	Prov.		
1	16-mar-2007	1417	CIFRA S.P.A.	VIA SABBIONETTE	7	20050	VERANO BRIANZA	MI	560.000,00	5.271,31
2	7-gen-2008	1908	OFFICINE BINDA E GALPERTI S.R.L.	VIA ROMA	43	23813	CORTENOVA	LC	175.000,00	8.328,63
3	15-apr-2008	2128	BREMBOMATIC PEDRALI S.R.L.	VIA FORNASOTTO	38/A	24040	PONTIROLO NUOVO	BG	233.000,00	12.438,84
4	5-mag-2008	2152	SPAZIO MODA S.R.L.	VIA CASTELMANFREDO	53	26020	SAN BASSANO	CR	84.960,00	5.127,65
5	5-giu-2008	2223	AIR CAT INTERNATIONAL S.R.L.	VIA ALDO MORO	2	24054	CALCIO	BG	143.878,35	5.909,65
6	23-giu-2008	2257	STUCCHI S.P.A.	VIA GALILEO GALILEI	1	24053	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	85.000,00	3.005,99
7	18-lug-2008	2299	FREBAS S.R.L.	VIA MARTINI ALBERTO	19	20092	CINISELLO BALSAMO	MI	120.000,00	5.730,75
8	18-lug-2008	2300	CASTEL S.R.L.	VIA SAN PRIMO	4	20121	MILANO	MI	600.000,00	15.178,41
9	4-ago-2008	2329	MAGIC PACK S.R.L.	VIA DEL LAVORO	1	26030	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR	237.600,00	11.076,59
10	25-ago-2008	2337	RIBOLI PAI S.R.L.	VIA EMILIA	5	20077	MELEGNANO	MI	200.000,00	12.835,78
11	25-ago-2008	2339	STRADA S.R.L.	VIA ADA NEGRI	12	20081	ABBIATEGRASSO	MI	525.000,00	28.444,78
12	28-ago-2008	2359	CAVA AL TIRO S.R.L.	VIA TRENTO	29	24057	MARTINENGO	BG	235.000,00	11.206,80
13	28-ago-2008	2360	VALLAN S.R.L.	STRADA MARENGO	76	46044	GOITO	MN	336.000,00	21.837,55
14	5-set-2008	2379	ZINCOGALV DI BOTTONI ADELIO & C. S.N.C.	VIA FRATELLI BANDIERA	60	24127	BERGAMO	BG	1.000.000,00	84.935,82
15	12-set-2008	2388	EDILMAC DEI F.LLI MACCABELLI S.R.L.	VIA TRENTO	16	24020	GORLE	BG	162.000,00	11.139,37
16	16-set-2008	2395	CASTELPLAST S.P.A.	VIA LEONARDO DA VINCI	7	26064	GRUMELLO DEL MONTE	BG	91.000,00	3.986,97
17	22-set-2008	2405	FORESTI GOMMA S.R.L.	VIA CALCHERE	36	24060	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	144.000,00	7.421,63
18	26-set-2008	2414	B.M. S.R.L.	VIA CASCINA CAMPACCIO	76	20045	BESANA IN BRIANZA	MI	85.000,00	6.375,00
19	7-ott-2008	2424	LAMPOLET S.R.L.	VIA FRANCESCO BACONE	4	20038	SEREGNO	MB	90.360,00	4.627,75
20	14-ott-2008	2435	REDAELLI RICAMBI S.R.L.	VIA PROVINCIALE	59	23848	OGGIONO	LC	487.000,00	31.507,33
21	14-ott-2008	2437	ECOSAN S.R.L.	VIA GIUDICARICA	1	20038	SEREGNO	MI	168.000,00	4.723,05
22	14-ott-2008	2438	SEDILEXPORT S.R.L.	VIA CADIMARCO	16	25020	FIESSE	BS	191.000,00	12.114,27
23	16-ott-2008	2439	PRIS-MAG S.R.L.	VIA VILLASANTA	17	20059	VIMERCATE	MI	300.951,00	29.657,33
24	24-ott-2008	2451	P.A. SYSTEM S.R.L.	VIA GENOVA	6	10040	RIVALTA DI TORINO	TO	100.000,00	11.258,88
25	30-ott-2008	2456	FACCHINI FRANCESCO S.R.L.	VIA SCUOLE	5/B	25128	BRESCIA	BS	218.533,76	10.931,00
26	3-nov-2008	2465	CARTOTECNICA MARA S.R.L.	VIA CA' BERARDI	18	24012	BREMBILLA	BG	160.000,00	12.681,46
27	6-nov-2008	2471	MIZZI ENRICO E FIGLI S.R.L.	VIA LAGO D'ORTA	4	26900	LODI	LO	840.000,00	65.502,31
28	12-nov-2008	2482	EUR – ACCIAI S.P.A.	VIA SANTA MARGHERITA	119	20047	BRUGHERIO	MB	525.000,00	42.666,18
29	13-nov-2008	2484	TECNOSTAMPI S.R.L.	VIA MANZONI	11	21040	GORNATE OLONA	VA	778.000,00	30.006,24
30	18-nov-2008	2496	O.C.S. S.R.L.	VIA SOLDINI	10	24060	ADRARA SAN MARTINO	BG	270.000,00	16.256,20
31	21-nov-2008	2505	BARUFFALDI S.P.A.	VIA CASSINO D'ALBERI	16	20067	TRIBIANO	MI	156.700,00	8.586,81
32	1-dic-2008	2518	BELLONI S.P.A.	VIA CAPUANA	29	20031	BARLASSINA	MI	190.000,00	11.918,82
33	1-dic-2008	2521	R.O.M. RENZI OFF. MECC. DI RENZI MAURIZIO	VIA DELLE INDUSTRIE	5	26020	SPINADESCO	CR	120.000,00	7.817,96
34	2-dic-2008	2522	TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA S.P.A.	VIA FANTONI	8/10	24100	BERGAMO	BG	1.000.000,00	74.074,88
35	12-dic-2008	2531	POOL SERVICE S.R.L.	VIA SIRACUSA	8	21050	CAIRATE	VA	300.000,00	11.143,22

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				Finanziamento ammesso (€)	Contributo concesso (€)	
				Via	N.	CAP	Comune			Prov.
36	18-dic-2008	2551	O.M.P. OFFICINE MECCANO-PLASTICHE S.P.A.	VIA VAGLIETTA	3	24040	LALLIO	BG	112.000,00	4.006,87
37	22-dic-2008	2552	NICE DI SCALTRITTI FRANCO	VIA RONCHETTI	2	21041	ALBIZZATE	VA	855.000,00	64.125,00
38	22-dic-2008	2553	PIU GIANCARLO	FRAZIONE PRATO SAN PIETRO - VIA VITTORIO VENETO	61	23813	CORTENOVA	LC	70.000,00	7.047,25
39	22-dic-2008	2554	METALLURGICA ALTA BRIANZA S.P.A.	VIALE GIACOMO BRODOLINI	18	23900	LECCO	LC	200.000,00	7.196,35
40	22-dic-2008	2555	BRASS TECHNICS SYSTEMS S.R.L.	VIA INDUSTRIALE TR III	4	25060	CELLATICA	BS	116.000,00	8.700,00
41	30-dic-2008	2579	RACCORTUBI S.R.L.	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	21	24040	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	93.000,00	5.407,26
42	31-dic-2008	2580	ARTI GRAFICHE DI ANDREA LOMBARDI E C. S.N.C.	VIA SANT'ANTONIO	51	25050	PASSIRANO	BS	335.000,00	25.609,72
43	31-dic-2008	2583	SAVER S.R.L.	VIA PASUBIO	1	20067	TRIBIANO	MI	143.300,00	10.822,50
44	31-dic-2008	2584							259.600,00	19.470,00
45	31-dic-2008	2586	IMPIANTI OMS S.P.A.	VIA SABBIONETTA	4	20050	VERANO BRIANZA	MI	448.000,00	33.600,00
46	31-dic-2008	2591	STAMPER S.R.L.	VIA BERETTA	5	25080	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	400.000,00	30.000,00
47	31-dic-2008	2594	IVLAK INDUSTRIA SMALTI E VERNICI SPECIALI S.R.L.	ALDO MORO	26	22066	MARIANO COMENSE	CO	96.400,00	6.587,06
48	31-dic-2008	2598	N.C.T. S.P.A.	VIA BERGAMO	133	24047	TREVIGLIO	BG	150.000,00	9.884,44
49	31-dic-2008	2602	PONZINI S.P.A.	VIA VITTORIO VENETO	64	20020	LAZZATE	MB	644.230,00	46.437,09
50	31-dic-2008	2603	U.F.P. S.R.L.	VIA G. LONGHI	21	20052	MONZA	MI	166.727,00	9.043,51
51	31-dic-2008	2629	NUOVA GANDIPLAST S.R.L.	VIA PROVINCIALE	34/36	24024	GANDINO	BG	145.000,00	10.875,00
TOTALE									15.147.240,11	944.537,26

ALLEGATO 2

DOMANDE NON AMMESSE - MISURA A INVESTIMENTO SINGOLO - «FINANZIAMENTO»

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				NOTE	
				Via	N.	CAP	Comune		Prov.
1	05-mag-08	2151	TICINO ALUMINIUM CASTING S.R.L.	VIA 4 NOVEMBRE	39	20012	CUGGIONO	MI	Investimento concluso oltre il termine massimo previsto (Art. 9 d.d.s. 3048/05 - Disposizioni applicative della d.g.r. 14094/03 e del d.d.u.o. 21948/03 - Misura A - Investimento singolo)
2	24-set-08	2609	RENI ETTORE S.P.A.	VIA XXV APRILE	2	46049	VOLTA MANTOVANA	MN	Investimento concluso oltre il termine massimo previsto (Art. 9 d.d.s. 3048/05 - Disposizioni applicative della d.g.r. 14094/03 e del d.d.u.o. 21948/03 - Misura A - Investimento singolo)

ALLEGATO 3

DOMANDE AMMESSE - MISURA A - INVESTIMENTO SINGOLO - «CONTRIBUTI SU ONERI PER L'ACCESSO A GARANZIA»

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				Finanziamento accordato (€)	Finanziamento garantito (€)	Commissione garanzia (€)	Contributo concesso (€)	
				Via	N.	CAP	Comune					Prov.
1	21-nov-08	2505	BARUFFALDI S.P.A.	VIA CASSINO D'ALBERI	16	20067	TRIBIANO	MI	157.002,90	112.871,97	5.326,18	3.728,33
TOTALE									157.002,90	112.871,97	5.326,18	3.728,33

DOMANDE AMMESSE – MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO – «SCONTO EFFETTI»

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				Investimento realizzato (€)	Credito capitale (€)	Importo effetti (€)	Contributo concesso (€)	
				Via	N.	CAP	Comune					Prov.
1	17-mar-08	2085	BOOKS & MAGAZINES S.R.L.	VIA VITTORIO EMANUELE	61	20059	PADERNO D'ADDA	MB	222.500,00	222.500,00	319.944,50	16.464,60
2	3-apr-2008	2115	BALMEC DI BORGHESI OLIVIERO & C. S.N.C.	VIA CANOSSO ANGELO	22	25060	MARCHENO	BS	164.000,00	162.360,00	194.913,00	10.189,08
3	17-ott-08	2293	OFFICINA MECCANICA F.B. S.R.L.	VIA ENRICO ROSELLI	13	25125	BRESCIA	BS	875.000,00	875.000,00	1.005.210,96	61.288,89
4	17-lug-08	2294	EFERCAL S.R.L.	VIA DON MINZONI	37	25011	CALCINATO	BS	174.300,00	174.300,00	192.486,96	7.882,91
5	17-lug-08	2296	BLASUTTA EMMA & C. S.N.C.	VIA LAZZARETTO	40	21017	SAMARATE	VA	135.000,00	135.000,00	161.852,08	9.263,76
6	17-lug-08	2297	L.P.M. STRADE S.R.L.	VIA VINCENZO BELLINI	9	20010	POGLIANO MILANESE	MI	129.500,00	129.500,00	150.877,29	9.009,85
7	08-set-08	2382	VILLA MAGGI S.R.L.	VIA BEGOGLIO	49	27047	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	144.000,00	144.000,00	165.500,00	10.301,32
8	24-set-08	2410	PATRINI GIACOMO & C. DI PATRINI WALTER S.A.S.	VIA ADDA	17	20090	OPERA	MI	189.000,00	189.000,00	250.173,00	11.832,54
9	28-ott-08	2452	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI MURATORI S.R.L.	VIA VALLI	11	25030	ADRO	BS	151.000,00	151.000,00	174.400,00	10.927,59
10	18-dic-08	2545	TECNOBRESCIA SERVIZI S.R.L.	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	41	25039	TRAVAGLIATO	BS	146.053,00	146.053,00	171.607,70	11.738,27
11	18-dic-08	2547	ARREDAMENTI INTERNATIONAL S.R.L.	VIA VAILATE	17	24040	CALVENZANO	BG	125.000,00	125.000,00	154.899,00	8.413,64
12	30-dic-08	2560	NUOVA GI.SA S.R.L.	VIA FIUME PO	215	24040	STEZZANO	BG	317.000,00	317.000,00	365.792,35	22.590,98
13	30-dic-08	2561							333.000,00	333.000,00	384.254,75	23.731,22
14	30-dic-08	2565	BRIDGEPORT S.R.L.	VIA LAGO D'ENDINE S.N.C.	SNC	24060	BOLGARE	BG	652.300,00	652.300,00	757.355,40	53.795,69
15	30-dic-08	2568	FONDERIA NOVARA S.R.L.	VIA MERLO	1	20100	USMATE VELATE	MI	80.000,00	80.000,00	110.998,00	5.641,88
16	31-dic-08	2592	PELLIZZARI & BRACCHI S.N.C.	VIA G. GALILEI	50	25046	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	320.000,00	320.000,00	380.676,92	11.376,95
17	31-dic-08	2614	ROVARIS SERGIO	PIAZZA ITALIA	6/2	27030	OTTOBIANO	PV	130.000,00	130.000,00	154.543,50	12.070,06
TOTALE									4.287.653,00	4.286.013,00	5.095.485,41	296.519,23

DOMANDE NON AMMESSE – MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO – «SCONTO EFFETTI»

N. Progr.	Data Protocollo	N. Prot.	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE				NOTE	
				Via	N.	CAP	Comune		Prov.
1	02-set-08	2369	DEL BONO S.P.A.	VIA MATTEI	18	25050	PASSIRANO	BS	Importo operazione inferiore all'importo minimo ammissibile (Art. 6 d.d.s. 3048/05 – Disposizioni applicative della d.g.r. 14094/03 e del d.d.u.o. 2148/03 – Misura A – Investimento singolo)
2	02-set-08	2370							Importo operazione inferiore all'importo minimo ammissibile (Art. 6 d.d.s. 3048/05 – Disposizioni applicative della d.g.r. 14094/03 e del d.d.u.o. 2148/03 – Misura A – Investimento singolo)

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20090139)

D.d.u.o. 5 ottobre 2009 - n. 9962

(5.1.3)

Trasferimento fondi ai Comuni a titolo di acconto sui contributi anno 2009, come previsto al punto 4 della d.g.r. n. 9280 dell'8 aprile 2009, concernente «Approvazione in merito ai criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario e per il riparto ai Comuni del Fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione»

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO

Vista la d.g.r. n. 8/9280 dell'8 aprile 2009, concernente «approvazione in merito ai criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il riparto ai Comuni del Fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l. n. 43/98 e l.r. n. 2/2000) – Schema di bando tipo: istituzione «Sportello affitto anno 2009» – 10^a edizione;

Premesso che:

- al punto 4 del dispositivo della citata deliberazione è approvato un primo trasferimento di fondi a titolo di acconto sullo sportello affitto anno 2009, in ragione di una percentuale rispetto al fabbisogno accertato e trasferito per l'anno 2008, per consentire ai Comuni di fare fronte a situazioni di particolare disagio abitativo ed attivare autonome iniziative per rispondere alle emergenze locative dei propri cittadini;

- in caso di attivazione delle iniziative di cui al precedente punto sussiste l'obbligo in capo ai Comuni del rispetto dei principi e degli indirizzi di cui alla legge 43/98 e l.r. 2/2000, nonché della richiamata d.g.r. n. 8/9280 dell'8 aprile 2009, oltre a contenere gli interventi nei limiti delle singole assegnazioni finanziarie statali e regionali per l'anno 2009 in conto Fondo affitto 2009, con l'obbligo della rendicontazione degli interventi attuati;

- la ripartizione complessiva del Fondo per singolo Comune verrà determinata dalla Regione a chiusura del procedimento, ai sensi e per gli effetti dei commi 4, 5 e 6, art. 6, allegato 1, delibera della Giunta regionale n. 9280/2009, previa considerazione delle somme trasferite in acconto;

- la spesa complessiva trova copertura nel capitolo 5.3.3.2.394.5115 e capitolo 5.3.3.2.394.5162 del Bilancio regionale 2009;

Considerato che:

- il Fondo complessivo del corrente anno risulta essere di minore entità rispetto al Fondo dell'anno 2008 e che pertanto ai fini della determinazione dell'acconto corrente si è proceduto a determinare il peso/percentuale dei fondi trasferiti ai singoli comuni l'anno 2008 in relazione al Fondo complessivo dello stesso anno, applicando lo stesso peso/percentuale per determinare l'importo teorico spettante in relazione al Fondo 2009;

- l'acconto quindi da trasferire con il presente provvedimento è pari al 60,00% dell'importo teorico spettante ai singoli Comuni in ragione delle disponibilità correnti;

Considerato – ancora che i Comuni hanno ricevuto le domande fino al 15 settembre 2009 e inviato, tramite la procedura informatica On-line, i dati alla Regione avvalendosi anche della collaborazione dei CAAF convenzionati;

Ritenuto – quindi:

- di ripartire parte dei fondi disponibili in ragione della percentuale sopra citata, tenuto anche conto di eventuali economie di gestioni precedenti nonché di integrazioni fondi su bandi precedenti;

- di impegnare e liquidare, a titolo di acconto sullo Sportello affitto anno 2009, la somma complessiva di € 24.162.673,90, di cui € 13.780.000,00 a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» ed € 10.382.673,90 a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari» del Bilancio 2009;

Ricordato che il saldo, a valere sul Fondo e conseguente alla istituzione dello Sportello Affitto da parte dei Comuni per l'anno 2009, verrà determinato ai sensi e per gli effetti dei commi 4,5 e 6, art. 6, Allegato 1, delibera della Giunta regionale n. 9280/2009, previa considerazione delle somme trasferite in acconto con il presente decreto;

Ritenuto – altresì opportuno dividere gli elenchi dei Comuni beneficiari del presente acconto distinguendoli in:

a valere sul Capitolo 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio 2009

- Ruolo n. 34825 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 3.570.322,05;
- Ruolo n. 34826 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 4.335.440,74;
- Ruolo n. 34827 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 5.874.237,21;

a valere sul Capitolo 5.3.3.2.394.5162 del Bilancio 2009

- Ruolo n. 34828 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 4.605.416,68.
- Ruolo n. 34829 di impegno e liquidazione, dell'importo complessivo di € 5.777.257,22;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Opere Pubbliche e Welfare Abitativo», della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche»;

Decreta

- Le premesse formano parte integrante del presente decreto.
- Di procedere ad un primo trasferimento fondi ai Comuni a titolo di acconto sullo «Sportello Affitto» anno 2009, per una somma complessiva di € 24.162.673,90.
- Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
ACCONTO FSA 2009 – 1	34825	5.3.3.2.394.5115	3.570.322,05	0,00	0,00
ACCONTO FSA 2009 – 2	34826	5.3.3.2.394.5115	4.335.440,74	0,00	0,00
ACCONTO FSA 2009 – 3	34827	5.3.3.2.394.5115	5.874.237,21	0,00	0,00
ACCONTO FSA 2009 – 4	34828	5.3.3.2.394.5162	4.605.416,68	0,00	0,00
ACCONTO FSA 2009 – 5	34829	5.3.3.2.394.5162	5.777.257,22	0,00	0,00

4. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
ACCONTO FSA 2009 – 4	34828	5.3.3.2.394.5162	2009 / 0 / 0		4.605.416,68
ACCONTO FSA 2009 – 3	34827	5.3.3.2.394.5115	2009 / 0 / 0		5.874.237,21
ACCONTO FSA 2009 – 5	34829	5.3.3.2.394.5162	2009 / 0 / 0		5.777.257,22
ACCONTO FSA 2009 – 2	34826	5.3.3.2.394.5115	2009 / 0 / 0		4.335.440,74
ACCONTO FSA 2009 – 1	34825	5.3.3.2.394.5115	2009 / 0 / 0		3.570.322,05

Cod. Benef. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
34828	ACCONTO FSA 2009 – 4			
34827	ACCONTO FSA 2009 – 3			
34829	ACCONTO FSA 2009 – 5			
34826	ACCONTO FSA 2009 – 2			
34825	ACCONTO FSA 2009 – 1			

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.ca-regione.lombardia.it.

Il Dirigente della U.O.
opere pubbliche e welfare abitativo:
Stefano Antonini

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20090140)

Prov. altri Enti n. 42/01-Se.O. 2009

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 25 del 24 settembre 2009 – Presa d'atto delle variazioni al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Costitutivo

Omissis

Delibera

1. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2009 assunta dal Direttore con proprio atto come sopra elencato.

La deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Davide Boni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

(BUR20090141)

Prov. altri Enti n. 42/02-Se.O. 2009

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 26 del 24 settembre 2009 – Modifica della delibera n. 8 del 23 aprile 2009 «Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del d.l. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133/2008 – Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo»

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

- 1) di emanare i seguenti indirizzi nella applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del d.l. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, tenendo conto della modifica introdotta dal d.l. n. 78 dell'1 luglio 2009, convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009, art. 17, comma 35-novies. Questi indirizzi sostituiscono quelli precedentemente emanati:
 - a) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, nei confronti del personale che compirà il 40° anno di anzianità contributiva e che, alla data del presente atto, abbia già superato tale limite;
 - b) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, nei confronti del personale che raggiungerà il 65° anno di età, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a condizione che lo stesso possa vantare almeno 40 anni di anzianità contributiva, da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48 INPDAP del 17 dicembre 2008;
 - c) l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a), di 39 anni e 4 mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità contributiva;
 - d) l'attivazione della procedura di collocamento a riposo per età di cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dall'ottavo mese precedente il compimento del 65° anno di età;
 - e) su richiesta del dipendente è prevista una possibilità di deroga agli indirizzi sopra espressi, limitatamente al

caso in cui, pur maturando i 40 anni di anzianità contributiva, secondo quanto previsto al punto a), lo stesso possa contare su una anzianità complessiva ai fini economici inferiore al limite cennato. La deroga potrà essere esercitata sino ad un massimo di anni due dalla data di compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, e per un periodo inferiore sino all'eventuale concorrenza del 65° anno di età o della massima anzianità ai fini economici;

- f) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 7, del d.l. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativa alla facoltà dell'amministrazione di accogliere l'eventuale richiesta dei dipendenti di prolungamento biennale del servizio, oltre i 65 anni di età, prevedendo la possibilità, in base alle esigenze funzionali e all'efficiente andamento dei servizi, di concedere il prolungamento, qualora il dipendente, alla data del compimento del 65° anno di età abbia maturato una anzianità contributiva inferiore ai 38 anni. In caso di anzianità contributiva superiore ai 38 anni e inferiore ai 40, il prolungamento potrà essere concesso limitatamente al periodo di servizio necessario per raggiungere la massima anzianità contributiva di 40 anni;
 - g) gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del nuovo assetto organizzativo dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;
- 2) di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia deliberato in data 19 febbraio 2009;
 - 3) di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di verificare con le OO.SS. rappresentative della dirigenza, la possibilità di adeguare i contenuti del contratto decentrato integrativo della dirigenza, in fase di sua prima applicazione, per quanto concerne l'art. 1 e la tabella delle indennità nello stesso inclusa, al fine di raccordare gli stessi con le nuove disposizioni legislative richiamate in premessa;
 - 4) di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Davide Boni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

(BUR20090142)

Prov. altri Enti n. 42/03-Se.O. 2009

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 27 del 24 settembre 2009 – Autorizzazione all'acquisizione di un immobile finalizzato alle attività di Presidio Idraulico

Omissis

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

Delibera

- 1) di autorizzare la Direzione di AIPO a procedere in accordo col comune di Canelli, alla attuazione del presidio idraulico, previo acquisto dell'immobile citato in premessa;
- 2) di dare atto che il costo previsto per AIPO è di € 200.000;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Davide Boni

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>